

(N. 2054-A)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONI DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro dell'Industria e Commercio

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

NELLA SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1951

Comunicate alla Presidenza il 26 marzo 1951

Provvedimenti in favore dei territori montani

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

I. — La montagna e la legislazione vigente	Pag. 5
II. — Caratteri generali del disegno di legge	7

PARTE SECONDA

III. — La definizione dei territori montani	10
IV. — Le disposizioni a favore della montagna	13
V. — La difesa della montagna	15
VI. — La bonifica montana	15
VII. — Il piano finanziario	17
VIII. — La Direzione generale per l'economia montana e le foreste — Le agevolazioni fiscali	18
IX. — Conclusioni	19
Testo del disegno di legge	81

APPENDICE:

Leggi richiamate nel testo del disegno di legge	111
---	-----

ONOREVOLI SENATORI. — L'importanza del problema della montagna e l'urgenza di un intervento dello Stato — dopo le laboriose indagini compiute e le discussioni ed i congressi — rappresentano ormai opinioni comunemente accettate, consacrate, per di più, in un prece-
to costituzionale. Infatti, l'articolo 44 della Costituzione, stabilendo che « la legge dispone provvedimenti a favore della montagna », precisa un impegno inderogabile dello Stato verso le popolazioni montane.

Non è quindi il caso di soffermarsi ad illustrare la necessità di un intervento statale a favore dell'economia dei territori montani. Tale necessità è chiaramente dimostrata nella magistrale relazione del collega senatore Gortani, da considerarsi parte integrante di questa.

Ciò di cui si deve dar conto — per rispondere anticipatamente all'obiezione di chi afferma, e spesso con ragione, che il Parlamento non deve soltanto occuparsi di emanare nuove leggi, ma anche di rendere operanti quelle esistenti — è se debba attuarsi con una legge speciale o invece attraverso il finanziamento degli interventi già previsti dalla vigente legislazione e in particolare dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e territori montani, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che raccoglie in testo unico le disposizioni sulla bonifica integrale.

A questo fondamentale interrogativo si risponde osservando che il disegno di legge presenta tre aspetti fondamentali: *finanziario*, in quanto autorizza la spesa complessiva — per un quinquennio — di lire 32 miliardi, per l'impiego degli strumenti giuridici già a disposizione dello Stato e di quelli nuovi creati per attuare un intervento organico e coordinato nel tempo; *integrativo di disposizioni già in vigore*, in quanto si prevede il rafforzamento di organi già esistenti e l'aumento della misura dei contributi statali; *innovativo*, rispetto all'attuale ordinamento, dove è necessario che lo Stato attui un più deciso intervento, assumendosi in tutto o in parte l'onere di determinate opere e obbligando i privati alla trasformazione montana.

Per intendere gli aspetti « integrativi » e « innovativi » del disegno di legge, occorre ricordare il concetto di bonifica e le disposizioni delle due leggi fondamentali sopracitate.

I. - LA MONTAGNA E LA LEGISLAZIONE VIGENTE.

Il concetto di bonifica integrale è ormai comunemente accettato nella definizione datane dall'articolo 1 del testo unico sulla bonifica, riportato dal Codice civile (articolo 857).

Per bonifica integrale si intende quel complesso di opere, compiute in base ad un piano organico di lavori e di attività coordinate, tendenti ad una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo di un dato territorio, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici e sociali.

Alla bonifica integrale si provvede con opere pubbliche, di competenza dello Stato, e con opere private, di competenza dei proprietari fondiari.

L'onere della spesa necessaria all'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica è a carico dello Stato per alcune categorie di opere; è a carico, *in prevalenza*, dello Stato, e per il resto dei privati interessati, per altre categorie di opere.

L'onere della spesa necessaria all'esecuzione delle opere private è, invece, a carico dei proprietari interessati, ma con il concorso dello Stato che può giungere sino al 38 per cento in determinate regioni e per determinate opere.

A) Il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sui boschi e sui territori montani. - Esso rappresenta il frutto della codificazione legislativa di una evoluzione di pensiero che, in materia di politica forestale e montana, si era venuta svolgendo negli ultimi 50 anni.

Dalla legge del 1877, che impostava il problema della montagna solamente sotto l'aspetto idrogeologico, alla legge del 1910 (legge Luzzatti) che crea il demanio e inizia, sia pure timidamente, a considerare il problema della montagna anche sotto l'aspetto economico, si arriva al testo unico del 1923 nel quale il problema montano si tende a considerarlo nella sua integralità, onde la sua soluzione richiede

un complesso di coordinati interventi dello Stato e dei proprietari.

In particolare è bene ricordare che con il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267:

a) vengono riordinate tutte le disposizioni sul vincolo forestale che (pur continuando ad essere disciplinato anche sotto l'aspetto idrogeologico) viene inquadrato in una più vasta sfera di interventi dell'Amministrazione forestale, che avrebbero dovuti essere diretti anche al progresso economico dei territori montani.

Per quanto riguarda il vincolo e la sua sfera di applicazione è bene precisare che esso consiste:

per i *boschi*, nella disciplina, nel tempo e nello spazio, dei tagli e nell'obbligo di osservare le disposizioni tecniche e culturali, atte a garantire un razionale sfruttamento dei boschi e quindi la loro conservazione quale insostituibile difesa del suolo montano;

per i *pascoli*, nella disciplina dell'uso, per impedire il degradamento della superficie erbosa e per promuoverne la ricostituzione;

per i *terreni cespugliati*, nella prescrizione di norme per la razionale costruzione dei fossi di scolo per lo smaltimento delle acque piovane, che debbono seguire le curve di livello anzichè la linea di massima pendenza.

b) è previsto un più deciso intervento dello Stato per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani per la difesa della montagna e del piano sottostante. A tal fine si demanda (articolo 43) all'Amministrazione delle foreste e a quella dei lavori pubblici il compito di accettare i perimetri dei bacini stessi, e si stabilisce (articolo 39) che siano a totale carico dello Stato le relative opere di sistemazione idraulico-forestale e di sistemazione idraulica. La prima categoria di opere è di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste, la seconda del Ministero dei lavori pubblici. Le due Amministrazioni vi provvedono con i fondi stanziati sul proprio bilancio;

c) è previsto, altresì, un intervento « organizzativo » nei terreni da rimboschire e rinsaldare, il quale si esplica:

1) con la creazione di consorzi di rimboschimento, costituiti tra l'Amministrazione forestale, le Province ed i Comuni;

2) con il riordinamento dell'Azienda del demanio forestale dello Stato, il cui compito è quello di gestire il patrimonio forestale migliorandolo ed ampliandolo e di favorire le attività utili per l'incremento ed il miglioramento della economia delle regioni boschive;

3) con l'incoraggiamento, attraverso la concessione di sussidi nelle spese di funzionamento, a costituire *aziende speciali* o *consorzi* per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni o di altri enti proprietari;

4) con la istituzione dei « distretti amministrativi » per la gestione da parte dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti qualora non vi sia stato provveduto attraverso la costituzione degli organismi di cui sopra;

d) è previsto, infine, di stimolare l'iniziativa dei privati con la concessione di sussidi per miglioramenti fondiari nei terreni di montagna (queste disposizioni sono state poi assorbite dagli articoli 43 e seguenti del testo unico sulla bonifica integrale) e con incoraggiamenti vari a favore della silvicoltura e dell'agricoltura montana. Particolare attenzione è data anche alla istruzione, alla propaganda ed all'assistenza dello Stato ai privati in materia forestale.

Le caratteristiche essenziali del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, dianzi esaminate, consentono di affermare che esso, pur non creando gli strumenti necessari per attuare la bonifica montana, presenta tutte le premesse affinché l'intervento pubblico nelle zone di montagna, invece di concentrarsi esclusivamente sulla conservazione del patrimonio boschivo, venga rivolto anche verso la trasformazione dell'agricoltura.

Basterà qui sottolineare la prevista delimitazione di alcune parti dei territori montani in cui l'intervento pubblico deve concentrarsi per risolvere alcuni problemi pregiudiziali agli ulteriori interventi pubblici e privati (bacini montani); l'assunzione dell'onere di talune categorie di opere a totale carico dello Stato, nell'ambito dei territori così delimitati; e la creazione di organi per lo svolgimento di determinate funzioni; tipiche dei territori montani.

Per quanto concerne la bonifica montana, le deficienze della legge 1923 sono notevoli. In-

fatti, la delimitazione dei bacini montani non deve essere dettata dai soli intenti di difesa idrogeologica — come è previsto dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 — ma tendere alla individuazione di una zona montana nella quale la coordinata esecuzione delle opere pubbliche e private si concluda con la radicale trasformazione della agricoltura. È vero che la legislazione forestale, con gli articoli 49 e 52 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e più ancora con l'articolo 56 del regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, prevede l'eventuale inclusione tra i lavori di sistemazione dei bacini montani di opere di trasformazione agraria e di valorizzazione del suolo ai fini produttivi; tuttavia, a parte l'eccezionalità dell'inclusione di tali opere agrarie, queste norme erano destinate a rimanere inoperanti dato che mancava lo strumento legislativo che potesse renderle obbligatorie.

Inoltre, gli organi previsti dalla legislazione del 1923 non hanno il compito istituzionale di provvedere all'attuazione coordinata di un piano generale di lavori pubblici e privati nei territori delimitati, ma solo quello di provvedere ad una migliore gestione, esclusivamente ai fini forestali, del patrimonio silvo-pastorale.

B) *Il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale* - Questo testo unico sulla bonifica integrale, non ha colmato le defezioni della legislazione forestale in materia di bonifica montana. Infatti, esso ha ovviato solo ad alcune marginali defezioni della legislazione forestale e cioè ad alcuni inconvenienti derivati dalla meccanica applicazione delle norme sul vincolo idrogeologico.

Da un punto di vista teorico il testo unico del 1933 consente la classificazione in comprensori di bonifica sia di territori di pianura sia di territori di collina e di montagna, con la conseguente assunzione, a totale carico dello Stato, di alcune opere pubbliche di bonifica e la concessione di un concorso dello Stato per altre. Tra queste, ve ne sono alcune caratteristiche della bonifica montana, quali le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione di tronchi montani dei corsi d'acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, di sistemazione idraulico-agraria delle

pendici stesse (articolo 2, a). Inoltre l'articolo 107 del testo unico del 1933 prevede la classificazione fra i comprensori di bonifica dei bacini montani, delimitati ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, che presentino le caratteristiche richieste per la classificazione in comprensorio di I o II categoria.

Da un punto di vista pratico, c'è tuttavia da osservare:

1) che l'inserimento dei bacini montani fra i comprensori di bonifica non poteva non avvenire in misura limitata, sia per la scarsità dei mezzi finanziari a disposizione, sia per la maggiore convenienza immediata della bonifica dei comprensori di pianura;

2) che, anche nel caso in cui un bacino montano fosse dichiarato comprensorio di bonifica, l'onere a carico dei privati per l'esecuzione delle opere di loro competenza sarebbe sempre eccessivo, data la povertà dell'economia montana;

3) che per pervenire alla sistemazione montana occorre siano incluse nella categoria delle opere pubbliche di competenza dello Stato — con la conseguente attribuzione allo Stato dell'onere relativo, in misura totale o prevalente — e nella categoria delle opere di miglioramento fondiario di competenza dei privati — con la conseguente ammissione al sussidio — alcune speciali opere non considerate opere di bonifica dal testo unico del 1933 e che sono, quindi, a totale carico dei privati.

* * *

Quanto è stato esposto sin qui giustifica la emanazione di uno speciale provvedimento di legge per la montagna che contenga un piano finanziario per l'attuazione della legge, e che soddisfi l'esigenza di creare o di favorire la creazione di organismi atti a compiere la bonifica montana, a prevenire il degradamento del suolo e ad assicurare una gestione razionale del patrimonio silvo-forestale.

II. - CARATTERI GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE

Il disegno di legge presentato dal Governo tende appunto a sopprimere ad alcune delle esigenze sopra delineate, rimaste insoddisfatte sotto l'impero delle leggi preesistenti.

Anzitutto va posto in evidenza il carattere di *provvedimento finanziario*, che autorizza la spesa complessiva di 32 miliardi in un periodo di cinque anni.

Definiti i *territori montani*, con criteri che, sebbene approssimativi, sono gli unici che consentano di arrivare ad una prima individuazione di massima dei Comuni montani, il disegno di legge detta le disposizioni per lo sviluppo della economia montana, che valgono per tutti i territori delimitati.

Fra questi giova ricordare:

1) la *concessione dei mutui trentennali di favore* da parte degli istituti di credito agrario di miglioramento a coltivatori diretti, ad allevatori e ad artigiani residenti ed operanti nei territori montani per lo sviluppo di aziende produttrici o trasformatrici di materie prime ottenute in montagna;

2) la *concessione dei contributi per miglioramenti fondiari facoltativi*, previsti dalle leggi sulla bonifica integrale, elevati alla misura del 50 per cento delle spese di miglioria da sussidiare;

3) la *concessione di contributi sino al 75 per cento sulle spese per stipendi e sulle spese di ufficio alle aziende speciali per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali* dei Comuni, ai consorzi fra Comuni, costituiti per gli stessi scopi, e agli enti previsti dall'articolo 150 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, (università agrarie, comunanze, partecipanze e società di antichi originari), qualora detti enti assumano compiti di propaganda e di assistenza tecnica nel campo forestale, agrario e zootecnico;

4) la *anticipazione di fondi per l'esecuzione di studi e ricerche interessanti l'economia montana e per la redazione dei piani diretti ad un più razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali*.

5) l'*intensificazione dell'attività dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali* attraverso l'acquisto di terreni nudi, cespugliati o comunque atti al rimboschimento, e attraverso lo esproprio, da parte dell'Azienda stessa, dei terreni rimboschiti a totale carico dello Stato. Si propone perciò di mettere a disposizione dell'Azienda la somma di lire 9 miliardi in 5 anni

e si prevede altresì la concessione di mutui per altri 5 miliardi di lire;

6) l'*estensione a tutti i territori montani delle esenzioni e agevolazioni fiscali* oggi vigenti in materia di imposta sui terreni e sui redditi agrari e sui contributi unificati, per i territori montani più alti.

* * *

Per quanto concerne la difesa montana il disegno di legge afferma due principi di rilevante importanza: la costituzione *obbligatoria* degli organi per la gestione dei beni silvo-pastorali, previsti dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e la istituzione dei *consorzi di prevenzione*.

La costituzione d'ufficio delle aziende speciali e dei consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici collettivi risponde ad una sana e durevole esigenza. Infatti, là dove, in applicazione del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, questi organi furono volontariamente costituiti, essi hanno conseguito le finalità previste dal legislatore. Si tratta, quindi, di insistere su tale soluzione, data la impossibilità di attuare, almeno per il momento, quegli altri interventi previsti dalla vigente legislazione forestale con i quali lo Stato si sostituisce nella gestione dei beni silvo-forestali agli enti interessati attraverso la istituzione delle « condotte » agrarie e dei « distretti amministrativi ». Sembra perciò opportuna la disposizione che attua una soluzione intermedia fra la libera iniziativa degli enti e l'intervento diretto dello Stato con propri organi: e cioè la costituzione d'ufficio e il finanziamento parziale di quegli organismi che gli enti stessi potrebbero costituire di spontanea volontà.

I consorzi di prevenzione, previsti dall'articolo 14 del disegno di legge ministeriale, sono *nuovi organismi* che vengono chiamati a prescrivere le opere e gli interventi di competenza privata necessari alla buona regolazione delle acque ed a fissare gli indirizzi culturali e le opere e le attività di miglioramento del suolo in quanto indispensabili alla stabilità del terreno e al buon regime degli scoli. Inoltre il consorzio di prevenzione può eseguire direttamente le opere di competenza privata che, interessando più fondi appartenenti a diversi proprietari,

richiedano di essere coordinate sia nelle modalità sia nel tempo della esecuzione. Il Consorzio, infine, può surrogarsi ai proprietari inadempienti nella esecuzione delle opere e degli interventi stabiliti dalle « prescrizioni » da esso formulate, nonchè nella manutenzione delle opere stesse.

* * *

L'attuale carenza legislativa in materia di *bonifica di territori montani*, spiega perchè una parte importante del disegno di legge sia dedicata a disciplinare l'attività di bonifica in tali territori.

Per l'attuazione della bonifica montana il disegno di legge, in analogia a quanto previsto dal testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, stabilisce:

1) La *classificazione in comprensori di bonifica montana* di quei territori che, a causa dell'accentuato degradamento fisico e del grave dissesto economico, non siano suscettibili di una proficua trasformazione, senza il coordinamento delle attività pubbliche e private;

2) La creazione dell'organo pubblico che deve operare nell'àmbito del comprensorio: il *Consorzio di bonifica montana*, costituito fra i proprietari degli immobili che traggano beneficio dalla sistemazione, con il compito di eseguire e mantenere le opere di sistemazione dei territori montani. I consorzi di bonifica montana richiamano da vicino i consorzi di bonifica previsti dal testo unico del 1933 e quindi, opportunamente, il disegno di legge rinvia, per la disciplina della loro attività, ai consorzi di bonifica ordinari;

3) La disciplina dell'intervento pubblico e dell'azione privata nell'àmbito del comprensorio sulla base di un piano generale di bonifica, contenente il progetto di massima delle opere pubbliche di competenza dello Stato e le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura, la cui attuazione resta di competenza dei privati, ed obbligatoria per essi, una volta che il piano generale sia stato approvato;

4) La determinazione delle opere di bonifica di competenza dello Stato e delle opere di competenza dei privati;

5) La ripartizione delle spese inerenti alla esecuzione delle opere pubbliche — in modo che ai privati sia addossato il minor onere possibile — e l'aumento, sino al 50 per cento, del contributo che può essere concesso ai privati, per la esecuzione di quelle opere che rientrano nella loro sfera di competenza;

6) La possibilità che il consorzio si sostituisca al proprietario che ritardi o sia inadempiente nell'attuazione delle direttive fondamentali di trasformazione dell'agricoltura, in modo che dall'inerzia del privato interessato non possa derivare un danno per tutti i proprietari riuniti in consorzio. Il disegno di legge prevede inoltre, nei casi più gravi, la possibilità di un esproprio totale o parziale del fondo quando il privato non adempia agli obblighi della trasformazione;

7) La determinazione dei compiti e degli oneri relativi alla esecuzione e alla manutenzione delle opere.

* * *

Il disegno di legge detta, infine, alcune disposizioni di varia natura fra le quali merita particolare attenzione quella concernente le funzioni della attuale Direzione generale delle foreste presso il Ministero dell'agricoltura. L'articolo 39 del disegno di legge ministeriale prevede, infatti, che la predetta Direzione assuma, con la nuova denominazione di *Direzione generale per l'economia montana e per le foreste*, il compito di coordinare tutte le attività contemplate dalla legge.

La Commissione ha proceduto all'esame del disegno di legge e dopo lunghe discussioni è pervenuta all'approvazione di un nuovo testo; il quale, fermi restando i principi posti a base del disegno di legge governativo, contempla una diversa redistribuzione della materia, suddivisa in sei distinti titoli, che raggruppano le disposizioni fra loro omogenee. Si è proceduto altresì a fondere le disposizioni che non avevano ragione di stare separate ed a sopprimere gli articoli che ripetevano disposizioni già sancite in altra parte del testo.

Delle innovazioni e delle modifiche apportate, si dà ragione nei paragrafi che seguono.

III. - LA DEFINIZIONE DEI TERRITORI MONTANI.

Il primo compito fondamentale è stato quello di definire i territori montani, per determinare così la zona di applicazione della legge.

Tale compito, da assolvere con criteri obiettivi, controllabili e nello stesso tempo abbastanza rigidi per non cadere nell'errore ormai tradizionale di disperdere pochi fondi su di un immenso territorio, è stato affidato alla legge, la quale ne affida la esecuzione alla Commissione censuaria centrale.

Se non è difficile, in una situazione locale bene individuata, intendersi su ciò che si debba ritenere per montagna, è invece quanto mai ardua la ricerca di una discriminazione valida per tutto il Paese, nelle sue infinite combinazioni ambientali; tanto più che nella multiforme realtà economica ed orografica italiana non esiste un piano che precisamente separi la montagna dal sottostante territorio. Così, la prima idea è stata quella di ricercare, zona per zona, la linea che individuasse esattamente la montagna: ma una ricerca simile non avrebbe potuto essere compiuta in sede legislativa e inoltre, il caso per caso, non avrebbe permesso l'applicazione di quei criteri di obiettività meccanica apparsi preminenti su quelli della stessa precisione della definizione.

Scartata perciò la ricerca casistica — e quindi la molteplicità delle definizioni di territorio montano — non apparve più sostenibile la tesi di assumere come territorio montano, ai fini della applicazione della legge, quello così definito dal Catasto agrario del 1929. E ciò perché, se tale definizione, consacrata ormai in un documento ufficiale, formalmente poteva corrispondere al criterio della obiettività e del facile controllo, nel merito essa appariva la *risultante di una serie di criteri non rigorosamente definiti all'atto stesso della catastazione e quindi diversi da caso a caso e non facilmente verificabili da chi ne avesse avuto motivo.*

Occorre inoltre ricordare che il disegno di legge in questione si ispira alla contemporanea considerazione del fatto orografico con quello della povertà economica, che di regola caratterizza i territori montani.

Di tutto ciò non si è sempre tenuto conto nei criteri che condussero alla delimitazione della regione agraria di montagna, nel Catasto agrario.

Per analoghi motivi e per il criterio con cui si è fatto luogo alla delimitazione dei *bacini montani* (previsti dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e dalle precedenti leggi del 1910 o del 1912, onde all'espressione « bacino montano » in alcuni casi corrisponde, ad esempio, un piccolo comprensorio di rimboschimento di dune marine) è stata scartata la tesi di assumere come territorio di applicazione delle nuove norme di legge, quello classificato nei bacini montani. Infatti, i criteri seguiti nell'individuare il bacino montano, trascurando, per ben giustificate esigenze tecniche, le ripartizioni amministrative, non avrebbero potuto offrire alla legge della montagna, una base di facile e perequata applicazione, data l'incertezza che ancor oggi esiste circa il preciso andamento dei limiti di alcuni bacini e il diverso sviluppo raggiunto da siffatta delimitazione nelle singole regioni italiane.

A questo punto, il problema della definizione dei territori montani, poneva i seguenti quesiti: 1) scelta di territori obiettivamente definiti e ben individuati fisicamente e amministrativamente; 2) discriminazione, tra tali territori, di quelli che unissero alle caratteristiche orografiche condizioni economiche tali da giustificare l'intervento dello Stato.

Al primo punto si è inteso rispondere scegliendo, invece dei *Comuni amministrativi*, i *Comuni censuari*; i quali, pur essendo come quelli chiaramente circoscritti nei documenti pubblici e ufficiali delle Commissioni censuarie, offrono, in alcuni casi, la possibilità di distinguere all'interno stesso del territorio di un Comune amministrativo la parte di esso che meglio risponde ai criteri di cui al punto 2).

Al secondo punto si è inteso rispondere scegliendo quei Comuni censuari il cui territorio è integralmente situato al di sopra dei 600 metri sul livello del mare e quegli altri Comuni censuari il cui territorio, essendo a cavallo della curva di livello 600, presenta tra il punto di massima e il punto di minima altitudine una escursione di 600 metri. Sia gli uni sia gli altri poi, debbono avere un imponibile per ettaro

massimo, risultante dalla somma degli imponibili dominicale e agrario, non superiore alle lire 2.400.

Alla determinazione dei criteri relativi al secondo punto sono state mosse diverse obiezioni riguardanti le une il parametro altimetrico adottato, le altre il parametro economico; queste ultime obiettavano in sostanza che la definizione dello stato economico di un determinato Comune, fatta esclusivamente sulla base degli imponibili fondiario ed agrario, rischiava di essere incompleta ed inesatta. Il che, se in ipotesi è senz'altro ammissibile, nella realtà contrasta con la natura dell'economia dei Comuni montani che vivono, salvo rare eccezioni, quasi unicamente delle risorse del suolo.

Più gravi apparivano le obiezioni mosse al criterio del dislivello altimetrico adottato in quanto, si diceva, potrà darsi il caso che un

Comune, il cui territorio si estenda dal livello del mare fino ad una quota di poco superiore ai 600 metri godrà delle disposizioni di favore, mentre ne resterà escluso un Comune il cui territorio vada da quota 500 a quota 1050.

Alla logica di questa obiezione, come a quella che prevedeva gravi sperequazioni tra regione e regione in conseguenza dell'adozione di un unico parametro per tutto il Paese, non poteva rispondersi che con i concreti dati dell'esperienza. A tale fine è stata compiuta una prima classificazione dei territori comunali montani, in base: 1) al Catasto agrario; 2) al presente disegno di legge e 3) in base allo stesso disegno di legge, in cui però la misura dell'escursione altimetrica da 600 metri è aumentata a 800 metri.

Le risultanze dell'applicazione dei suddetti tre criteri appaiono in sintesi nel seguente prospetto:

LA MONTAGNA ITALIANA SECONDO LE DEFINIZIONI

CIRCOSCRIZIONI	del Catasto agrario				del disegno di legge n. 2054 (accettato dalla Commissione)				dello stesso disegno di legge modificato per quanto riguarda l'escursione altimetrica (800 metri) (proposto dal relatore)			
	Superficie agraria e forestale (in migliaia di ettari)	Comuni interes- sati	Popola- zione interes- sata	Superficie agraria e forestale	Comuni interes- sati	Popola- zione interes- sata	Superficie agraria e forestale	Comuni interes- sati	Popola- zione interes- sata	Superficie agraria (in migliaia di ettari)	Comuni interes- sati	Popola- zione interes- sata
				% (1)			% (1)			% (1)		% (1)
Italia settentrionale	4.921	46,0	34,0	22,5	4.804	42,6	27,6	11,9	4.586	40,7	25,5	10,9
Italia centrale	2.070	37,5	35,3	25,0	1.696	30,5	26,2	14,9	1.323	23,8	22,4	11,8
Italia meridionale	2.570	37,0	38,6	26,0	2.268	32,3	30,4	16,7	1.836	26,1	23,2	12,9
Italia insulare	1.070	22,5	28,7	22,0	1.630	34,2	25,4	18,2	1.250	26,2	18,2	14,9
Italia	10.631	38,0	34,8	22,5	10.398	36,3	27,9	14,5	8.995	31,4	23,9	12,0

(1) % sui dati complessivi relativi a ciascuna circoscrizione.

Il disegno di legge, come i dati riportati dimostrano, si è attenuto, rispetto alla definizione del catasto agrario, non solo ad un giusto criterio *restrittivo* — suggerito dalla necessità di non diluire troppo i fondi a disposizione — ma anche ad un criterio *perequativo* nei confronti delle singole circoscrizioni.

Il primo risultato appare dalla riduzione operata sulla superficie territoriale, sul numero dei Comuni e sulla relativa popolazione, che passano a rappresentare dal 38 per cento, 34,8 per cento e 22,5 per cento rispettivamente il 36,3 per cento, il 27,9 per cento ed il 14,5 per cento.

Il secondo risultato appare quando si consideri la diversa incidenza con la quale tale riduzione opera nei confronti delle singole circoscrizioni.

La modesta riduzione territoriale, che per le isole si trasforma addirittura in un incremento, rispetto alla notevole riduzione percentuale della popolazione, dice che sono stati eliminati i Comuni ad elevata densità di popolazione, mentre sono rimasti, o talvolta inclusi *ex-novo*, i Comuni che su ampie superfici riescono a mantenere, con le scarse risorse, una popolazione ridotta. Siffatta correlazione può darci qualche garanzia sulla rispondenza del criterio adottato.

E basti al discorso l'esempio che, mentre nel Nord cadeva, per il criterio adottato, il comune di San Remo incluso dal catasto agrario nella regione di montagna della Liguria occidentale, nel Mezzogiorno entravano a far parte del territorio di applicazione della legge i comuni della Presila cosentina.

Con la definizione di territorio montano espressa nell'articolo 1, si ritiene di aver corrisposto, in misura soddisfacente, alle esigenze già precise. La Commissione, tuttavia, conscia degli inevitabili errori propri di qualsiasi strumento meccanico, ha accolto la facoltà, già parzialmente espressa nel testo governativo, per la quale la Commissione censuaria centrale può includere nell'elenco dei territori montani anche Comuni che, pur non avendo i requisiti esposti nel primo comma dell'articolo, presentino condizioni economico-agrarie simili a quelle dei Comuni che tali requisiti posseggono.

IV. - LE DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

Il disegno di legge contiene una serie di disposizioni di cui potranno avvalersi le popolazioni e gli enti interessati, e getta le basi per un più proficuo orientamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Lo stimolo e l'incoraggiamento della privata attività si consiglia anzitutto con la concessione di mutui di miglioramento per aziende agricole, zootecniche ed artigiane.

La Commissione ha proposto di allargare il campo dei beneficiari dei mutui — in modo che possano usufruirne coltivatori diretti, piccoli proprietari, piccoli e medi allevatori ed artigiani, singoli o associati — e di stabilire che i mutui siano concessi non solo per lo sviluppo delle aziende ma anche per l'impianto di nuove iniziative. La Commissione ha, inoltre, ritenuto opportuno ridurre dal 5 per cento al 4 per cento l'ammontare della quota annua di ammortamento e di interessi.

Ben conscia degli oculati criteri di amministrazione, sempre seguiti dagli istituti di credito agrario nell'erogazione del pubblico denaro, la Commissione si è poi preoccupata che le disposizioni finanziarie di favore *potessero rimanere inoperanti* qualora gli istituti di credito non trovassero la sussistenza di quelle condizioni di garanzia, che essi considerano il presupposto per la concessione del mutuo. A tal fine la Commissione ha deliberato di introdurre, anche nel sistema del credito agrario di miglioramento, l'istituto della garanzia statale sui finanziamenti, già sperimentato con successo nella concessione di determinati finanziamenti industriali da parte di istituti ed enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare (ad esempio: decreto legislativo 1º novembre 1944, n. 3267; decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598).

La Commissione ritiene che la concessione della garanzia dello Stato non debba far temere che i fondi stanziati siano erogati senza discernimento e senza l'osservanza di quelle cautele che debbono presiedere all'erogazione di denaro pubblico. Mentre, infatti, non si può prescindere dalla tradizionale serietà con cui agiscono gli Istituti di credito agrario, occor-

re rilevare che la garanzia dello Stato non sottrae totalmente l'istituto mutuante ai rischi del finanziamento, essendo limitata al 70 per cento della perdita, restando il 30 per cento a carico dell'istituto. Con questo sistema la Commissione confida di aver contemperato le due esigenze, di un trattamento di favore per le zone montane e della tutela del pubblico risparmio.

Analoga preoccupazione ha indotto la Commissione ad inserire nell'articolo 2 del disegno di legge la norma in base alla quale alle operazioni di credito concernenti immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli ma dell'articolo 6 del regio decreto 5 maggio 1910, n. 472. Come è noto, il comma citato stabilisce che nelle operazioni di mutuo « gli immobili destinati al servizio di un'industria vengono accettati a garanzia per il valore che possono avere detratto l'importo della spesa che potrebbe occorrere per ridurli ad uso comune ». È da rilevare che questa agevolazione è contenuta anche dall'articolo 17 della legge 10 agosto 1950, n. 646, che istituisce la Cassa per il Mezzogiorno.

Nell'articolo 3 del disegno di legge la Commissione ha ritenuto opportuno raccogliere tutte le disposizioni concernenti i sussidi ed i concorsi dello Stato per opere di miglioramento fondiario, di quelle opere cioè che il proprietario intende eseguire indipendentemente dagli obblighi della bonifica.

L'articolo in esame intende pervenire al risultato auspicato agendo in tre direzioni diverse: *a)* estensione ai territori montani delle agevolazioni e dei sussidi previsti dalla vigente legislazione forestale solo per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico (I comma); *b)* aumento, per i territori montani, del limite massimo (dal 38 al 50 per cento) dei contributi per opere di miglioramento fondiario già previsti dalla vigente legislazione sulla bonifica (II comma); *c)* introduzione di nuove categorie di opere di miglioramento fondiario che vengono ammesse al contributo dello Stato (III comma).

Speciali disposizioni detta il disegno di legge per la gestione produttivistica dei patrimoni silvo-pastorali degli enti pubblici e per l'atti-

vità dell'Azienda di Stato per le foreste demaniale.

Alla prima finalità risponde l'articolo 4 del disegno di legge che aumenta il livello massimo e fissa, nel contempo, il livello minimo dei contributi concessi — per le spese di ufficio e per gli stipendi al personale tecnico e di custodia — alle aziende speciali, ai Consorzi e agli altri organismi considerati dalla vigente legislazione forestale, qualora essi, oltre alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli appartenenti agli enti (compito questo già di per sé importantissimo dato l'attuale stato di abbandono in cui sono lasciati questi beni), assumano anche compiti di aggiornamento e di assistenza tecnico-forestale, agraria e zootechnica alle popolazioni montane.

L'aumento dei contributi e la possibilità di concederli anche per le spese del personale di custodia consentirà di dare un notevole incremento alla costituzione di questi organismi, sinora sorti in pochi casi, stante l'inadeguato aiuto concesso dalla legislazione vigente.

Per quanto concerne l'Azienda di Stato — che dovrà assumere una funzione importantsima nel quadro della nuova legislazione per la montagna — il disegno di legge ha inteso fornirle i mezzi finanziari occorrenti ad una intensificazione della sua attività (articolo 6). Viene pertanto autorizzata una spesa complessiva, entro un quinquennio, di 9 miliardi di lire per l'acquisto di terreni nudi, cespugliati o anche parzialmente boscati atti al rimboschimento e la concessione di mutui di favore, per gli stessi scopi, sino al limite massimo di 1 miliardo annuo per 5 anni.

La Commissione, peraltro, ha inteso riaffermare la funzione economica dell'Azienda ed ha perciò inserito nell'articolo in esame la disposizione che i terreni acquistabili dalla Azienda stessa possono essere anche quelli idonei alla formazione di prati e di pascoli e non solo al rimboschimento, anche se situati al di fuori dell'ambito del territorio montano.

La Commissione ha inoltre affrontato il problema del coordinamento fra l'attività svolta dall'Azienda ai fini del rimboschimento e l'attività svolta dal Ministero del lavoro, in forza della legge 29 aprile 1949, n. 264, che disci-

plina l'istituzione dei cantieri di rimboschimento.

Scartata l'idea di devolvere la competenza su tale materia esclusivamente all'Amministrazione delle foreste, dato che le finalità, assolte dai cantieri di rimboschimento — e cioè la lotta contro la disoccupazione — ne fanno uno strumento strettamente connaturato alle funzioni proprie del Ministero del lavoro, si è ritenuto che, ciononostante, l'attività dei cantieri non potesse non essere coordinata con quella di tutela, conservazione e sviluppo del patrimonio forestale che il disegno di legge prevede; a tale fine la Commissione ha approvato un comma aggiuntivo dell'articolo 6 con il quale si stabilisce che per il rimboschimento e la sistemazione dei territori acquistati dall'Azienda (ai sensi del primo comma dell'articolo 6) viene riservato a disposizione dell'Azienda stessa un quarto delle somme annualmente stanziate nel bilancio del Ministero del lavoro per l'apertura di cantieri-scuola di rimboschimento. Con detti fondi l'Azienda, direttamente e in deroga alla procedura prevista dalla legge, aprirà cantieri nei territori di sua proprietà.

Per la migliore gestione dei terreni boscati il disegno di legge prevede poi la possibilità dell'esproprio, da parte dell'Azienda, dei terreni comunque rimboschiti a totale carico dello Stato, quando siano contigui a terreni di proprietà dell'Azienda oppure costituiscano un comprensorio boscato di estensione sufficiente a giustificare la creazione di una unità tecnica amministrativa autonoma della Azienda stessa, oppure ancora quando possano essere convenientemente assunti in gestione da un suo ufficio locale.

Il titolo I del disegno di legge, nel nuovo testo approvato dalla Commissione, si chiude con l'articolo 9 che estende ai territori montani le vigenti agevolazioni fiscali in materia di imposta sui terreni e di imposta sui redditi agrari.

La Commissione ha ritenuto opportuno di attuare in questi territori l'auspicata esenzione dai contributi agricoli unificati, già prevista per i Comuni situati al di sopra degli 800 metri sul livello del mare dalla legge 13 giugno 1942, n. 1063. È questa una esigenza ben sentita dagli agricoltori delle zone montane, dato

che il peso dei contributi agricoli unificati è in alcuni casi veramente insopportabile dalla depressa economia della montagna.

V. - LA DIFESA DELLA MONTAGNA.

L'articolo 9 prevede l'eventualità che, nella carenza degli enti pubblici proprietari di beni silvo-pastorali, lo Stato intervenga direttamente, costituendo d'ufficio le *aziende speciali* e i *consorzi* per la gestione di tali beni. La Commissione ha inoltre inserito nello stesso articolo 9 una disposizione, in base alla quale il provvedimento di costituzione obbligatoria fissa la misura e la durata del contributo previsto dall'articolo 4 del disegno di legge; e ciò ad evitare che siano costituiti organismi, senza nel contempo provvedere ai mezzi finanziari per il loro funzionamento. Inoltre, il disegno di legge prevede l'istituzione del *consorzio di prevenzione*; l'istituzione di questo nuovo organismo rappresenta l'accoglimento di un voto espresso da numerosi congressi forestali.

I consorzi di prevenzione godono degli stessi aiuti finanziari previsti dal disegno di legge per le aziende speciali e per i consorzi di gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici.

La Commissione ha ritenuto che non fosse opportuno attribuire a questi nuovi organismi troppe funzioni, sia per il fatto che si tratta di nuovi organismi, dei quali solo l'esperienza potrà indicare i limiti dell'attività, sia per la necessità di inquadrarli subito, con norme semplici e chiare, nella funzione essenziale che consiste nella prescrizione delle opere e degli interventi di competenza privata necessari alla buona regolazione delle acque, e di quelli diretti a conservare la stabilità del terreno ed a prevenirne il degradamento.

VI. - LA BONIFICA MONTANA.

Il problema della montagna non si esaurisce in questi interventi. Vi sono, infatti, zone di montagna ove la trasformazione ambientale e il mutamento della struttura economica non potrebbero essere conseguiti se non attraverso una più decisa azione dello Stato e il coordinamento di tutte le attività. A tal fine il disegno

di legge prevede (articolo 14), in analogia a quanto disposto dalla vigente legislazione sulla bonifica integrale, la delimitazione e la classificazione, su richiesta della maggioranza dei proprietari o di un qualsiasi ente interessato, in comprensori di bonifica montana di quei territori che presentino date condizioni.

È evidente che, in via normale, tali comprensori comprenderanno solo territori considerati montani sulla base dei criteri indicati nel Titolo I. La Commissione, tuttavia, tenendo conto che spesso delimitazioni di comprensori irrazionalmente compiute, senza tener conto dei nessi che legano una zona ad un'altra, hanno compromesso il buon esito della bonifica, ha approvato un comma aggiuntivo, che consente di integrare i comprensori di bonifica montana anche con territori che a norma dell'articolo 1 non potrebbero essere considerati montani ma la cui sistemazione è indispensabile alla funzionalità di tutto il complesso di opere previsto per il comprensorio.

Nell'individuare i nuovi comprensori non di rado ci si troverà di fronte a territori già classificati ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, oppure a bacini montani individuati ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267: opportunamente, quindi, il disegno di legge stabilisce (articolo 15) che *entro il termine di 6 mesi* il Ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro, determini non solo quali comprensori di bonifica ma anche quali bacini (testo della Commissione) abbiano le caratteristiche dei comprensori di bonifica montana e debbano essere regolati dalle norme stabilite dalla nuova legge.

Nei territori così delimitati un nuovo organismo viene creato per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di sistemazione. Trattasi del Consorzio di bonifica montana, costituito tra i proprietari interessati per iniziativa degli stessi o degli enti pubblici (articolo 16). In considerazione del fatto che in montagna la proprietà è in generale estremamente frazionata e sovente addirittura polverizzata, la Commissione ha ritenuto opportuno di stabilire — con apposita disposizione — che quando la libera iniziativa non porti alla formazione del Consorzio, a ciò si provveda d'ufficio.

Alla bonifica montana si provvede sulla base di un Piano generale di bonifica, comprendente il progetto di massima delle opere pubbliche di competenza dello Stato e l'indicazione delle opere di miglioramento fondiario, di competenza dei privati (articolo 17). In armonia con le finalità del disegno di legge, si è ritenuto che tutta la progettazione debba essere informata alla necessità pregiudiziale del consolidamento del suolo e della regimazione delle acque e in tal senso è stato approvato un emendamento all'articolo 17.

La Commissione, inoltre, conscia di quali gravi difficoltà ed incertezze applicative sia tuttora fonte la mancanza dei piani generali di bonifica per i comprensori previsti dalla legge del 1933, ha riaffermato tassativamente che tali piani vengano eseguiti per i comprensori montani ed ha stabilito che — ferma restando, in via normale, la redazione del piano a mezzo della concessione assentita al Consorzio dei proprietari — il Ministero dell'agricoltura d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, in difetto dell'iniziativa dei possibili concessionari, provveda direttamente agli studi e alle ricerche preliminari nonché alla redazione del piano.

Stante l'importanza degli effetti giuridici che il piano comporta, l'approvazione è demandata al Ministero dell'agricoltura di concerto con il Ministero dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici (articolo 18). Poichè, peraltro, sarebbe vano pensare alla sistemazione di un comprensorio di bonifica montana prescindendo dalla sistemazione di tutto il bacino idrografico, la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire che all'atto dell'approvazione del piano il Ministero proceda al coordinamento delle opere in esso previste con le opere di difesa idraulica, eseguite o da eseguire direttamente dal Ministero dei lavori pubblici in altre parti del bacino e con quelle contenute in piani relativi a comprensori di bonifica classificati, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nell'ambito dello stesso bacino idrografico. Si potrà, in tal modo, attuare quel coordinamento tra la sistemazione dei terreni di pianura e la sistemazione della collina e del monte la cui mancanza ha spesso determinato il fallimento della bonifica.

Gli effetti giuridici dell'approvazione del piano di bonifica sono noti: l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario diviene non più una facoltà dei privati ma un obbligo, la cui inosservanza li sottopone a determinate sanzioni. La Commissione ha suggerito che, con il decreto d'approvazione del piano, vengano fissate la misura del sussidio concesso ai proprietari per l'esecuzione delle opere obbligatorie, il termine per la presentazione dei progetti esecutivi e per l'esecuzione delle opere. Il Ministero potrà in tal modo disporre, in sede di approvazione dei piani, di un quadro preciso delle occorrenze finanziarie e dei tempi tecnici di esecuzione delle opere e potrà adeguarvi le proprie disponibilità.

Il disegno di legge ha tenuto inoltre conto delle difficoltà in cui verrebbero a trovarsi i piccoli proprietari, nel caso in cui dovessero provvedere alla redazione del progetto esecutivo delle opere di loro competenza. La Commissione ha pertanto stabilito che nel caso di piccole proprietà (cioè con reddito dominicale complessivo inferiore a lire 5.000), su richiesta degli interessati, provveda il Consorzio (articolo 18).

Fondamentale resta l'attribuzione delle opere di bonifica montana alla categoria delle opere pubbliche o alla categoria delle opere private (articolo 19 del disegno di legge, che sostituisce l'articolo 8 del testo governativo). In base al nuovo testo, sono comprese nella categoria delle opere pubbliche, oltre a quelle già previste dalla legislazione vigente sulla bonifica, anche alcune opere, tipiche della bonifica montana, che, data l'estrema polverizzazione della proprietà nelle zone di montagna, è opportuno siano di competenza dello Stato.

Per quanto concerne il regime finanziario delle opere pubbliche — disciplinato dall'articolo 20 del disegno di legge — ferme restando le disposizioni vigenti che stabiliscono che alcune sono a totale carico dello Stato, la Commissione ha ritenuto opportuno elevare per le altre l'intervento statale nella spesa dal 75 per cento all'84 per cento, e al 92 per cento nel caso di opere eseguite nel Mezzogiorno, nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella Maremma toscana e nel Lazio. Ciò in analogia a quanto prevede la legge del 1933 per i comprensori di prima

categoria: soltanto che, nel caso attuale, la giustificazione ad un maggiore onere per lo Stato viene tratta, anziché dalla finalità di colonizzazione, dalla povertà delle popolazioni montane, per le quali è sempre estremamente oneroso il pagamento del residuo importo del costo dell'opera pubblica.

Disciplinati questi aspetti fondamentali della bonifica, il disegno di legge si occupa della dichiarazione di pubblica utilità (articolo 21), delle opere private di interesse comune (articolo 22), della sostituzione del Consorzio di bonifica ai proprietari inadempienti (articolo 23), dell'espropriazione per inadempienza (articolo 24) e dell'esecuzione delle opere di competenza statale (articoli 25 a 36).

Trattasi di una serie di articoli che tendono ad eliminare gli ostacoli che potrebbero frapporsi alla coordinata esecuzione nel tempo e nello spazio del piano generale di bonifica.

Per quanto concerne la manutenzione delle opere, delle quali sia stato accertato il compimento, la Commissione, tenuto conto dei problemi sorti durante l'applicazione della legislazione sulla bonifica integrale, ha inteso sottolineare la necessità che tutte le opere pubbliche, una volta ultimate, passino subito in manutenzione; e a tal fine si è preoccupata di precisare gli enti cui tale compito dovrà incomberre per ovviare a quelle incertezze e a quegli sterili conflitti di competenza che talvolta hanno portato all'abbandono di non poche opere di bonifica.

VII. - IL PIANO FINANZIARIO.

Uno degli aspetti più positivi del disegno di legge in esame è rappresentato dal piano di spesa pubblica per un totale di 32 miliardi di lire che, se pure modesto di fronte all'entità di problemi da risolvere, consentirà tuttavia agli organi incaricati dell'attuazione della legge, di avviare subito, su una base finanziaria consolidata, la propria opera.

Le considerazioni già fatte in merito al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 ed alla sua parziale inefficacia, proprio per la mancanza di un piano finanziario, dispensano di sottolineare l'importanza della questione.

Anche se la somma di 32 miliardi da erogare in un quinquennio è ben lungi dal soddisfare

le esigenze che un programma per la montagna comporta, l'autorizzazione di spesa rappresenta un notevole progresso. Non bisogna dimenticare, d'altra parte, che, nello stesso periodo, verranno anche erogate per la montagna le somme a disposizione della Cassa per il Mezzogiorno e per le aree depresse del Centro-Nord, nonchè i fondi per i cantieri di rimboschimento, un quarto dei quali verrà direttamente amministrato dall'Azienda speciale per le foreste demaniali.

La Commissione ha ritenuto opportuno diminuire da 14 a 9 miliardi l'ammontare dell'autorizzazione di spesa prevista dal testo governativo per la concessione dei mutui di miglioramento, previsti dall'articolo 2. Le somme così risparmiate sono andate ad aumentare il fondo per le opere pubbliche e private di miglioramento.

L'articolo 31 (testo della Commissione) stabilisce in maniera organica le autorizzazioni di spesa. Da esso risulta che i 32 miliardi stanziati nel quinquennio dal 1952-1953 al 1956-1957 sono così ripartiti:

- 9 miliardi per mutui speciali;
- 9 miliardi per l'Azienda di Stato per le foreste demaniali;
- 7 miliardi per opere pubbliche di bonifica montana;
- 7 miliardi per contributi;

-
- 32 miliardi di stanziamento totale.

A questa somma bisogna aggiungere i 5 miliardi di mutui che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata a contrarre.

Questo piano finanziario è integrato dall'articolo 32 che detta disposizioni per la concessione di mutui ordinari. Infine, va rilevato che la Commissione ha esteso ai Consorzi di bonifica montana le disposizioni degli articoli 78, 79, 80 e 81 del testo unico della bonifica.

In merito a questi ed agli altri aspetti finanziari del disegno di legge la Commissione Finanze e tesoro non ha nulla da osservare.

VIII. - LA DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA MONTANA E LE FORESTE - LE AGEVOLAZIONI FISCALI.

Sembrava necessario attribuire ad un unico organo i compiti di coordinamento e di direzione delle attività montane; perciò il disegno di legge stabilisce che tali funzioni siano esercitate dall'attuale Direzione generale delle foreste che dovrà adeguarsi ai nuovi compiti e assumere la nuova denominazione di Direzione generale per l'economia montana e le foreste.

* * *

Oltre alle agevolazioni fiscali concesse ai privati proprietari di montagna, illustrate nei paragrafi precedenti, il disegno di legge prevede (articolo 35) la concessione di agevolazioni fiscali per la costituzione e per il funzionamento dei Consorzi previsti dal disegno di legge. La Commissione, in considerazione degli scopi per cui tali agevolazioni fiscali sono concesse, ha soppresso il termine di validità, fissato in sei anni dal testo governativo.

* * *

La Commissione ha avuto più volte occasione di soffermarsi, nel corso dell'esame del disegno di legge, sul fenomeno, comunissimo nelle zone di montagna, della polverizzazione e della frammentazione della proprietà privata. Pur essendo conscia che tale problema può essere risolto in un quadro più vasto di interventi statali ha ritenuto opportuno approvare un articolo aggiuntivo (articolo 36), per favorire i trasferimenti di proprietà fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di piccole proprietà.

Potrebbe obiettarsi che una recente disposizione di legge approvata dal Parlamento (legge 20 ottobre 1951) ha già stabilito che sono registrati a tassa fissa gli atti di permute di proprietà terriere fatte a scopo di arrotondamento delle proprietà di una o dell'altra parte contraente, aventi un valore massimo di 500.000 lire. C'è da osservare tuttavia che non è opportuno limitare le agevolazioni alle sole permute, e che dato il prezzo di affezione dei terreni di montagna, non è opportuno condizionare la con-

cessione delle agevolazioni fiscali ad un limite di valore che raramente potrebbe corrispondere alle necessità, obiettivamente accertate, della operazione.

IX. - CONCLUSIONI.

Si può concludere affermando che il disegno di legge in esame costituisce, nella sua essenza, il testo per la *bonifica integrale della montagna*. Che questa specificazione fosse necessaria è dimostrato dal fatto che tra i comprensori di bonifica, quelli di montagna sono tra i più arretrati sia nello sviluppo delle opere pubbliche sia in quello delle opere private.

La legge generale di bonifica, dato il regime fondiario della montagna italiana e la gravità del suo dissesto fisico ed economico, ha dimostrato di non essere in grado di risolvere gli specifici problemi.

L'avere elevato l'onere statale per la esecuzione delle opere pubbliche, perchè il contributo richiesto per esse ai privati, gravoso già in alcuni comprensori della stessa pianura, diventa insostenibile nella generalità delle situazioni montane; l'avere elevato fino al 50 per cento della spesa il concorso dello Stato nella esecuzione delle opere di miglioramento fondiario; l'avere riconosciuto all'Azienda demaniale per le foreste le più ampie facoltà di intervento in tema di quei rimboschimenti, cui spesso il privato non può, per ben giustificati motivi, essere sensibile; l'aver dato agli enti amministrativi, in particolare ai Comuni, un valido sostegno finanziario per gestire razionalmente i propri beni silvo-pastorali, costituiscono altrettante premesse e garanzie perchè i progetti di bonifica non rimangano soltanto dei pregevoli documenti di studio.

Con tali premesse, l'Amministrazione potrà avvalersi di tutte le facoltà, che già la legge

del 1933 le riconosce e che il presente disegno di legge amplia.

È però necessario che, contemporaneamente al decreto di classificazione di nuovi comprensori di bonifica montana (o all'atto in cui, secondo quanto prevede l'articolo 15, a un comprensorio già classificato o ad un bacino montano viene riconosciuto il titolo di comprensorio di bonifica montana) sia concesso agli enti più idonei il compito di formulare il piano generale di bonifica, o comunque venga chiaramente individuato l'organo dell'amministrazione che dovrà provvedervi per conto diretto dello Stato.

Ed è altrettanto necessario che all'atto dell'approvazione del piano, *vengano impegnate, comprensorio per comprensorio, le somme occorrenti alla esecuzione delle opere previste*, superando, così, uno dei punti più critici dell'attuale sistema. Il quale talvolta consente al privato di non osservare gli obblighi di trasformazione ed impedisce allo Stato di imporgliene l'adempimento, perchè esso non è in grado di corrispondergli il concorso finanziario stabilito dalla legge.

Avendo così adempiuto ai suoi doveri, lo Stato potrà con pieno diritto intervenire con quelle sanzioni alla cui tempestiva applicazione strettamente si lega la funzionalità del complesso convegno rappresentato dalla legislazione di bonifica.

Congegno così delicato e complesso da far rilevare che la norma giuridica non basti ad attivarlo. Occorre che essa sia sostanziata da una continua ed attenta azione degli organi e degli uomini chiamati ad applicarla: ed è nella fiducia che questa felice combinazione si attui, che la Commissione raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge.

MEDICI, relatore per la maggioranza.

LA DIFESA DEL SUOLO IN MONTAGNA

Plerumque damnosus torrentes corrivantur detracta collibus silva continere nimbus ac digerere consueta.

PLINIO, *Nat. Hist.*, XXXI, 30.

Il titolo « Provvedimenti in favore dei territori montani », che è stato dato al presente disegno di legge, aderisce perfettamente alla sua natura e ai suoi fini. Frutto di una lunga elaborazione, che si svolse con rimaneggiamenti e rifacimenti di varia origine e di varia tendenza attraverso quattr'anni, esso trae la origine prima dal bisogno di difesa della economia montana, ma è stato rifiuto e presentato alla discussione sotto il pungolo della palese necessità di una simultanea difesa del monte e del piano.

Le sagge norme che l'esperienza delle antiche età aveva tramandate, che ordini monastici avevano raccolte e arricchite, che la Serenissima repubblica di Venezia aveva codificate e Francia e Svizzera ed Austria e Germania completarono e sancirono per loro conto, si sono nuovamente imposte, da noi, al Governo e al Paese. Si sono imposte con una violenza di dimostrazione che non ha precedenti comparabili nella nostra storia, e che è prova e misura del dissesto fisico della montagna italiana e della gravità delle sue conseguenze.

È stato un brusco, doloroso risveglio, dopo una serie di anni in cui l'alterna vicenda dei cicli climatici ci aveva dato un periodo di scarsa piovosità, lungo abbastanza per addormentare l'opinione pubblica e far apparire più urgenti — in tempi così difficili come gli anni post-bellici — altre spese che non fossero quelle della sistemazione montana. Chi ammoniva era destinato inevitabilmente a rimanere inascoltato, a patire la duplice amarezza della

inutilità dei suoi sforzi e della funesta previsione che le leggi naturali gli imponevano, e ad avere poi, a disastri avvenuti, reso più cocente il dolore da uno sconsolato rimpianto. Emerge da questo un più assillante dovere, per lui, di trarre argomento dal doloroso risveglio affinchè ripercussione e conseguenza della sciagura sia non già uno sterile rimpianto ma un ravvedimento salutare, non solo un lenimento delle miserie immediate ma un effettivo attuarsi di provvedimenti idonei a evitare nuovi lutti e nuove rovine.

Punto di partenza è la constatazione che i bacini montani del nostro Paese si trovano oggi dissestati come non mai. Non vuol essere questa affermazione rimprovero per nessuno; vuole soltanto porre un dato di fatto, implicitamente riconosciuto del resto anche dallo stesso Presidente della Repubblica. La buona volontà dei funzionari preposti agli organi dello Stato intesi a conservare e reintegrare dove e come potevano quel tanto che una dilapidazione ultrasecolare aveva ancora lasciato della veste forestale d'Italia, non potè, nè poteva, resistere alla furia devastatrice di due grandi guerre e due dopoguerra. Nonostante la buona volontà dei legislatori e del Corpo forestale, per cause belliche, sociali, economiche, l'ultimo quarantennio segna un netto passivo per quanto riguarda il rivestimento e la consistenza delle nostre pendici e il regime delle acque.

Ce ne siamo accorti in ritardo. Un decennio di scarse piogge e di scarse nevicate, con eventi meteorici moderati anche nelle fasi eccezionali, e di conseguenza con crescite torrentizie e fluviali più simili a morbide che a piene, aveva mascherato il dissesto e cullata la opinione pubblica in una illusoria tranquillità. Ma

dopo le prime avvisaglie nel 1948, gli ultimi due anni hanno segnato un crescendo pauroso, così nell'andamento delle avversità climatiche come nelle calamità pubbliche che ne sono derivate.

Caratteri salienti del fenomeno sono stati:

1) la frequenza delle precipitazioni meteoriche di carattere eccezionale, con altezza di pioggia (o di neve) insolitamente forti rispetto al periodo di caduta; concentrandosi cioè in pochi giorni o addirittura in poche ore quanto, o più di quanto, cadeva normalmente in un mese;

2) la frequenza, o meglio la costanza, con cui eventi di tal genere hanno dato origine a piene rovinose;

3) la distribuzione di tali eventi in ogni regione d'Italia, dalla cerchia delle Alpi alla Calabria e dal Gargano alla Sicilia e alla Sardegna.

Simili caratteristiche obbligano necessariamente a risalire ad una causa generale, che dia ragione del mutato regime non in paragone con l'ultimo suaccennato decennio di siccità, ma in confronto con i periodi antecedenti.

Le vicende meteorologiche dipendono, è vero, da cause estremamente complesse, e di cui ci sono noti alcuni aspetti soltanto. Fra le meglio accertate vi sono circostanze che sono causa generale di perturbazioni cospicue e di precipitazioni abbondanti: in particolare l'incontro di venti freddo-asciutti calanti da latitudini elevate, e conseguente condensazione rapida di enormi masse di vapor d'acqua. Non sembra invece che siano responsabili di abnorme piovosità le esplosioni atomiche, anche per gli scarsi effetti constatati nelle zone prossime o circostanti alle località di esperimento; comunque, si dovrebbe trattare di una causa a carattere universale, da non poter essere invocata a spiegare la frequenza delle forti precipitazioni nel nostro Paese a preferenza di altri nell'ultimo triennio.

In realtà gli elementi del clima sono estremamente variabili, e le fluttuazioni loro hanno formato oggetto di accurate analisi statistiche, ancora incerte nei loro risultati. Si è constatato come in ogni Paese si siano alternati e si alternino gruppi di anni « piovosi » con gruppi di anni « asciutti », documentati anche dai diversi spessori che di conseguenza

assumono gli anelli legnosi negli alberi secolari: 60 anni fa il Brückner credette di ravvisare nelle grandi medie un ciclo di 35 anni, che il Wagner ridusse nel 1924 a 16 anni ed altri a cicli o epicicli ancora più brevi. Ma si tratta, a quanto pare, di fluttuazioni troppo variabili e troppo soggette a sovrapposizione di cause regionali o locali perché se ne possa ricavare una regola di carattere generale; sembra accertata soltanto una tendenza globale a piovosità complessiva via via decrescente nelle zone temperate durante la prima metà del nostro secolo: fenomeno di causa ignota e che si suppone riferibile a variazioni della radiazione solare.

Oggetto di lunga controversia è stata l'influenza dei boschi sulle piogge e sul regime fluviale. La controversia ebbe fasi diverse, e fu osservato non senza fondamento come taluna di queste coincidesse con l'andamento dei cicli meteorologici. In sostanza, prescindendo dalle esagerazioni nell'uno e nell'altro senso, si può affermare che sono acquisiti alla scienza questi punti fondamentali:

1) il bosco agisce sul clima come elemento moderatore; se è impotente verso le grandi perturbazioni meteorologiche a vastissimo raggio, per lo meno attenua gli eventi di carattere locale ed anche regionale, riducendo enormemente le oscillazioni termiche del suolo e dell'aria a contatto con esso, favorendo le piccole precipitazioni e limitando i nubifragi;

2) il bosco agisce sul regime delle acque come elemento regolatore, favorendo le sorgenti, aumentando le portate di magra e attenuando le piene (anche se in misura diversa secondo l'estensione e la morfologia e geologia del bacino);

3) il bosco agisce sempre in senso sommamente benefico come difesa contro l'erosione del suolo e l'interrimento degli alvei.

Da parte di molti studiosi si è tentato di analizzare e di tradurre in cifre questa capacità ricettiva e protettiva della foresta. Entrano in gioco le essenze arboree, le piante del sottobosco, e la copertura morta risultante dall'accumularsi delle foglie cadute, dei rami, dei frutti, dei detriti organici di ogni sorta: tre elementi dell'associazione vegetale boschiva che insieme concorrono alla difesa in modo vicariante, alla riduzione dell'uno subentran-

do l'accentuarsi dell'altro. Per la protezione delle chiome arboree solo la quarta parte della pioggia caduta, riesce, in media, a raggiungere il suolo ; la copertura morta ha la capacità di trattenere, imbevendosi, quantità di acqua oscillanti fra 3 e 9 volte il suo peso, cedendola poi a sua volta al terreno sottostante, reso poroso dalle escavazioni degli animali terricoli e dalle fitte maglie delle radici che lo pervadono. La porzione che scorre è rallentata anche su forte pendio dagli ostacoli che tronchi, radici sporgenti, sottobosco e copertura oppongono al moto delle acque dilavanti e alla loro tendenza a raccogliersi in correnti via via più forti e più veloci.

Naturalmente la capacità di assorbimento dell'acqua da parte della copertura morta non è indefinita : si può ragguagliare in foreste ben tenute all'altezza di 100 millimetri di pioggia, oltre ai quali si oppongono alle acque sopravvenienti soltanto gli ostacoli che tendono a rallentare la velocità e impedire il ruscellamento. Di tale limitazione si fanno forti coloro che tendono a minimizzare l'efficacia attenuatrice dei boschi sulle forti piene, sino a ritenerla insensibile o quasi nei maggiori bacini fluviali. Occorre osservare a tale riguardo, come non si possano estendere ai fiumi italiani, che hanno tanta parte del loro bacino nettamente montano, le conclusioni tratte dal regime fluviale di altri paesi, dove i bacini sono incomparabilmente più estesi ed hanno morfologia pianeggiante o appena ondulata per la massima parte (Europa centrale) o per intero (piattaforma russa). La giovane età e la accentuata misura del sollevamento alpino e appenninico, insieme con l'allungata conformazione dell'Italia, concorrono a far sì che i nostri fiumi arrivino al mare dopo un percorso breve e superando dislivelli ingenti, con pendenze necessariamente forti e con forti velocità. Da ciò il rapidissimo aumento delle portate in caso di violente precipitazioni e la elevatissima capacità di erosione e di trasporto, aggravata dalla natura impermeabile di tanta parte della media e bassa montagna appenninica.

In tali circostanze, il crescente diboscamento, la progressiva degradazione dei boschi residui e la rovina delle opere di sistemazione non mantenute in efficienza, non poteva fare

a meno di rendere sempre più grave il disordine idraulico di cui lamentiamo i tragici effetti: una miriade di torrenti sempre più rovinosi e selvaggi, e una serie di fiumi che ad ogni forte rovescio son causa o minaccia di grandi calamità.

Non si dimentichi, per completare il quadro, la parte cospicua che nell'aggravato disordine hanno gli errati sistemi culturali, i quali troppo di frequente favoriscono in ogni maniera il rapido smaltimento dell'acqua di pioggia, che velocemente dilava le pendici coltivate e velocissima scende a valle carica di materie sottratte al terreno superficiale.

Per chi amasse valutare l'entità del danno, si può ricordare come un tecnico insigne, Edmondo Natoni, abbia calcolato che nel quinquennio 1936-1940 l'Arno portò al mare, in media, 26 milioni di quintali all'anno di buon terreno agrario (corrispondenti a 15 quintali per ettaro), di cui fanno parte tanti elementi fertilizzanti — azoto, potassa, fosforo — quanti ne contengono 13 milioni di quintali di ottimo letame: l'equivalente cioè dello stallatico prodotto in un anno dalla popolazione bovina dell'intero bacino! E per chi si volesse formare un'idea concreta della capacità dei corsi d'acqua della media montagna appenninica, valga il dato di fatto, controllato dal nostro Servizio Idrografico anche in base al rapido colmarsi di laghi artificiali, che fiumi-torrenti emiliani asportano ogni anno dal loro bacino quantità di materie solide che superano anche i 6.000 metri cubi per ogni chilometro quadrato di superficie del bacino medesimo. Della stessa rapacità si rivela il Simeto, che secondo un altro esimio studioso, Agatino D'Arrigo, strappa al suolo siciliano e riversa in mare una quantità di materie doppia di quella che trasporta e versa nell'Adriatico il Po. E l'insieme dei fiumi italiani dà al mare un tributo annuo calcolato fra mezzo miliardo e un miliardo di metri cubi di materie strapolate al suolo: un volume di terra che, disposto all'altezza di un metro, occuperebbe da 500 a 1000 chilometri quadrati, ossia l'area di una piccola provincia.

A ragione quindi la Società italiana per il progresso delle scienze nella riunione dell'autunno 1949 su mia proposta votava all'unanimità un ordine del giorno nel quale, ricono-

sciuta la larga parte che in questo preoccupante aggravarsi di calamità deve attribuirsi alla intensificata devastazione del mantello vegetale, nonché alla mancata manutenzione delle opere già eseguite, si additava ai competenti poteri dello Stato la sistemazione delle pendici montane e dei corsi di acqua come primissimo compito per salvare l'economia stessa della Nazione.

Indispensabile, pertanto, correre ai ripari. Indispensabile, quindi, rimboschire dappertutto dove si può. Ma fin dove si può? Ci sono dei limiti, e quali?

Considerando il problema dal punto di vista meramente tecnico, la ben nota competenza di Aldo Pavari ci assicura che, se anche la possibilità di insediamento e sviluppo della foresta è subordinato a date condizioni di temperatura e di umidità, tutta l'Italia è «potenzialmente forestale», tolte le alte zone superiori al limite della vegetazione arborea e alcune striscie littoranee troppo gravemente battute dai venti marini. Affermazione tanto più persuasiva, in quanto l'Italia (come del resto i paesi mediterranei in generale) fu già coperta di foreste, come è dimostrato da documenti storici e da superstiti relitti botanici.

D'altra parte, gli accorgimenti tecnici che già permisero, ad esempio, un parziale rimboschimento dell'arido Carso triestino, sono oggi tanto progrediti da assicurare una buona riuscita degli impianti così sulle tante groppe calcaree nude dell'Appennino, come sulle desolate distese delle argille scagliose emiliane e dei calanchi lucani e siculi, purchè la scelta delle essenze sia fatta luogo per luogo secondo i dettami dell'esperienza. Non tutte le specie arboree si adattano a tutti i terreni né ai diversi tipi di clima che l'Italia offre nelle sue tanto molteplici condizioni di natura geologica, di altimetria e di latitudine. Ogni diversa plaga dà luogo, si può dire, a un diverso problema. Occorre studiare caso per caso, bacino per bacino, secondo le condizioni di clima e di suolo, il tipo di bosco più adatto ad assolvere la funzione protettiva oltre che produttiva, e il modo più conveniente di costituirlo, svilupparlo e valorizzarlo; occorre adattarsi, dov'è necessario, anche alla rustica macchia mediterranea sempreverde, che se ben trattata non è inferiore per capacità di trattenuta alle buone

fustaie; occorre stabilire il modo di trattamento dei nuovi boschi ed anche, talvolta, la loro successiva trasformazione, cominciando con le essenze più resistenti e frugali che possono servire da pioniere onde aprire la via e preparare l'ambiente alle essenze definitive.

Ma per quanto rimedio sovrano, e per quanto accompagnato da quelle sistemazioni delle pendici che sono volta a volta indispensabili — varie di modalità e di tipo secondo la conformazione e natura del suolo e secondo il carattere del nuovo impianto — per la riuscita e la possibilità stessa dell'operazione, tuttavia il rimboschimento non può bastare da solo a rassodare i versanti e regolare le acque. Deve sempre accompagnarsi ad esso la sistemazione idraulica, intesa a raccogliere opportunamente le acque dilavanti, a imbrigliare e arginare i corsi d'acqua, a difendere il piede delle pendici dall'erosione, e sopra tutto a dare ad ogni segmento di torrente, fra briglia e briglia, la pendenza limite che vale a renderlo inoffensivo perché ne riduce la velocità al punto di togliergli la capacità di erosione e ridurgli al minimo la capacità di trasporto. Soltanto così può opporsi efficace rimedio contro lo sfacelo crescente dei nostri monti, attenuando l'evoluzione naturale del rilievo fino a renderla praticamente insensibile.

Ma quel formidabile problema che è il riaspetto della montagna italiana sarebbe relativamente semplice, dal lato tecnico e pratico, — a parte la spesa — se potesse esaurirsi con le sistemazioni idraulico-forestali. La possibilità di applicare un tale rimedio ha ben altre limitazioni che non siano gli ostacoli del clima.

La montagna è zona di antichissimo insediamento umano. È abitata, densamente abitata, da popolazioni che vi hanno trovato asilo e fonte di vita; che vi hanno sviluppato la pastorizia e l'agricoltura; che vi hanno instaurata una particolare economia; che se purtroppo hanno contribuito, ove più ove meno, a distruggere le selve, hanno anche sostituito ad esse, su vaste superfici, colture più redditizie, a cui solo in dati casi è possibile rinunciare. Il problema forestale viene così ad abbinarsi con il problema dell'agricoltura montana, e ad intrecciarsi anzi così intimamente da trasformarsi nel problema unitario e complesso della economia montana.

Tutti gli accorgimenti della tecnica devono essere invocati per stabilire dove è indispensabile la foresta e dove si può concedere il pascolo o il prato; dove è indispensabile una copertura vegetale unita e continua e dove si può far luogo a colture legnose specializzate o all'aratura e alle semine. E tutti gli accorgimenti della tecnica devono essere invocati al fine di studiare ed attuare le particolari modalità di sistemazione del suolo e di coltura che sono meglio capaci di ridurre al minimo il dilavamento e l'asportazione del suolo, di favorire al massimo la penetrazione delle acque pluviali, di rendere inoffensive le acque selvagge, anche qui sposandosi intimamente con la sistemazione idraulico-agraria corrispondente e parallela alla sistemazione idraulico-forestale.

Finchè si tratta di pascoli e prati, il problema si riduce ai provvedimenti intesi da un lato a conservare od a ricostituire una cotica erbosa efficiente e continua, dall'altro a migliorarne ed accrescerne il rendimento. Il primo punto esige la conoscenza e la moltiplicazione delle erbe più atte per rusticità e per sviluppo dell'apparato radicale ad assicurare la continuità della funzione protettiva; consiglia quei miglioramenti fondiari che sono più atti ad aumentare la capacità ritentiva della cotica erbosa facilitandone l'imbibizione; impone la difesa dal degrado e denudamento e dall'erosione, nonchè l'immediata cura di ogni abrasione o ferita. Il razionale e più redditizio godimento del prato e del pascolo non contrasta, anzi condivide le predette esigenze.

Altre ve ne aggiunge che neppur esse contrastano, quali i miglioramenti fondiari intesi a moltiplicare le buone foraggere, che l'alpeggio tende sempre a distruggere; ridurre le specie infestanti; spietrare, irrigare e prosciugare il terreno; aumentarne la resa con adatte concimazioni azotate e fosfatiche, o con la fertirrigazione; dare all'alpeggio indirizzo razionale, e sostituirlo fin dove è possibile con il trasporto dei foraggi a valle: il tutto facilitato dalla migliore utilizzazione che può conseguirsi mediante il progresso degli allevamenti zootecnici ed il miglioramento dei loro prodotti. Si tenga però in ogni caso presente che il rendimento effettivo degli alti pascoli e prati è sempre minimo, e che pertanto aiuti particolari si impongono onde renderne praticamente

possibile una progredita utilizzazione e assicurarne la conservazione.

Ben altre sono le difficoltà inerenti alla difesa del suolo nell'area dei seminativi. Il dissodamento ha conseguenze molto varie secondo i luoghi, e sopra tutto secondo la pendenza. Anche dove questa è lieve, accorgimenti culturali diretti a rallentare il deflusso delle acque pluviali (come la lavorazione a fasciapoggio) sono utilissimi per ostacolare il dilavamento che asporta gli elementi più sottili e più fertili del terreno superficiale. Ma dove la pendenza è accentuata, la difesa dall'erosione si impone come una necessità di carattere nazionale e sociale, ed implica al tempo stesso modificazioni o trasformazioni fondiarie che solitamente superano di molto le possibilità economiche del proprietario, essendo raramente inferiori al valore stesso del terreno. Sistemi e metodi vari furono escogitati all'uopo nei diversi Paesi, e dovranno formare attento oggetto di studio da parte del finalmente sorto Istituto italiano del suolo, onde ricercare nuovi tipi di sistemazione di minore spesa ma di sicura efficacia nelle varie parti del nostro territorio. Massima attenzione richiedono in particolare quelle estesissime plaghe argillose impermeabili che fasciano l'ossatura litoide della penisola italiana e che, sotto un clima dominato da siccità estiva e da piogge brevi ma intense nelle altre stagioni, danno tanto rapido corso alle acque meteoriche ed enorme apporto solido alle correnti torrentizie e fluviali.

D'altra parte, sistematiti il suolo e gli impianti secondo i suggerimenti della tecnica, i problemi culturali connessi con un migliore e maggiore rendimento delle aziende agrarie si prospettano in pieno, e la loro soluzione si profila come necessità di vita dei montanari nel quadro della produzione e dell'economia nazionale. Problemi che hanno particolare importanza nell'Appennino e nelle Isole, e che di regola si presentano con tanto maggiori esigenze, quanto più arretrato è lo stato attuale delle colture, e con tanto maggiori necessità di aiuto quanto più sono ostili le condizioni climatiche, la natura del terreno, la acclività del suolo. Aiuto non soltanto economico, ma anche di assistenza e sperimentazione tecnica: i risultati ottenuti (per tacer d'altro) con razze elette di frumento e concimazioni correttive

dal professor Alberto Oliva, sono un esempio eloquente non solo di quanto è possibile realizzare con le sementi elette, ma anche dei progressi di cui è suscettibile l'agricoltura montana.

La complessità e gravità dei vari aspetti e momenti della sistemazione montana, che ho cercato di prospettare nelle sue linee generali, porta alla conseguenza logica di dover adottare provvedimenti di varia natura ed informati all'agilità ed elasticità necessarie per consentire rapidità di applicazione e adattamento alle tanto varie condizioni dei nostri ambienti montani.

Provvedimenti che debbono aver presenti così le esigenze fisiche della montagna, come le esigenze economiche dei montanari; che debbono mirare a comporre queste e quelle nella necessaria armonia; che devono raccogliere intorno alla grave impresa della restaurazione montana il consenso e le forze di tutti; che devono stimolare e aiutare l'iniziativa privata e quella degli enti pubblici, disciplinarla e integrarla con l'ausilio o l'intervento diretto dello Stato.

Di qui la riaffermazione dei vasti compiti che spettano allo Stato nella sistemazione dei bacini montani; di qui la loro estensione e intensificazione nei bacini più deteriorati; di qui la convenienza di affidare al Demanio forestale le superfici a cui non si potrebbe altrimenti garantire l'indispensabile rivestimento boschivo. Di qui la necessità, anche, di stabilire per i bacini più dissestati un intervento statale più largo, e di studiare per ciascuno di essi un piano generale di lavori che assicuri a ogni singola parte del comprensorio la destinazione tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa. Necessaria, in dati casi, l'obbligatorietà dei miglioramenti o delle trasformazioni fondiarie da parte dei proprietari; ma necessaria, anche, la garanzia che sia tenuta nel conto dovuto la voce degli interessi locali; è necessaria sempre, dato il costo dei lavori e lo scarso reddito dei territori montani, la corresponsione di adeguati contributi statali.

Da tante e così varie esigenze discendono le molteplici disposizioni del presente disegno di legge, che d'altra parte integrano e modificano in senso più favorevole ai montanari le

disposizioni precedenti, in particolare la legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e il regio decreto del 13 febbraio 1923, n. 215.

Inserendosi nella robusta intelaiatura di queste, le nuove disposizioni perdono ogni apparenza di frammentarietà e segnano un progresso che non delude l'aspettativa lunga ed ansiosa dei montanari. Progresso che non si limita del resto alle formule, ma le sostanzia con mezzi finanziari sufficienti a garantire che i provvedimenti non resteranno, come altra volta, lettera morta.

Ma il buon esito della nuova legge dipenderà soprattutto dagli organi che l'applicheranno, e anche dalla buona volontà dei montanari. Ai funzionari del Corpo forestale viene affidato un compito che è una missione. Pur senza perdere la loro autorità regolatrice e disciplinatrice, sono chiamati a diventare i consiglieri, gli amici dei montanari; i quali a loro volta sono invitati ad una fraterna collaborazione. Viene in tal modo composto nel modo migliore l'antico dissidio; ogni antagonismo deve sparire, perché superato dal nuovo clima che si deve instaurare. Se questo spirito nuovo altererà veramente sulla nostra montagna, saranno realizzati i voti e le speranze di una intera generazione.

Indubbiamente questo disegno di legge non risolve — nè ci si poteva aspettare che dovesse risolvere — l'enorme problema della montagna italiana. Numerose altre leggi parziali saranno necessarie, e bisognerà attendere che ben altra sia la saldezza del bilancio dello Stato, prima che una grande legge organica, comprensiva di tutti i bisogni e degli aspetti molteplici e interdipendenti della tanto complessa questione, possa venir concepita ed attuata in maniera da portare nelle valli e sui monti il benessere economico e il più elevato tenore di vita che è nei voti di tutti. E prescindiamo qui di proposito da quel complesso grandioso di opere difensive e preventive nei bacini montani che, a tutela della montagna contro il disfacimento e delle pianure contro le alluvioni, sono state in parte previste dalle leggi sulle aree depresse del Mezzogiorno e dell'Italia centro-settentrionale, e in misura maggiore lo saranno nei disegni di legge in corso di elaborazione da parte del Ministro dei lavori pubblici.

Comunque, la mozione che 71 senatori presentarono sei mesi or sono, pur senza essere stata discussa trova nella presente legge la prima e la migliore risposta. Ci sia consentito di ripetere il voto che altre le facciano seguito, prima fra tutte quella già predisposta da anni per alleviare i pesi fiscali che opprimono i montanari, rispetto alle loro risorse, più di ogni altra categoria di cittadini. È pure urgente che siano approvate le disposizioni legislative studiate da parlamentari e dal ministro Aldisio per diminuire i danni che le derivazioni idroelettriche recano alla gente di mon-

tagna e far queste in qualche modo partecipi dei benefici di quelle. E ancora: viabilità, trasporti, assistenza sanitaria, opere igieniche, approvvigionamento idrico, pubblici servizi, scuole, avviamento al lavoro, artigianato, emigrazione, facilitazioni alle industrie e al turismo, sono tanti altri capitoli del triste volume che raccoglie lamenti e dolori dei montanari: possano diventare gli argomenti di altrettante leggi destinate ad attuare la norma impegnativa che chiude l'articolo 44 della Costituzione.

GORTANI.

RELAZIONE DELLA MINORANZA

INDICE

Comunicazione agli onorevoli Colleghi *Pag.* 31

IL PROBLEMA DELLA MONTAGNA

1. — I principali elementi statistici dell'ambiente montano	31
2. — La situazione idro-geologica del territorio montano	35
3. — La situazione economico-sociale nel territorio montano	36
4. — Lo spopolamento della montagna	41
5. — La necessità e l'urgenza di adeguati provvedimenti	43
6. — L'attuale legislazione sulla montagna	46

IL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE

ESAME CRITICO E PROPOSTE DI EMENDAMENTO

1. — Definizione del territorio montano	<i>Pag.</i> 48
2. — Piani regolatori di bacini montani	51
3. — Le opere pubbliche	53
4. — Le opere di competenza privata	59
5. — I Consorzi di bonifica montana	61
6. — Il campo tributario	64
7. — Il preventivo di spesa	67

CONCLUSIONE *Pag.* 72

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente progetto di legge, (n. 2054-Urgenza), recante provvedimenti in favore dei territori montani, si basa essenzialmente sulla voluminosa legge n. 3267 del 1923 per i boschi ed i terreni montani, e sulla non meno voluminosa legge n. 215 del 1933 per la bonifica integrale, anzi, si può considerare senz'altro come una loro appendice.

Orbene, le due citate leggi, sia per la loro lontananza nel tempo, sia per i principi che le ispirarono, sia per i meschini risultati che diedero e che tutti conoscono, non corrispondono più alle attuali esigenze di ordine tecnico ed economico, e, soprattutto, alle aspirazioni ed alla coscienza dei nuovi tempi, quali sono affermate dalla Costituzione della Repubblica. A nostro avviso, quindi, sarebbe stato quanto mai logico ed opportuno che prima di iniziare la discussione del presente progetto di legge si fossero riesaminati e discussi almeno i punti fondamentali delle leggi del 1923 e del 1933 al fine di correggere le loro gravi manchevolezze. Ciò, purtroppo, non è stato possibile e di questo vivamente ce ne rammarichiamo.

Il presente progetto di legge a cui l'Assemblea accordò, alla unanimità, la procedura di urgenza, fu rimesso ai colleghi il 15 gennaio del corrente anno. La discussione del medesimo in seno alla 8^a Commissione ebbe inizio il 7 febbraio e proseguì ininterrottamente fino al 6 marzo, giorno in cui essa ebbe termine.

Il Governo che — notate bene — tenne questo progetto di legge in gestazione addirittura per quattro anni, insistette affinchè fosse discusso, come si suol dire, a tamburo battente. Ed a tamburo battente esso venne effettivamente discusso. Si può affermare che, in concreto, tutti gli altri progetti di legge, ivi compreso quello sui contratti agrari, il quale da ben 15 mesi giace presso l'8^a Commissione, furono temporaneamente accantonati, e che, per giunta, da parte della onorevole Presidenza della Commissione stessa apparve manifesto il solo ed unico proposito di liquidare, il più rapidamente possibile, l'esame e la discussione del presente progetto di legge.

E così, questa materia vasta, complessa e di tanta importanza per il nostro Paese, nel progetto stesso e nei suoi allegati, compresa, naturalmente, la presente relazione, ha sofferto e soffre di questa smaniosa fretta e furia di procedere che fu sollecitata dall'alto.

Invece, a nostro avviso, qualche settimana di tempo in più sia per condurre un attento e sistematico esame, e sia per discutere con maggior ponderazione la materia avrebbe assai giovato a tutti, compresi la montagna ed i montanari, e — sia detto chiaramente — non avrebbe arrecato il benché minimo ritardo o danno nella efficacia della sua tempestiva applicazione. Questo perchè, da un lato gli stanziamenti che il presente progetto di legge contempla sono demandati al bilancio di previsione del Ministero per l'agricoltura e le foreste per il 1952-53, e, dall'altro, essi sono così miseri che al cospetto delle enormi esigenze che incombono, con o senza questo progetto di legge, saranno polverizzati in un batibaleno. Onorevoli colleghi, è con un senso di accoramento che lo scrivente ha creduto bene di esternarvi in proposito il suo pensiero.

IL PROBLEMA DELLA MONTAGNA

I PRINCIPALI ELEMENTI STATISTICI DELL'AMBIENTE MONTANO.

In seguito al nostro invito l'Istituto centrale di statistica ha alacremente provveduto alla revisione di alcuni dati riassuntivi del catasto agrario del 1929-31, in riferimento ai limiti delle attuali circoscrizioni. In fondo a queste brevi note riassuntive crediamo di fare cosa utile allegando le tabelle dei dati che l'Istituto centrale di statistica ci ha cortesemente trasmesse.

In breve, la regione di montagna, in base alla classificazione del catasto agrario del 1929-1931, rettificata in riferimento ai nuovi confini, comprende una superficie agraria e forestale pari ad ettari 10.444.618, sulla quale risiedono 9.191.706 abitanti (1931). La superficie agraria e forestale della regione di montagna è dunque pari al 37,63 per cento di quella della Repubblica (27.757.000 ettari), e la popolazione ivi residente rappresenta il 22,55 per cento di quella dell'Italia nel 1931, sempre in riferimento ai nuovi confini (40.769.000 abitanti).

La suddetta popolazione della regione di montagna è dedita per il 52,54 per cento all'agricoltura (su 9.191.706 abitanti, 4.829.382

di essi compongono le famiglie agricole) e risiede in prevalenza in piccoli Comuni. Infatti su 9.191.706 abitanti, 7.126.130 di essi appartengono a Comuni la cui popolazione non supera i 25.000 abitanti, e, più precisamente (in ordine decrescente rispetto al numero dei Comuni), vi sono 726 Comuni da 1.001 a 2.000 abitanti ciascuno, per un totale di 1.066.477 unità; 464 Comuni da 2.001 a 3.000 abitanti, per un totale di 1.146.406; 446 Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, per un totale di 1.718.477; 348 Comuni da 501 a 1.000 abitanti, per un totale di 269.337; 271 Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti, per un totale di 1.814.895; 117 Comuni fino a 500 abitanti, per un totale di 39.194; 78 Comuni da 10.001 a 25.000 abitanti, per un totale di 1.071.344 unità.

* * *

Circa il numero delle aziende agro-silvo-pastorali della regione di montagna, messo in rapporto alla loro rispettiva ampiezza, esso risulta decrescente nel seguente ordine: con un totale di 1.272.599 aziende, 391.658 hanno ciascuna la superficie compresa da 1,01 a 3 ettari; 259.801 aziende hanno ciascuna la superficie di non oltre 0,50 ettari; 174.697 aziende, da 3,01 a 5 ettari ciascuna; 169.580 aziende, da 0,51 ad un ettaro; 156.711 da 5,01 a 10 ettari; 73.663 da 10,01 a 20 ettari; 32.022 da 20,01 a 50 ettari; 7.265 da 50,01 a 100 ettari; 5.360 da 100,01 a 500 ettari; ed, infine, 1.842 aziende, ciascuna con superficie oltre i 500 ettari.

Se invece del numero delle aziende noi consideriamo la superficie complessiva delle singole classi di aziende, ci risulta, che su 9.785.660 ettari che rappresentano la superficie agraria e forestale di quelle classificate dal

catasto agrario, le classi di ampiezza, in ordine decrescente secondo la loro superficie complessiva, risultano così distribuite: 3.444.676 ettari appartengono ad aziende con la superficie di oltre 500 ettari ciascuna; 1.134.102 ad aziende da 100,01 a 500 ettari; 1.101.243 ettari ad aziende da 5,01 a 10 ettari; 1.025.087 ettari ad aziende da 10,01 a 20 ettari; 957.502 ettari ad aziende da 20,01 a 50 ettari; 743.459 ettari ad aziende da 50,01 a 100 ettari; 130.325 ettari ad aziende da 0,51 ad 1 ettaro; ed, infine, 58.442 ettari ad aziende con la superficie fino a 0,50 ettari ciascuna. Le grandi aziende, come le grandi proprietà, in linea di massima, appartengono agli enti pubblici ed agli enti collettivi, intendendo per enti collettivi le Università agrarie, le Comunanze, le Partecipanze e le Società di antichi originari.

In merito alla forma di conduzione delle aziende di cui trattasi, le medesime si seguono nel sottoindicato ordine decrescente, tanto nei confronti del numero delle aziende componenti, quanto nei confronti della superficie complessiva, per ogni forma di conduzione: prevalgono quelle ad economia con 863.837 aziende (superficie complessiva ettari 6.995.728), seguono quelle a tipo misto con 212.648 aziende (ettari 1.157.334), indi quelle a colonia con 109.026 aziende (ettari 1.073.875), ed, infine, vi sono quelle ad affitto con 87.088 aziende aventi una superficie complessiva di 558.723 ettari.

* * *

Le superfici delle varie colture, sottodistinte in due gruppi, di cui il primo riguarda quelle attive ed il secondo quelle di scarsa attività, sempre in base ai dati del catasto agrario del 1929-31 secondo gli attuali confini, sono le seguenti:

REGIONE DI MONTAGNA (ITALIA).

		Superficie	Percentuale
	Ettari		
Seminativi	Ettari	2.785.608	26,7
Prati permanenti	»	456.449	4,3
Colture legnose specializzate	»	431.043	4,1
 Totale delle colture attive	Ettari	<u>3.673.100</u>	<u>35,1</u>
 Boschi (compresi i castagneti da frutto)	Ettari	3.286.994	31,5
Prati-pascoli e pascoli	»	2.480.427	23,8
Incolti produttivi	»	1.004.097	9,6
 Totale delle colture di scarsa attività	Ettari	<u>6.771.518</u>	<u>64,9</u>
 Superficie agraria e forestale	Ettari	<u>10.444.618</u>	<u>100</u>
Superficie improduttiva	»	<u>1.176.758</u>	
 Superficie territoriale della Regione di montagna in Italia	Ettari	<u>11.621.376</u>	

* * *

Come si può osservare dalle percentuali riportate a fianco dei valori assoluti del prospetto, nella regione di montagna esiste una notevole prevalenza delle colture di scarsa attività (64,9 per cento) nei confronti di quelle attive (35,1 per cento). Però, come vedremo meglio nei capitoli che seguono, questi valori quasi quasi si invertono a mano a mano che si procede dal Nord verso il Sud. In altre parole nel Meridione, e specialmente nella Sicilia, prevalgono le colture attive su quelle di scarsa attività, mentre nelle Alpi avviene il contrario.

Secondo il Relatore della Commissione economica del Ministero per la Costituente, questo fenomeno è dovuto in massima parte alla diversa formazione geologica dei terreni, al diverso tipo prevalente di economia, al collegamento esistente fra la vita economica della montagna, della collina e della pianura (nell'Appennino v'è meno soluzione di continuità), ai rapporti che sussistono fra le varie categorie di imprenditori (nelle Alpi v'è una concezione assai più solidaristica), alla densità della popolazione [minima nelle Alpi (52,3) e nella Sardegna (34), va sempre crescendo fino a raggiungere il massimo nella Sicilia (123,7)], e, si può aggiungere, anche al clima (conti-

nentale nelle Alpi e mediterraneo nell'Appennino).

* * *

Circa la diversa produttività dei terreni per alcune delle principali colture, sempre dal cattastro agrario del 1929-31 rileviamo che per il frumento, mentre nella pianura la produzione media nazionale è risultata di quintali 19,2 per ettaro nel 1929 e di quintali 16,1 per ettaro nel sessennio 1923-28, nella montagna le rispettive produzioni furono di quintali 10,3 e di quintali 8,9; per il granoturco, mentre nella pianura la produzione è risultata di quintali 22,9 per ettaro nel 1929 e di quintali 23,5 per ettaro nel sessennio, nella montagna fu, rispettivamente, di quintali 11,9 e di quintali 10,9; per i foraggi, mentre nella pianura la produzione è risultata di quintali 20,5 per ettaro di superficie agraria e forestale nel 1929 e di quintali 20,9 nel sessennio, nella montagna fu, rispettivamente, di quintali 6,2 e di quintali 6,00. Dunque, nel sessennio, nei confronti fra la produzione della pianura e quella della montagna, risulterebbe che nella prima quella del frumento è quasi il doppio (1,81), quella del granoturco è poco più del doppio (2,15) e quella del foraggio è oltre il triplo (3,48) della seconda.

PROSPECTTO N. 1.

ITALIA - Regione di montagna.**DATI DEL CATASTO AGRARIO DEL 1929-31 RIPORTATI NELLE ATTUALI CIRCOSCRIZIONI.**

1. Popolazione (Censimento del 21 aprile 1951)				2. Distribuzione dei Comuni (Censimento del 21 aprile 1931)				3. Popolazione agricola (Censimento del 21 aprile 1931)			
Presente:				Posizione professionale		Famiglie		Componen-			
In complesso		ab. N. 117 . . . ab.		Capo famiglia							
In complesso	8.865.269	da.	501 a	1.000	»	348. . .	»	269.337			
per Km ² { territoriale	76	»	1.001 »	2.000	y	726. . .	»	1.066.477	Conduc. terreni propri	545.618	2.592.967
di superf. } agr. e forest.	85	»	2.001 »	3.000	»	464. . .	»	1.146.406	Fittavoli	75.803	371.350
Dei centri	6.456.859	»	3.001 »	5.000	»	446. . .	»	1.718.477	Coloni	138.022	827.327
Delle case sparse	2.408.410	»	5.001 »	10.000	»	271. . .	»	1.814.895	Giornalieri	185.895	735.289
Residente:									Altri addetti	64.827	302.449
In complesso	9.191.706	»	10.001 »	25.000	»	78. . .	»	1.071.344			
per Km ² { territoriale	79	»	25.001 »	50.000	»	17. . .	»	532.910	Totali	1.010.165	4.829.382
di superf. } agr. e forest.	88	»	50.001 »	100.000	»	7. . .	»	415.625			
								790.604	(1) Per Km ² di superficie. } territoriale	42	
									agr. e forest.	46	

4. Aziende agricole (Censimento agricolo del 19 marzo 1930)				5. Bestiame (Censimento agricolo del 19 marzo 1930)			
Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha	Sistema di conduzione	Num.	Superf. ha.	Bovini	N. 1.626.187
1. Fino a 0,50 ha.	259.801	58.422	Economia diretta.	863.837	6.995.728		
2. da 0,51 a 1	169.580	130.325	Affitto	87.088	558.123	Equini	564.302
3. » 1,01 » 3	391.658	743.459				Vitelli e vitelle sotto l'anno	
4. » 3,01 » 5	174.697	686.074				Manzette, manze e giovanche	364.651
5. » 5,01 » 10	156.711	1.101.243	Colonia	109.026	1.073.875	Vache	200.434
6. » 10,01 » 20	73.663	1.025.087				Manzi e buoi	862.989
7. » 20,01 » 50	32.022	957.502	Mista	212.648	1.157.334	Torelli e tori	165.344
8. » 50,01 » 100	7.265	504.770				Bufali	32.316
9. » 100,01 » 500	5.360	1.134.102					453
10. oltre 500	1.842	3.444.676					
Totali	1.272.599	9.785.660		1.272.599	9.785.660		

PROSPETTO N. 2.

SUPERFICIE PER QUALITÀ DI COLTURA

QUALITÀ DI COLTURA	Superficie (ha.)		
	Qualità di coltura		TOTALE
	semplici	con piante legnose	
1	2	3	4
1. Seminativi	1.985.252	800.356	2.785.608
2. Prati permanenti	351.311	105.138	456.449
3. Prati-pascoli permanenti	159.932	54.719	214.651
4. Pascoli permanenti	1.725.547	540.229	2.265.776
5. Colture legnose specializzate	—	431.043	431.043
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	—	3.286.994	3.286.994
7. Incolti produttivi	615.966	388.131	1.004.097
 Totale . . .	 4.838.008	 5.606.610	
 Superficie agraria e forestale			 10.444.618
8. Superficie improduttiva			 1.176.758
 Superficie territoriale			 11.621.376

LA SITUAZIONE IDRO-GEOLOGICA
DEL TERRITORIO MONTANO

In massima, il territorio montano, tanto nelle Alpi quanto nell'Appennino, ma più spiccatamente in questo che in quelle a causa della maggior vulnerabilità delle sue formazioni geologiche e del regime degli agenti meteorici, trovasi in condizione di pronunciato dissesto idro-geologico.

Da troppi decenni si parla della urgenza di procedere alla sistemazione della montagna, ma in concreto si può dire che la montagna è sempre rimasta inconsultamente abbandonata a se stessa. Questa è la verità.

I fattori dello sfacelo delle rocce in alta montagna raggiungono una straordinaria potenza, così che anche le masse più coerenti subiscono una degradazione che si conclude, in

un primo tempo, nella formazione di grossi frammenti, e, successivamente, nella progressiva rottura dei frammenti stessi. Più in basso interviene l'acqua in movimento che svolge una concomitante azione, fisica, chimica e meccanica, di estesa demolizione della montagna. Particolarmente intensa è l'azione meccanica dell'acqua perchè, data la forte acclività del terreno, aumenta sempre di più la velocità di corriavazione, e quindi l'energia cinetica che si sviluppa assume, a sua volta, un elevato potere.

Le acque piovane che cadono sui monti, in gran parte denudati e corrosi, discendono rapidamente a valle, in una corsa selvaggia e rovinosa, lungo le pareti, i rigagnoli, i fossi, i torrentelli ed i torrenti di cui è intessuta la vasta e tormentata superficie del territorio montano, corrodoni i piedi delle falde alpestri ed i depositi morenici delle depressioni, provo-

cano il franamento del terreno connesso alle rocce primitive, ed, infine, trascinando a valle una vera colata di fango e di pietrame, si riversano, quasi simultaneamente, nei fiumi della sottostante pianura, dando luogo alle piene ed alla progressiva colmata dei loro alvei. Il dissesto idro-geologico della montagna è quindi una delle cause principali delle alluvioni, di cui, purtroppo, abbiamo avuto recentemente un catastrofico esempio.

I tecnici, secondo quanto ha comunicato il professor Gino Passerini nel Congresso nazionale del bosco e della montagna, che si è svolto a Firenze nel maggio del 1947, registrarono portate solide che nell'Appennino raggiunsero persino i 6.400 metri cubi per chilometro quadrato di superficie del bacino imbrifero sotteso. Stando alle analisi del Sestini e del Nattoni, l'Arno, che non appartiene neppure ad uno dei più disastrati bacini, convoglierebbe annualmente al mare tanti elementi fertilizzanti quanti ne possono contenere 13 milioni di quintali di ottimo letame, vale a dire il quantitativo corrispondente alle deiezioni dell'intero patrimonio bovino di stanza in quel territorio.

Dunque, sia perchè il dissesto idro-geologico di cui trattasi, dal punto di vista tecnico ed economico, porta la rovina e la miseria in montagna e provoca danni immensi alla pianura, è assolutamente indispensabile ed urgente correre ai ripari. Tutto il territorio montano (ed in parte anche quello di collina) dev'essere considerato come un unico grande comprensorio di bonifica, e, se non si vogliono pregiudicare le finalità di ordine non solo idraulico-forestale, ma anche economico-sociale a cui la stessa deve tendere, il riassetto fisico, ed anche quello economico, dei bacini montani non possono essere realizzati con interventi sporadici e discontinui, ma con una azione simultanea, massiccia, concorde e parallela in ogni suo perimetro e secondo un criterio di integralità.

* * *

La sistemazione dei bacini montani situati ad una altitudine inferiore al limite della vegetazione arborea non presenta alcuna difficoltà di carattere tecnico, perchè le opere di imbrigliamento dei corsi d'acqua, di consolida-

mento delle falde e di difesa vegetale, armonicamente eseguite, sono sempre in grado di opporsi con efficacia alle contrarie forze distruggitrici della natura. Nella zona più alta, non essendo possibile fare assegnamento sul mezzo vegetale o su qualsiasi altra sistemazione a carattere biologico, bisognerà ricorrere ad opere di difesa puramente passiva.

Nel complesso, a dirla in breve, si tratta di sistemare i corsi d'acqua impetuosi mediante briglie di trattenuta in muratura, di costruire piccoli bacini di arresto e di sedimentazione, difese spondali, diversivi, e così via; di ripristinare o di sostenere le falde di terreno, rispettivamente, franato o pericolante, mediante muri paravalanghe, sottomurazioni, graticciate, terrazzamenti, drenaggi superficiali, fognature più o meno profonde, e con la regimazione degli scoli; di procedere all'opera vuoi di rimboschimento dei terreni che meno si prestano ad altre colture, per consolidarli e per trattenere le acque piovane, vuoi all'opera di sistemazione e di trasformazione agraria dei terreni più fertili e meglio ubicati, la quale opera, in fondo, se ben condotta e mantenuta con cura, ai fini del riassetto idro-geologico, non è poi di un effetto di gran lunga inferiore a quella del bosco.

In Italia, su una superficie di 10.444.618 ettari di territorio montano, i bacini montani, già classificati per il loro riassetto idro-geologico (legge del 1923), risultano di ben 10.287.000 ettari (dato del Ministero). Se a questi si aggiungono le superfici dei bacini montani che sono in corso di classificazione e quelle di alcuni comprensori di bonifica montana, è facile comprendere che, praticamente, tutto il territorio montano dev'essere considerato come un unico grande comprensorio di bonifica montana. La spesa complessiva che occorre per portare a termine la suddetta operazione, da effettuarsi a cura ed a carico dello Stato, ammonta, grosso modo, a 806 miliardi di lire.

LA SITUAZIONE ECONOMICO-SOCIALE NEL TERRITORIO MONTANO.

Come giustamente si afferma nella relazione sui problemi della montagna e delle foreste, compilata dalla Commissione economica del Mi-

nistero per la Costituente, l'economia montana, prima che s'iniziasse il profondo processo di rivoluzionario dell'epoca capitalistica, che ha mercantilizzato tutte le economie e tutti i rapporti, era bensì povera, ma in sè equilibrata ed essenzialmente chiusa e naturale.

Fu la crescente influenza e la pressione del nuovo mondo che, nella montagna, progressivamente scalzò, senza alcun compenso, il tradizionale equilibrio che si era formato. Anzi tutto, vennero intaccati, ed a poco a poco distrutti o quasi, i rami accessori della attività promiscua del montanaro (il traffico attraverso i valichi alpini, l'industria casalinga, le colture marginali della vite e del tabacco, i vincoli col piano a mezzo del bestiame, e così via), poi vennero distrutti i boschi, ed in quanto al nucleo della economia agricolo-pastorale, e, naturalmente, dato l'ambiente, più pastorale che agricolo, ebbe presto a soffrire, come anche oggi intensamente soffre, dal contrario indirizzo della protezione doganale, favorevole a ciò che la montagna acquista e sfavorevole a ciò che la montagna vende.

Bisogna però ammettere che questa situazione non è soltanto il prodotto del progressivo sviluppo del processo naturale considerato poc'anzi. Essa è stata anche affrettata, e resa ancora più grave, dalla politica seguita, fin dall'inizio, dallo Stato italiano, la quale fu caratterizzata, da un lato, da un iniquo criterio di uniforme estensione delle leggi e dei provvedimenti assunti per tutto il territorio nazionale (ad esempio, le imposte), e, dall'altro, da un complesso di particolari provvidenze, che, volendo curare i mali della montagna, erroneamente li considerarono uno per uno, cosicchè spesso si sono risolte in un danno piuttosto che

in un vantaggio (ad esempio, il vincolo forestale).

* * *

Trattando della situazione economica e sociale della montagna italiana è senza dubbio necessario distinguere fra le Alpi, l'Appennino e le Isole. Basta osservare i dati del prospetto n. 3, che è parte ingrante della presente relazione, per convincersene. Le colture attive (seminativi, colture legnose specializzate e prati permanenti) che nelle Alpi rappresentano una aliquota assai ridotta (19,7 per cento) di utilizzazione della superficie agraria e forestale, vanno gradatamente aumentando di ampiezza relativa quando si passa all'Appenino settentrionale (34 per cento), a quello centrale (41 per cento) ed a quello meridionale (47,4 per cento), fino a toccare il valore massimo nella Sicilia (68,8 per cento). Le colture di scarsa attività (boschi, pascoli ed inculti produttivi) seguono, ovviamente, una serie di rapporti con andamento inverso e complementare a quelli suddetti: nelle Alpi rappresentano una aliquota assai elevata (80,3 per cento), che va riducendosi, gradatamente, a mano a mano che si procede dalle Alpi all'Appennino settentrionale (66 per cento), poi a quello centrale (59 per cento) indi a quello meridionale (52,6 per cento), fino a toccare la percentuale minima in Sicilia (31,2 per cento). La Sardegna presenta pressoché gli stessi rapporti della zona alpina, però, tocca il valore minimo della serie nel primo caso (17,6 per cento) e quello massimo della serie nel secondo (82,4 per cento).

PROSPETTO N. 3.

RIPARTIZIONE DELLE COLTURE NELLA REGIONE DI MONTAGNA

CULTURE	ALPI		Appennino settentrionale		Appennino centrale		Appennino meridionale		Sicilia		Sardegna	
	Ettari	%	Ettari	%	Ettari	%	Ettari	%	Ettari	%	Ettari	%
Seminativi	235.342	6,6	287.370	25,2	769.671	37,2	1.070.231	41,6	366.937	51,4	56.057	15,7
Prati permanenti	391.670	11,1	38.345	3,4	16.986	0,8	9.445	0,4	—	—	—	—
Colture legnose specializzate	36.062	1,0	61.987	5,4	62.360	3,0	139.571	5,4	124.114	17,4	6.949	1,90
Totali delle culture attive	663.074	19,7	387.702	34,0	849.017	41,0	1.219.247	47,4	491.051	68,8	63.006	17,6
Boschi (compresi i castagneti da frutto)	1.415.198	36,7	512.572	44,9	688.239	33,3	581.193	22,6	57.420	8,0	32.372	9,2
Prati-pascoli e pascoli	1.124.195	31,4	135.954	11,9	407.284	19,7	604.862	23,6	139.011	19,5	169.121	47,4
Incolti produttivi	391.582	11,2	104.196	9,2	125.337	6,0	164.863	6,4	26.138	3,7	91.981	25,8
Totali delle colture di scarsa attività	2.930.975	80,3	752.722	66,0	1.220.860	59,0	1.350.918	52,6	222.569	31,2	293.474	82,4
Superficie agraria e forestale	3.594.049	100	1.140.424	100	2.069.877	100	2.570.165	100	713.620	100	356.480	100
Superficie improduttiva	782.179	18,0	76.447	6,3	107.959	5,0	146.031	5,4	51.333	6,7	11.807	3,2
Superficie territoriale	4.377.228	100	1.216.871	100	2.177.826	100	2.716.196	100	764.953	100	368.287	100

La caratteristica della montagna alpina è dunque la netta prevalenza delle destinazioni culturali di scarsa attività (bosco e pascolo) in confronto a quelle più attive (seminativi), e ciò, aggiungasi, in uno stato di equilibrio che può essere più o meno perfetto, ma che, attraverso i secoli, si è generalmente stabilizzato. È certo però che fra l'uno e l'altro termine del binomio prevalente, l'alpigiano considera come fonte principale della sua sussistenza il pascolo ed il connesso allevamento del bestiame. Il bosco, la cui proprietà è di gran lunga pubblica o collettiva, ha per lui una utilità diretta assai scarsa nei confronti del prodotto principale (il legno), mentre questa è notevole nei confronti dei prodotti secondari (ramaglie, foraggio e lettiera). Non è poi il caso di sottolineare che tanto gli allevamenti zootechnici quanto l'industria forestale sono entrambe esercitate in condizioni assai diverse da zona a zona. Accanto a zone dove gli allevamenti zootechnici e la trasformazione dei loro prodotti, economicamente parlando, si reggono in piedi alla meno peggio, vi sono altre zone in cui, a causa dell'estrema povertà dei pascoli e dell'arretratezza dei sistemi in atto, ne deriva una economia poverissima, come accanto a boschi discreti e provvisti di buone strade per lo smacchiativo o di corsi d'acqua validi per la fluitazione dei tronchi, ve ne sono altri scadenti e di così difficile accesso da permettere soltanto una sporadica e miserabile utilizzazione.

* * *

Il caso dell'Appennino continentale e siciliano è diverso. Ivi al bosco si contrappone non soltanto il pascolo, esercitato su larga scala da greggi ovine transumanti, ma anche la coltura agraria che si protende sulle pendici dei monti ad altitudini sempre più elevate a mano a mano che si scende verso il Sud.

La progressiva restrizione del mercato dei prodotti tipici della montagna, l'eccessivo gravame fiscale, la generale miseria, la deficienza della viabilità, nonché la sopravvivenza di rapporti di tipo feudale, sospingono le piccole e le medie aziende della montagna verso forme sempre più primitive di economia naturale.

Scarse o, addirittura, nulle le concimazioni, rudimentali gli attrezzi di lavoro, trascurabili gli investimenti di carattere fondiario: in queste condizioni lo sfruttamento dei seminativi, dei pascoli e dei boschi dell'Appennino meridionale non può non avvenire a danno della fertilità naturale od accumulata, con la conseguente ed inevitabile degradazione progressiva del suolo, della cotica erbosa e della copertura boschiva.

* * *

Se, ora, da questo sguardo panoramico della situazione economica del territorio montano noi passiamo ad una indagine, sia pure sommaria, nei confronti del reddito di pertinenza delle aziende agro-silvo-pastorali del medesimo, attraverso il nudo, ma eloquente linguaggio delle cifre, avremo la conferma di quanto abbiamo poc'anzi affermato.

Bisogna anzitutto premettere che nelle piccole e medie aziende agro-silvo-pastorali della montagna, le quali sono di gran lunga in numero prevalente, il reddito netto del montanaro è, per la sua quasi totalità, costituito da prodotti di diretto consumo. In altre parole, il montanaro, in genere, non trae denaro liquido dalla sua impresa, ma prodotti (grano, grano-turco, segale, carne bovina, suina ed ovina, lana, castagne, patate, e, talvolta, vino ed olio) dei quali la maggior parte viene consumata dalla famiglia per la sua di certo non lauta mensa quotidiana.

Conviene ora aggiungere, perchè si tratta di un fatto sintomatico, che nelle « istruzioni di servizio » per la generale revisione degli stimenti catastali (1937-39) era stabilito come nel caso di proprietà diretta coltivatrice il lavoro doveva valutarsi mediante il prodotto fra le giornate effettive di lavoro prestate dalla famiglia contadina e la paga sindacale. Orbene, nella concreta formazione delle stime avvenne che l'adozione pedissequa di questo criterio logico ed onesto portava al risultato di tariffe di estimo notevolmente basse, ed, in moltissimi casi e specialmente nelle zone di alta montagna, nulle o, addirittura, negative. Altro che pagare le tasse! Bisognerebbe pagarli loro, i montanari, perchè restino su quelle terre aspre, di-

sagevoli ed ingrate a condurre una così miserabile esistenza. E allora, di fronte a questi risultati, non si seppe fare di meglio che schematizzare il computo del lavoro manuale della famiglia contadina, di modo che le tariffe di estimo, le quali hanno valore di legge, risultano assai più elevate di quanto non lo comporti la oggettiva realtà dei fatti. Comunque, nonostante queste alterazioni, le cifre che appaiono sono sempre molto istruttive.

* * *

Prendiamo, ad esempio, due Comuni della Valle d'Aosta: Gressoney (altitudine m. 1385) e Valtournanche (altitudine m. 1528). A Gressoney il seminativo di prima classe ed il prato irriguo hanno la tariffa, rispettivamente, di lire 225 e di lire 395 per ettaro; a Valtournanche, di lire 250 e di lire 410. Ebbene, nella sottostante pianura Vercellese, per esempio nel comune di Asigliano, il seminativo di prima classe ha la tariffa di 1690 lire per ettaro, ed il prato irriguo, in genere scadente per mancanza di cure speciali e, data la prevalenza della risaia, di laute concimazioni letamiche, ha la tariffa di lire 1460 per ettaro. Dunque, vi è un rapporto da un minimo di circa quattro volte tanto ad un massimo di circa otto volte tanto.

Passando ad una regione piuttosto montuosa del Meridione, e cioè la Lucania, consideriamo due Comuni della provincia di Potenza, ad esempio, il comune di Montemilone (altitudine m. 330), che non è nemmeno di pianura ma di collina, ed infatti il catasto agrario lo considera come tale, ed il comune di Casalnuovo Lucano (altitudine m. 848), appartenente alla regione di montagna. Nel primo Comune il seminativo di prima classe ha la tariffa di lire 610 per ettaro, mentre nel secondo è di lire 190. Dunque, più di 3 volte tanto (3,21).

Se ora confrontiamo i dati del bilancio di due aziende rappresentative pubblicati nell'annuario del 1950 dell'Istituto nazionale di economia agraria, i risultati non sono affatto dissimili da quelli suesposti. Il prodotto al netto dalle imposte di una media azienda zootechnica dell'alta montagna della Valle d'Aosta, condotta dall'affittuario, è di lire 16.764 per ettaro,

mentre quello di una media azienda cerealico-zootecnica della pianura di Milano, pure in affitto, è di lire 202.630. Undici volte tanto. Va da sè che questo rapporto, tanto più che trattasi di prodotto al netto di imposte e non di reddito netto, non può essere generalizzato, ma tuttavia crediamo che possa dare una idea concreta della intensità del fenomeno.

Abbiamo poi voluto condurre direttamente una indagine in una piccola azienda contadina situata nella montagna appenninica reggiana, a 768 metri di altitudine. Detta azienda ha una superficie utile complessiva di ettari 7,50 (di cui 3 ad incolto produttivo) ed è condotta da una famiglia contadina composta dai coniugi e da due figli, di cui uno ha 15 anni e l'altro 12. Dalla indagine, condotta con cura, ci è risultato che la produzione linda vendibile ammonta complessivamente a 380.550 lire, dalle quali, dedotte le spese varie di gestione (escluso il lavoro) e le quote di ammortamento e di interessi, pari a lire 243.111, rimangono 137.339 lire a titolo di compenso per il lavoro prestato dalla famiglia contadina. Invece, se si considerano le ore effettive di lavoro, moltiplicate per la tariffa sindacale, tale famiglia avrebbe dovuto percepire 482.904 lire. Quindi essa avrebbe lavorato un anno, in quelle precarie e dure condizioni di vita, per percepire un compenso che risulta poco più di un quarto della tariffa giornaliera normale (lire 270 al giorno invece di lire 912).

* * *

Per completare il quadro dell'ambiente economico e sociale della montagna accenneremo ora brevemente alle condizioni generali di vita dei montanari. Incominciamo dalle strade. Tutti sanno che in montagna, e particolarmente in quella alta, manca un adeguato sistema di strade. Ciò, non v'è dubbio, rappresenta il più grave ostacolo sia per la valorizzazione dei prodotti locali, sia per poter introdurre nelle aziende stesse le pratiche di miglioramento fondiario ed agrario. Se consideriamo che le spese dei trasporti, eseguiti in genere con le some, e, sovente, anche a spalla, incidono dal cinquanta al cento per cento sul prezzo di acquisto dei materiali da trasportarsi a piedi d'opera, e su quello di vendita dei prodotti ot-

tenuti dal fondo, si può comprendere che cosa possa rappresentare per i montanari lo sviluppo di una adeguata e comoda rete di strade, la quale valga a ridurre questo enorme gravame passivo.

Non parliamo poi delle case di abitazione. In genere, esse sono bicocche vetuste e gemebonde, spesso costruite con muratura di fango e di pietrame, con pavimenti in semplice battuto di terra, soffitti in legno e copertura di lastroni o di paglia, prive di spazio, di volume, di aria e di luce, sprovviste dei più elementari conforti e servizi igienici, nelle quali le famiglie vivono pigiate nella più insidiosa promiscuità, quando, addirittura, non siano costrette a dividere il tetto con gli animali ed il letame. Un simile ambiente, così scomodo ed antiigienico, nel quale, in conseguenza del lungo periodo di sosta nell'inverno (specie nelle Alpi), i montanari debbono trascorrere una notevole parte della loro esistenza, è fatale che non possa far a meno di deprimere lo spirito, provocare contagi e maliesseri, favorire la vecchiaia precoce, e, per conseguenza, flettere progressivamente l'indice di natalità ed aumentare l'indice della mortalità.

Le scuole elementari, e peggio ancora quelle professionali, o mancano o sorgono in edifici di ripiego o tolti in affitto dai contadini. Esse, in tal caso, sono assolutamente inadatte alla funzione da svolgersi e sovente ubicate in località alquanto lontane dalle stesse frazioni e dalle borgate. Gli insegnanti che sono costretti a vivere in un simile ambiente non possono non aspirare a sedi migliori, di modo che si verifica un loro notevole avvicendamento che sconvolge e disorienta ogni cosa.

In quanto ai servizi pubblici civili è una vergogna. In molti Comuni mancano gli ambulatori, i piccoli ospedali, i depositi di materiale farmaceutico, mancano, o perlomeno è proprio come se di fatto mancassero, le condotte mediche ed ostetriche, manca persino l'illuminazione elettrica sebbene, sovente, ci sia dovizia di impianti di produzione in situ o nelle zone contermini, manca il servizio postale, quello telefonico e quello telegrafico, manca, in una parola, anche il conforto dell'opera pubblica di tutela, di indirizzo, di vigilanza e di difesa che l'organismo amministrativo statale, quando fosse presente, potrebbe svolgere a beneficio dei valligiani, i quali per questa penosa e multi-

forme carenza si trovano come tagliati fuori dal consorzio civile, di cui sono membri soltanto nel registro anagrafico ed in quello delle imposte.

* * *

Concludendo, la scarsa produttività dei terreni, i sistemi primitivi di produzione e di scambio, l'alto costo dei prodotti di consumo da importarsi, la deficienza della viabilità e dei mezzi meccanici di trasporto, la mancanza di case igieniche e confortevoli, la penuria di capitali circolanti, la carenza dei servizi pubblici e civili, il peso fiscale, l'isolamento degli uomini e delle cose, le furie distruggitrici della natura, le quali, in definitiva, moltiplicano i disagi che già affliggono i montanari, l'imposizione dei vincoli sul terreno e la conseguente azione vessatoria della polizia, e così di seguito, sono tutti termini negativi che, per giunta, non agiscono isolatamente, ma influenzandosi a vicenda si integrano, facendo sì che, in ultima analisi, l'ambiente economico e sociale della montagna si trovi manifestamente ridotto al più basso livello che si possa immaginare.

LO SPOPOLAMENTO DELLA MONTAGNA.

La montagna non soltanto si sgretola, ma si spopola. È questo il grido di allarme che sentiamo ripetere da decenni con una monotonia esasperante. Non v'è dubbio che le cause di questo grave fenomeno si riconducono tutte alla emigrazione verso altre sedi dove la vita sia meno dura, aspra e miserabile di quella che, in genere, i montanari sono costretti a condurre in montagna.

Se si esamina il fenomeno dello spopolamento montano nelle sue palesi manifestazioni si può concludere ch'esso non è generale e nemmeno uniforme, tanto nella Catena alpina quanto in quella appenninica. Nell'Alto Adige, ad esempio, sia, e specialmente, perché si tratta di una zona meno depressa delle altre, sia per altre cause ancora, lo spopolamento non si è verificato. Invece nelle Alpi piemontesi e nell'Appennino ligure lo spopolamento

assume gli aspetti di un fenomeno vasto, profondo e permanente. Nelle Alpi della Lombardia il fenomeno si attenua, ed è ancora meno sensibile in quelle della Carnia e del Cadore.

Nell'Appennino lo spopolamento montano, in genere, offre aspetti multiformi, più variati e contrastanti che non sulle Alpi. In queste zone esso appare, qua e là, non come un fenomeno generale, ma piuttosto come un episodio frammentario; e, quello che più importa, secondo alcuni esso non sarebbe dovuto soltanto alla ricerca di una vita più comoda e di maggior reddito, la quale, nel Mezzogiorno, è precaria ed arretrata anche in collina ed in pianura, ma pure alla impossibilità di permanere sulla montagna che, oramai, si è fatta sterile ed improduttiva. Nel giudizio del Relatore della Commissione economica del Ministero per la Costituente, ciò che caratterizza lo spopolamento montano e ne fa un problema, sarebbe il fatto che esso è l'estrema conseguenza ed il fenomeno particolarmente evidente di un più profondo e generale processo di sviluppo per cui l'economia montana non riesce più ad adattarsi alle nuove condizioni di vita e sempre più soffre di un organico squilibrio interno. Questo squilibrio, presto o tardi, non solo porta all'esodo delle popolazioni, ma anche all'abbandono delle colture, dei pascoli e delle normali attività, nonché ad un disgregamento della montagna stessa.

* * *

In base alle indagini svolte nel 1931-37 dal l'Istituto nazionale di economia agraria, nelle montagne del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia e della Toscana, se poniamo uguale a 100 la popolazione del 1881, quella del 1931 risulta la seguente: nelle zone di montagna con oltre il 600 per mille di famiglie agricole, l'indice è del 103,80, mentre se si considera la popolazione teorica (e cioè, a calcolo, la popolazione del 1881 più le ecedenze dei nati-vivi nel periodo 1881-1930) l'indice del 1931, rispetto a quello del 1881 (sempre considerato uguale a 100), discende a 71,20. Nelle zone con la popolazione dal 400 al 600 per mille di famiglie agricole, i due indici risultano, rispettivamente, di 116,30 e di 74,30.

Nelle zone con la popolazione inferiore al 400 per mille di famiglie agricole, i due indici sono, rispettivamente, di 150,90 e di 107,70. E perciò, come appare dai valori relativi suesposti, unicamente in quest'ultimo caso si riscontra una leggera eccedenza della popolazione effettiva nei confronti di quella teorica, ma, là dove prevalgono le famiglie dediti all'agricoltura, lo scarso è realmente sensibile. Qui insieme all'esodo delle popolazioni si verifica, nel contempo, anche un notevole regresso del coefficiente di natalità, ed un aumento del coefficiente di mortalità.

In particolare, nelle Alpi piemontesi e nell'Appennino ligure, dove si fa più sentire il richiamo della fertile pianura sottostante e delle zone a carattere prevalentemente industriale, il fenomeno dello spopolamento montano assume un aspetto patologico di una gravità impressionante. Infatti, sempre in base ai dati dell'I.N.E.A., se poniamo uguale a 100 la popolazione del 1871, quella effettiva del 1936 risulta la seguente: Valle del Gesso (Cuneo), indice 75; Valle della Stura di Demonte (Susa), 55; Valle Gran San Bernardo e limitrofe (Aosta), 74; Alta valle dell'Arroscia (Savona), 72; Valle Macra (Cuneo), 73; Alta valle del Po e limitrofe, 76; Valli Locana e Soana (Aosta), 76; Alta Valsesia (Vercelli), 69; Val Sermenza (Vercelli), 75; Val Mastellone (Vercelli), 65; Val Chisone (Torino), 61; Alta valle del Gesso (Cuneo), 48; Alta montagna di San Remo, 62; Val Germanasca (Torino), 61. Dunque, in queste località la popolazione effettiva del 1936 risulta ridotta dal 24 al 52 per cento nei confronti di quella effettiva che esisteva nel 1881.

* * *

La voluminosa indagine dell'I.N.E.A. si conclude poi in un rapporto riassuntivo del quale crediamo di far cosa utile riportando qui di seguito i punti salienti: Secondo il Relatore, anche nel passato le popolazioni montane, nonostante qualche circostanza particolare più favorevole, si sono trovate in condizioni di vita generalmente inferiori a quelle della popolazione di altre contrade. Tali sfavorevoli condizioni di vita vennero sopportate dai monta-

nari, in parte per la ignoranza dell'esistenza di condizioni migliori, in parte per gli speciali privilegi legali e di pratico uso, che, fin verso la metà del secolo scorso, erano loro assicurati. Ciò avveniva appunto in vista di quelle condizioni di inferiorità e del vantaggio che il resto della popolazione ritraeva dalla permanenza dei montanari sul luogo del loro duro lavoro. Ma, le popolazioni montane, fortemente attaccate alla terra natia, non possono ormai più resistere al graduale, ma intenso e rapido cambiamento che si è venuto e che si va producendo nella economia dei loro monti, prima chiusa ed isolata ed ora sempre più aperta verso quella, pur essa in trasformazione, del piano, e, in genere, verso altre aspirazioni e concezioni di vita.

Il dottor Francesco Carullo, autore di una monografia sul problema forestale e montano della regione Emilia-Romagna, che per essere Ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato vive continuamente in contatto con le montagne e i montanari di quelle regioni, nella prefazione alla monografia suddetta si esprime nei seguenti termini: « Due guerre mondiali hanno influito anche sulla mentalità del montanaro che da un più stretto contatto con la pinque pianura è stato indotto ad un confronto tutt'altro che favorevole al monte ove l'esistenza è veramente dura. Il tenore di vita odierno si è in genere molto elevato per le classi sociali meno abbienti, sicchè non è più ammисibile che il solo abitante del monte continui a sacrificarsi oltre ogni limite, nell'isolamento di un tempo. L'amore all'ambiente natio non è più la molla su cui possa farsi affidamento perchè il montanaro resti attaccato alla propria terra, se questa terra non dà un minimo di benessere o quanto meno non consente di vivere ».

* * *

Concludendo, il fenomeno dello spopolamento montano è assai complesso e si presenta con aspetti mutevoli, e, talvolta, contraddittori, nel tempo e nello spazio, a seconda della influenza, variabile anch'essa, delle condizioni di ordine generale e di ordine economico-sociale che sono caratteristiche della zona di montagna che si considera, nonchè delle zone di collina e di

pianura ad essa contermini. È però fuori dubbio che, nel complesso, questo fenomeno è in atto, con manifestazioni patologiche e profonde in un sito, molto meno in un altro, solo potenziali in un altro ancora, ma, nella migliore delle ipotesi, esso è sempre presente. Quello che più conta, e che nessuna rilevazione di aride cifre statistiche può oggi denunciare, è il senso di sconforto, di sfiducia, di inquietudine e di rancore che è disceso ed ha preso consistenza nell'intimo dell'animo del montanaro, e che, fatalmente, se non avverranno presto mutamenti profondi di indirizzo, lo spingerà sempre più all'abbandono della sua terra alla ricerca di meno pesanti e miserabili condizioni di vita.

LA NECESSITÀ E L'URGENZA DI ADEGUATI PROVVEDIMENTI.

A partire dal Congresso di Udine del 1904, poi al Congresso di Bologna del 1909, indi a quello di Firenze del 1910, per citarè, per ora, i più remoti, il grandioso problema nazionale della montagna venne ufficialmente analizzato e posto in luce. Durante la prima guerra mondiale molte promesse vennero elargite ai montanari visto che, sui campi di battaglia, versavano torrenti di sangue. Poi, nel 1931, fece seguito la poderosa inchiesta dell'I.N.E.A. sul preoccupante fenomeno dello spopolamento montano. Nel 1940, notate bene, si doveva svolgere ad Aosta il Congresso nazionale della montagna, ma tutto fu sospeso perchè il Governo di allora non intendeva affatto assumere impegni concreti. Nel 1942 il Ministero della agricoltura aprontò un progetto di legge per la montagna che comportava uno stanziamento di 3 miliardi di lire. Tale progetto, naturalmente, è rimasto sulla carta. Dopo la guerra, nel 1946 si tenne a Belluno un Convegno regionale Veneto, ed infine, nel maggio del 1947, a Firenze, per iniziativa dell'Accademia dei Georgofili, l'importante Congresso nazionale della montagna e del bosco. Durante mezzo secolo in queste numerose e successive istanze si profuse un torrente di parole e si innalzarono pilastri di relazioni scritte, nelle quali i tecnici ed i competenti comunicarono il frutto dei

loro profondi studi e delle loro maturate esperienze. In concreto: si fece nulla o quasi.

La classe borghese dirigente italiana è dunque responsabile di aver sempre inconsultamente procrastinata la soluzione di questo importante ed indeclinabile problema tecnico, economico, umano e sociale. Anzi, si può affermare ch'essa fu soltanto capace di inasprire maggiormente la tensione con l'imporre in montagna vincoli di ogni specie e con l'istituire una apposita milizia di polizia per farli rispettare. Il risultato di questa azione miope e vessatoria fu soltanto quello di accentuare sempre più il grave disagio che colpiva i montanari, e, nondimeno, di produrre nel loro animo la più profonda sfiducia nella serietà dei propositi, nel senso di giustizia e nell'efficacia dell'intervento positivo da parte dei pubblici poteri.

Come giustamente si espresse il professore Alberto Oliva durante il Congresso di Firenze: « Bisogna pertanto che i ceti italiani si spogliino finalmente di quell'abito di cecità e di grettezza che li ha finora caratterizzati e che la loro responsabilità sia ribadita; solo da questa presa di posizione potrà sperarsi qualche segno di resipiscenza ».

* * *

Le conseguenze di questo colpevole agnosticismo sono note a tutti. Primo: ecco le recenti catastrofiche alluvioni. Non sono forse le alluvioni di cui trattasi la conseguenza diretta dello stato di incuria nel quale vennero abbandonati, per tanti e tanti anni, i fattori naturali ed artificiali che avrebbero potuto contenere la furia distruggitrice dei fiumi, quali, in prima linea, il rimboschimento, la sistemazione idro-geologica e quella agraria dei territori montani? Subito dopo quei tragici avvenimenti, che hanno arrecato enormi danni e causato tante vittime umane, da ogni parte d'Italia si sono alzate autorevoli voci ammonitrici e numerosi furono i suggerimenti che tecnici di grande valore fornirono in merito alle opere che debbono senz'altro essere eseguite al fine di scongiurare il ripetersi nel prossimo futuro di una simile catastrofe. Si tratta di mobilitare ingenti mezzi e di procedere alacremente al riassetto di tutta la montagna, durante e non oltre un periodo da dieci a quindici anni.

Molto significativa a tale riguardo è stata la risoluzione espressa dal Convegno tecnico di Mantova, ed anche quella del Convegno giovanile per la rinascita del Polesine, svoltosi a Padova, con la partecipazione dei giovani di tutte le correnti politiche.

Nella risoluzione del Convegno di Mantova, considerata la ristrettezza del tempo che separa da un ritorno offensivo del Po, si indicano i provvedimenti di carattere immediato che il Governo deve assumere, e, successivamente, si indicano quelli di carattere collaterale, fra cui, in prima linea, viene posta la intensificazione delle sistemazioni idraulico-forestali ed agrarie di tutti i bacini imbriferi degli affluenti del fiume Po, nonché la costruzione di eventuali serbatoi di ritenuta e di espansione alimentati da aperture prestabilite.

Nel Convegno di Padova si è rivolto l'invito ai giovani di « stringersi in un'unica volontà per dare vita ad un grande movimento della gioventù capace di imporre, al fianco della popolazione tutta, che i mezzi della Nazione siano impiegati in primo luogo nelle grandiose opere produttive di cui la Nazione ha bisogno per la difesa e il benessere della popolazione e della gioventù ».

* * *

Secondo: I montanari abbandonano ed abbandoneranno sempre più la montagna per discendere in collina, ma, più specialmente, al piano, alla ricerca di possibili condizioni di vita e di una esistenza che, nel complesso, offre loro la prospettiva, almeno col tempo, di essere meno dura, difficile ed aspra di quella che debbono condurre in montagna.

Per compiutezza diremo che vi sono alcuni tecnici che considerano il fenomeno dello spopolamento montano come un male inevitabile, ragione per cui, secondo loro, sarebbe non solo troppo dispendioso, ma, addirittura, inutile tentare di porvi rimedio. Va da sè che da questa concezione discende, come logica conseguenza, che l'intervento pubblico in montagna dovrrebbe limitarsi al riassetto idro-geologico della medesima, e, quando tale riassetto fosse conseguito, nel dare sviluppo ad una politica di generale rimboschimento delle falde alpestri. E basta.

* * *

Rispondiamo subito che, a nostro avviso, ciò sarebbe un gravissimo errore. Infatti, a prescindere dalle ragioni, di carattere tecnico, che il bosco non può allignare dovunque ci faccia comodo e che raggiunge la maturità economica in un periodo da 50 a 200 anni, è soprattutto certo che lo spopolamento montano, quando dovesse assumere in generale un flusso intenso e continuo, come, ad esempio, già avviene nel Piemonte e nella Liguria, esso, ben lungi di creare le premesse per un nuovo equilibrio, rappresenterebbe, come già rappresenta in quei luoghi, nè più nè meno che la causa di un più vasto e profondo squilibrio. Questo perché è lapalissiano che soltanto una montagna abitata e soggetta continuamente alla assidua vigilanza ed alle tempestive, minute, razionali ed interessate cure dei suoi abitanti può essere suscettibile di mantenere nei secoli la sua integrità fisica ed il suo normale assetto idrogeologico.

Dunque, se, per semplice ipotesi, i montanari dovessero abbandonare del tutto la montagna, è innegabile, poiché la montagna non può assolutamente rimanere da sola, che lo Stato dovrrebbe via via sostituire i montanari che emigrano con una massa di funzionari, di subalterni ed anche di operai, insieme alle loro rispettive famiglie e con un'altra massa non meno numerosa di quella precedente, per l'adempimento di tutta la vasta e complessa teoria dei servizi amministrativi, pubblici, civili e sociali che sono connaturati alle esigenze di una coatta convivenza di tal genere. È pure innegabile che tutti questi funzionari e dipendenti dello Stato dovranno essere ben pagati per compensarli della vita di rinunce e di sacrifici cui saranno costretti, essendo ovvio che se così non fosse anche loro se ne andrebbero, non solo, ma siccome essi non trarranno più i mezzi di vita dalla produzione agricola locale, come facevano i montanari, il peso di questo mantenimento graverà fino all'ultimo centesimo sul bilancio dello Stato.

D'altro canto la cosa non si esaurirebbe a questo punto perchè bisogna pur domandarsi quale sorte sarebbe riservata ai montanari che discendono alla collina, ma, più specialmente, al piano. Purtroppo, ivi, incombe già ora una

massa spaventosa di disoccupati, e perciò è facile immaginare che l'esodo dei montanari si tradurrebbe in una gigantesca offerta di mano d'opera, la quale, essendo per nulla richiesta, non sarebbe di certo assorbita attraverso le vie normali dell'attività produttiva. Inoltre, poiché anche questi nuovi immigrati dovranno pur vivere in qualche modo nelle nuove sedi va da sè che, quando avranno consumato i loro pochi averi, il peso della loro sussistenza fatalmente finirebbe anch'esso di gravare, senza contropartita, sulla collettività. Dunque, è chiaro che i conti non tornano affatto.

* * *

E perciò è ben altra la via che dev'essere seguita.

In breve, bisogna non soltanto procedere ad un'opera di riassetto idro-geologico della montagna, mediante difese attive e passive, ma anche procedere, diciamo pure, alla integrale bonifica della montagna stessa. Con questo termine (del quale, nel passato regime, si è fatto, a parole soltanto, un grande abuso) vogliamo precisamente riferirci a quel complesso, vasto, generale e profondo di opere e di interventi che si debbono compiere secondo un piano di lavori, nell'ambito di quei comprensori (come, nel caso nostro, tutta la montagna o quasi), la cui produttività, essendo diminuita per cause o di dissesto idraulico o idro-geologico o forestale, deficienza di viabilità, difetto di acque potabili e irrigue, oppure per altre gravi cause di ordine fisico, economico e sociale, sia suscettibile di un notevole incremento, con rilevanti risultati tecnici, igienici, economici, civili e sociali.

* * *

Ed ora per tradurre in termini concreti il concetto generico che abbiamo poc'anzi esposto diremo che nella montagna, oltre al suo completo riassetto idro-geologico e forestale, soprattutto occorre: a) procedere allo sviluppo della rete stradale (provinciale e comunale), non soltanto per i facili collegamenti del fondo valle, ma anche per quelli del fondo valle con le frazioni sparse, i valichi e gli alpeggi;

b) procedere alla costruzione degli impianti irrigui locali, delle linee elettriche per usi promiscui, degli acquedotti per usi igienici e domestici, delle fognature, degli impianti telefonici e delle teleferiche; c) concedere copiose aiuti ai montanari, i quali sono poverissimi, affinchè essi, valendosi di tutti i mezzi tecnici conosciuti, possano costruire o riasettare i loro impianti rurali (case coloniche, stalle razionali e loro dipendenze), migliorare alquanto la produttività dei loro terreni (adibiti a seminativo, a prato ed a pascolo), rigenerare i loro boschi deteriorati, e sviluppare, come si conviene, la zootecnia, che rappresenta la spina dorsale del sistema economico della montagna, e così pure le industrie da essa derivate. Tutto ciò servirà egregiamente, in armonia col resto, a ridurre i costi unitari di produzione, ad accrescere il volume dei prodotti di scambio di cui i montanari potranno valersi, con la compra-vendita, per l'acquisto di quei generi di largo consumo che loro difettano, nonché ad aumentare, in una parola, il loro reddito complessivo, e, quindi, a permettere un maggior investimento di capitali nel fondo da migliorarsi, e così via. Si noti poi che lo sviluppo delle foraggie, e quindi dell'industria zootecnica, romperà un circolo vizioso, perché si potrà migliorare l'avvicendamento, non solo, ma anche la conseguente maggior produzione di concime animale darà sempre maggior incremento alla fertilità generale del terreno; d) concedere sensibili sgravi fiscali, particolarmente in favore dei contadini e dei cosiddetti piccoli operatori economici, singoli od associati; e) favorire col credito a basso costo e con i contributi la rinascita dell'artigianato ed il sorgere e lo sviluppo della piccola e media industria (del legno, dei prodotti chimici del legno, elettro-chimica, delle conserve alimentari, delle piante aromatiche e medicinali, ecc.); f) promuovere la nascita e lo sviluppo delle forme associative per l'acquisto e la vendita dei prodotti, per la irrigazione, la lavorazione del latte, ecc.; g) costruire case d'interesse collettivo, sane e munite dei moderni conforti, scuole elementari, professionali e tecniche, sia diurne, come scolastiche e festive, ambulatori, piccoli ospedali

ed asili per l'infanzia; h) costruire campi sperimentali ed aziende modello; i) istituire le condotte agrarie e forestali; l) istituire o sviluppare adeguatamente i servizi amministrativi, pubblici, civili e sociali; m) incrementare le possibilità del turismo, specie quello praticabile dai ceti medi, affinchè i montanari possano trarre un beneficio, sia con la temporanea cessione di locali e di servizi, sia con la vendita dei loro prodotti alimentari ed artigianali. Questo sviluppo turistico lo si consegna non soltanto con la costruzione di strade, case e funivie, ma anche attraverso particolari facilitazioni a beneficio dei turisti stessi, con estese forme di efficace propaganda e col miglioramento dei mezzi e delle comodità di trasporto; n) sovvenzionare i Comuni montani poveri affinchè possano assolvere i loro importanti compiti amministrativi e civili, nonché, con la loro autorevole azione assistere ed indirizzare i montanari nello svolgimento della loro quotidiana attività, e ciò specifico nei rapporti con gli uffici dello Stato.

L'ATTUALE LEGISLAZIONE SULLA MONTAGNA.

La legislazione italiana che riguarda il territorio montano comprende una serie massiccia di provvedimenti. Essi sono: il regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267, (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani); il regolamento del 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione della suddetta legge; il regio decreto legislativo del 3 gennaio 1926, n. 23, contenente le modificazioni agli articoli 24, 35, 54, 182 e 183 del regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267; la legge del 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici; il regio decreto del 26 febbraio 1928, n. 332, per l'applicazione della precedente legge; la legge del 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali; il regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, per la bonifica integrale; la legge del 2 gennaio 1940, n. 1, per la colonizzazione del latifondo siciliano; ed, infine, il decreto legislativo del 12 marzo 1948, n. 804, per il ripristino del Corpo forestale dello Stato.

* * *

La legge fondamentale che riguarda il territorio montano è dunque quella del 30 dicembre 1923, n. 3267. Essa consta di ben 186 articoli. In merito al suo contenuto dobbiamo convenire che, sebbene il legislatore abbia tentato di svincolarsi dai criteri di carattere prettamente idro-geologico che ispirarono la legge del 1887, questa legge del 1923 ebbe il grave difetto di non considerare a fondo li problema della montagna, il quale è bensì un problema anche idro-geologico, ma, soprattutto, è un problema di vita dei montanari. Aggiungasi che per quanto la legge stessa poteva contenere di buono e di utile, le mancarono, si può dire quasi del tutto, gli adeguati stanziamenti, cosicchè la sua concreta applicazione finì di estrinsecarsi soltanto attraverso norme di carattere vincolativo e di repressione. Nel già citato rapporto della Commissione economica del Ministero per la Costituente si può infatti leggere: « Quel che oggi a distanza di vent'anni, si può dire dell'applicazione di questa legge è che essa fu tutt'altro che saggia. Responsabile principale la costituzione, nel 1926, in sostituzione del Corpo delle foreste, della Milizia forestale e la politica da essa seguita in applicazione, ma spesso piuttosto in deroga alla legge ».

E più innanzi il rapporto continua nei seguenti termini: « In queste condizioni non c'è da stupirsi se tutto il congegno sul quale aveva fatto affidamento la legge del 1923 per avviare a soluzione il problema sia stato abbandonato. La collaborazione con le popolazioni resa impossibile; furono subito soppressi quei comitati forestali sui quali la legge faceva principale affidamento e che aveva concepiti come organi provinciali di applicazione della legge, tecnicamente attrezzati, sottratti per quanto è possibile alle interferenze politiche, presieduti da persone particolarmente versate nei problemi della montagna di nomina dell'allora Ministro dell'economia nazionale e incaricate principalmente di cercare, in tutte le questioni, quel punto intermedio nel quale possono equilibrarsi e nella lotta avere tregua tutti gli interessi in conflitto ».

* * *

Sta bene quanto afferma il Relatore della Commissione economica, però, a nostro avviso, la politica forestale del precedente ventennio non soltanto è fallita per mancanza di mezzi adeguati e per una imposizione prettamente poliziesca del vincolo idro-geologico (si noti che il vincolo si estende su ben 4.318.000 ettari, vale a dire su circa la metà del territorio montano, dei quali 3.040.906 a bosco, 431.596 a cespugli e 845.498 a nudo terreno), ma anche per un vero e proprio errore di impostazione. Come ha dimostrato il dottor Duccio Tabet al Congresso di Firenze (e il concetto espresso dal prefato è stato accolto anche dal relatore professor Eliseo Jandolo), non è esatto affermare, come la legge autorizza in ogni sua istanza, che esista un contrasto fra l'interesse pubblico da una parte, e l'interesse privato del montanaro dall'altra. Ma, insomma, è ovvio che nessuno più del montanaro può avere interesse che la montagna non si sgretoli, ma è pure ovvio che il montanaro, dinanzi alla legge implacabile del bisogno, deve poter trarre dalla montagna stessa i mezzi per la sua, sia pur meschina, esistenza. Se mai dovesse esistere un contrasto, sostiene il Tabet, noi dobbiamo piuttosto ricercarlo fra gli interessi permanenti e quelli contingenti delle popolazioni medesime. La distinzione a prima vista può apparire una tautologia, ma invece essa è sottile, sostanziale e profonda. In breve, quali possono essere le conseguenze di questa affermazione? Ecco: affermare che se mai esiste un contrasto, tale contrasto va ricercato fra gli interessi permanenti e quelli contingenti delle popolazioni stesse significa che l'azione di governo e gli interventi di carattere legislativo debbono tendere con un piano concreto ad eliminare tale dualismo che si origina e si svolge in seno allo stesso ambiente montano. In altre parole, se si vuole eliminare questo contrasto non c'è altra soluzione che quella di assicurare ai montanari una possibilità di vita, affinchè essi, per non perire siano fatalmente sospinti a distruggere con le proprie mani le risorse della montagna. Sia detto in modo chiaro e preciso: la montagna non si

potrà mai difendere agendo contro il montanaro, ma soltanto facendo di lui, con senso veramente democratico e di umana e positiva comprensione, l'alleato e l'artifice più consapevole e più potente della difesa medesima. Ecco tutto.

* * *

Diremo ora che in base a queste premesse era nostro intendimento, nella presente circostanza, di proporre una radicale modificazione dell'istituto del vincolo idro-geologico così com'esso è previsto dalla legge del 1923. Si tratta senza dubbio di una questione molto complessa che, se non si vogliono commettere errori, richiede un ponderato esame, ed anche, a nostro avviso, una serie di sopraluoghi da parte degli onorevoli membri dell'8^a Commissione, sia per constatare le cose *de visu*, sia, e specialmente, per sentire quello che in proposito avranno da obiettare i valligiani. Da parte della maggioranza della Commissione, come già dicemmo nel preambolo, c'era invece tanta fretta di liquidare la discussione di questo progetto di legge, cosicchè le nostre proposte, almeno per il momento, sarebbero state accantonate. Comunque, accantonate o non, noi avremmo fatto ugualmente il nostro dovere, ma poichè l'onorevole Ministro dell'agricoltura ci diede assicurazione che tale provvedimento di riforma si trova già a buon punto presso i competenti organi ministeriali, abbiamo deciso di soprassedere, per ora, dal proposito di avanzare le nostre proposte di modifiche. Se dopo aver discusso il presente progetto di legge in Assemblea il Governo non farà seguito col provvedimento di riforma dell'attuale istituto del vincolo idro-geologico, noi assumeremo senz'altro l'iniziativa. Nel frattempo, però, abbiamo ritenuto indispensabile proporre (vedi il nostro emendamento all'articolo 18) che il vincolo d'ora innanzi non possa mai essere applicato automaticamente o d'ufficio, ma si debba in ogni caso seguire perlomeno la procedura prevista al Titolo I della legge del 1923, non solo, ma che al vincolo generico, presente e futuro, debba sempre essere corrisposto un adeguato indennizzo.

* * *

Ed ora passiamo alla legge sulla bonifica perchè anch'essa si è occupata dei territori montani. Il regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) estese ai territori montani che cadevano sotto l'imperio del regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267, i provvedimenti che disciplinano la bonifica tanto sotto l'aspetto dell'intervento pubblico, quanto sotto l'aspetto dell'azione privata, col beneficio dei contributi di legge da corrispondersi da parte dello Stato.

Anche per questo decreto dobbiamo convenire che per i territori montani esso venne completamente meno allo scopo, sia perchè non si provvide mai in misura adeguata alla classificazione dei bacini montani in comprensori di bonifica, sia per la incompletezza della legge stessa nella elencazione delle categorie di opere che sono peculiari della montagna, sia perchè trattandosi ivi di zone depresse al massimo grado i contributi contemplati dalla legge non erano e non sono affatto sufficienti a stimolare l'iniziativa privata, ed, infine, perchè l'intervento dei pubblici poteri, invasato di quella bolsa retorica che caratterizzò il regime fascista, si può dire che neglesse del tutto il monte per polarizzare la propria azione nelle più facili ed appariscenti bonifiche della pianura.

Nelle pagine che seguono vedremo in che modo il presente progetto di legge, tanto dal punto di vista normativo quanto da quello degli stanziamenti, possa essere in grado di sopperire alle gravi defezioni che si sono riscontrate nelle leggi precedenti.

IL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE

ESAME CRITICO E PROPOSTE DI EMENDAMENTO

DEFINIZIONE DEL TERRITORIO MONTANO.

Nel presente progetto di legge, ai fini della definizione del territorio montano, il Governo non ha fatto altro che trasportare nell'articolo 1 la stessa norma che è contenuta nel

progetto di legge sulla finanza locale, la quale norma fu allora concepita ai fini della ripartizione del contributo dell'1 per cento del gettito dell'imposta generale sull'entrata, da devolversi a beneficio dei Comuni poveri della montagna e delle piccole isole.

Osserviamo subito che se detta norma potrebbe valere, e per giunta con molte riserve, per corrispondere i contributi di sovvenzione che sono previsti da una legge di carattere fiscale, la cosa cambia radicalmente aspetto quando si pretende ch'essa sia anche idonea per definire quello che dev'essere considerato come territorio montano. Nel primo caso, data la meschina entità della somma (da due a tre miliardi all'anno) che risulterebbe disponibile ed i fini che si vogliono perseguire, è ovvio che si adottò un criterio sommario e restrittivo affinchè la medesima non risultasse letteralmente polverizzata attraverso un elevato numero di Comuni aventi diritto. Ma, nel caso nostro, bisogna convenire che non siamo affatto in sede fiscale. Qui si tratta della definizione del territorio montano ai fini del riaspetto idro-geologico e della bonifica integrale del territorio medesimo.

Ora tutti sanno che la montagna, in massima parte, si può considerare una zona alquanto depressa e perciò suscettibile di un massiccio intervento statale sia diretto e sia di stimolo e di aiuto alla privata iniziativa. Se il presente progetto di legge, come vedremo meglio in seguito, finanziariamente parlando verrebbe a disporre di ben misera cosa, questa non può essere una ragione sufficiente perchè si pregiudichi con una norma irrazionale la definizione del territorio montano. Insomma, il territorio montano è quello che è per la sua intrinseca natura e non un qualche cosa da subordinarsi ai mezzi economici di cui si possa disporre. Bisogna quindi procedere con molta cautela perchè, in pratica, tale norma finiremo di trascinarcela dietro come una verità acquisita che farà testo, col bel risultato che nell'azione concreta ed in tutti i futuri disegni di legge che riguardano la montagna, siccome si partirà sempre da quella base, verrà continuamente travisato il senso della realtà delle cose, con tutte le conseguenze che è molto facile immaginare.

A sua volta l'introduzione del criterio del reddito medio catastale è un assurdo perchè in montagna tale reddito, anche per i terreni più produttivi, è sempre assai inferiore a quello della pianura verso il quale l'intervento dello Stato avrebbe appunto il fine di sospingerlo, e, quand'anche in qualche caso eccezionale ciò non fosse vero, è ovvio che anche in tal caso si dovrà comunque intervenire per evitare che fra non molto tempo si verifichi un processo di dissesto idrogeologico e di pauroso decadimento economico e sociale.

* * *

Il problema di una precisa definizione della montagna si è già presentato per la seconda volta quando nel 1929 si è iniziata quella grandiosa opera di aggiornamento statistico del Catasto agrario italiano (1910). Come risulta dalla relazione generale del Catasto suddetto il criterio altimetrico fu, come in precedenza, scartato *a priori* perchè non è parso affatto sufficiente a correttamente determinare in modo fisso e univoco il concetto di « montagna », specialmente in un Paese vario come l'Italia, e compreso entro così vasti limiti di latitudine. D'altronde, anche per l'elemento « morfologico », per l'elemento « esposizione », e, analogamente, per ogni altro qualsiasi elemento particolare (topografico, climatico, economico, ecc.) che, in sè e per sè solo considerato, si voglia assumere a fondamento del concetto di montagna, si possono fare analoghe osservazioni. « Appare insomma evidente la necessità di considerare i diversi elementi accennati nelle loro mutue relazioni, nella loro concomitanza, e nelle loro interdipendenze. I quali nessi e le quali interdipendenze, non possiamo rilevare e valutare, se non attraverso il palesarsi dei loro effetti. Ora, il più evidente è certo indice sintetico di tali effetti, è indubbiamente offerto dalla vegetazione naturale (e, dipendentemente, dalle colture prevalenti). L'elemento fitografico, ecologico (e di conseguenza agrologico) assomma, misura e rileva le concomitanze e le interdipendenze di tutti gli elementi ambientali sopra accennati, nei loro molteplici e definitivi effetti ».

Dunque, l'interpretazione di tali documentazioni vegetali, che sono il risultato della mirabile e misteriosa elaborazione della natura, trasformante in differenziate sintesi di vita gli effetti diversi e diversamente correlati dei molteplici elementi ambientali, appare il più esatto modo possibile di interpretare gli elementi stessi, nella loro più corretta base di discriminazione tra i caratteri precipui della montagna, della collina e della pianura.

Tutte le suesposte considerazioni vennero fatte fin dall'inizio della rielaborazione del Catasto agrario italiano e furono tanto tenute presenti che, nel contempo, si richiese ai singoli Commissari provinciali il loro giudizio in merito alla rispondenza o meno della preesistente ripartizione del loro territorio in « zone » e « regioni » di vecchia costituzione (1910). Le proposte di modificazioni specie per il tempo trascorso da quella data non mancarono, però venne logicamente deciso di rinviare l'esame a compiuta catastazione, per non turbare ulteriormente il già molto complesso lavoro di esame critico, di correzione e di elaborazione della rilevazione catastale ch'era in corso.

Così è che il Catasto agrario del 1929-31 reca gli stessi raggruppamenti per « zone » e « regioni » che per il passato (1910). Il possesso che oggi esiste di tutti gli elementi agrologici per singoli Comuni, potrà egregiamente contribuire, se del caso, ad una nuova e più razionale impostazione dei necessari raggruppamenti regionali; i quali hanno un indubbio interesse pratico, sia per stabilire più circoscritti raffronti nello spazio e nel tempo, sia per seguire consueti raggruppamenti di altre rilevazioni statistiche e le loro correlazioni con quelle agrarie. Pertanto, la classificazione del Catasto agrario, condotta nel 1910 da Ghino Valenti e da migliaia dei suoi collaboratori, è quanto di meglio, finora, si sia potuto ottenere in questa materia. Ecco perchè da parte nostra proponiamo che nella classificazione dei Comuni di montagna si faccia riferimento a quella del Catasto agrario del 1929-31, dando però facoltà ai Comuni che eventualmente ritenessero di trovarsi in condizioni analoghe a quelle dei Comuni inclusi nell'elenco, di inoltrare domanda e, se dalla verifica ciò risulterà assodato, essi a loro volta verranno inclusi nell'elenco stesso.

* * *

Che anche da parte del Governo e del Senato si sia sentita la necessità di non più attenersi, come risultava nella primitiva proposta, soltanto al rigido criterio altimetrico unico, lo dimostra il fatto che nel progetto di legge sulla finanza locale venne accolta la proposta del collega Gortani di includere nel territorio montano anche i Comuni il cui dislivello territoriale fra la quota massima e quella minima non risulti minore di 600 metri. Si tratta evidentemente di un ripiego alquanto empirico che si è dovuto per forza di cose adottare per non escludere in tronco dal contributo moltissimi Comuni del Meridione e delle Isole. Ci mancherebbe altro! Anche questo ripiego, però, presenta notevoli incongruenze, e noi siamo certi che darà luogo ad una infinità di proteste dalle quali non sappiamo in che modo sarà possibile uscirne senza o rendere talmente elastico il criterio altimetrico che è come se il medesimo non dovesse più esistere, o negare giustizia nei confronti di tanti Comuni che, sotto molti aspetti, sono di montagna assai più di quelli che in base al progetto di legge risulterebbero inclusi. Se, ad esempio, un Comune, a prescindere dal reddito medio, ha la quota massima del territorio a 1000 metri, e la quota minima a 500 metri, secondo la norma suddetta non può essere classificato di montagna perchè il dislivello è minore di 600 metri. Invece, si noti bene che sarebbe di montagna un comune che, ferma restando la quota massima a 1000 metri, avesse quella minima a 400 metri, e cioè più in basso di quella di prima, come pure sarebbe incluso un Comune che abbia la quota massima a 600 metri e quella minima addirittura a zero, e cioè al livello del mare, ed anche un Comune il cui territorio fosse interamente situato a 600 metri di altitudine. Ma che razza di applicazione automatica può avere una norma che ammette simili incongruenze?

E così pure la maggioranza dell'8^a Commissione, in seguito alle nostre osservazioni, a quella che nel progetto governativo era una mera *facoltà* attribuita alla Commissione censuaria centrale di escludere dal conteggio del reddito medio le qualità di coltura a tariffa superiore a mille lire per ettaro (dominicale più

agrario, secondo l'estimo del 1937-39) ha sostituito l'*obbligo*, ed ha pure attribuito alla stessa Commissione censuaria la facoltà di includere nell'elenco *qualsiasi* Comune quando abbia pari condizioni economico-agrarie a quelli, diciamo così, già normalmente classificati, mentre nel progetto governativo ciò si riferiva soltanto ai Comuni *limitrofi* ai suddetti.

* * *

Va da sè che queste successive correzioni, per quanto lodevoli, sono la chiara manifestazione di un senso di disagio che ha pervaso gli onorevoli colleghi della maggioranza dell'ottava Commissione. Per quante correzioni si facciano, esse non risolvono e non risolveranno mai il problema per il semplice motivo che l'errore è insito nella base di partenza. Insomma, si vorrebbe classificare la montagna con un criterio prettamente meccanico, quando per la natura delle cose un criterio prettamente meccanico non è e non può assolutamente essere applicabile. Noi confidiamo che il Senato voglia accogliere la nostra sensata proposta, tanto più che lo scarto di superficie non è poi così rilevante. Infatti, secondo le proposte della maggioranza dell'ottava Commissione, vi sarebbero, per ora, 2161 Comuni di montagna, con una popolazione complessiva di 6.215.287 abitanti, ed una superficie agraria e forestale di 10.398.034 ettari, mentre secondo il Catasto agrario vi sarebbero, per ora, rispettivamente, 2.476 Comuni, con 9.191.706 abitanti, e con 10.444.618 ettari di superficie.

PIANI REGOLATORI DI BACINI MONTANI.

Le recenti alluvioni hanno indubbiamente provato che non può esistere una soluzione di continuità fra i problemi della montagna, della collina e della pianura. Aggiungasi che ciò non riflette soltanto il settore idro-geologico, o quello del rimboschimento, o quello della sistemazione agraria dei terreni, ma si estende pure alla produzione ed allo scambio dei prodotti, nonché al miglior soddisfacimento di quelle esigenze perfettibili della vita civile

e sociale che il Paese ha l'obbligo di garantire a tutti i suoi figli in qualsiasi lembo del territorio nazionale essi risiedano. Non per nulla la Costituzione, all'articolo 44, postula che la legge deve disporre provvedimenti a favore delle zone montane.

La montagna non è e non può essere considerata un compartimento a sé stante, come purtroppo è avvenuto finora, che, per le sue difficoltà naturali ostacolanti l'azione, per il suo presunto isolamento, per la sua distanza dai centri nevralgici in cui risiedono le masse operaie e gli uffici di direzione dei pubblici poteri, e così via, si possa impunemente abbandonare al proprio destino curandoci solo di attingere da essa quello che ci fa comodo, senza che questa colpevole incuria non debba causare, o presto o tardi, un brusco e doloroso risveglio. In fondo il problema della montagna, al di là dei suoi aspetti puramente tecnici, non consiste forse nella imperiosa esigenza di difendere il piano sul monte e, nel contempo, di assicurare ai suoi abitanti condizioni di vita non dissimili da quelle degli abitanti della pianura?

E perciò, quando si parla giuridicamente di problema montano noi dobbiamo tener presente in un tutto organico, coordinato ed inscindibile la montagna, la collina e la pianura.

* * *

Ciò premesso, agli effetti della bonifica integrale della montagna, prima ancora di accingerci agli studi che più propriamente interessano la montagna, è necessario che per ogni bacino idrografico siano compilati piani regolatori che abbraccino le contigue regioni di montagna, di collina e di pianura, quando, nel campo idro-geologico, economico e sociale, esse siano fra loro interdipendenti o collegate.

A dire il vero la legge del 1933 sulla bonifica offrì, per la prima volta, la possibilità di svolgere un lavoro di tal genere fra le varie zone di un medesimo bacino idrografico. Fece seguito il decreto interministeriale del 15 settembre 1933 (Piani regolatori di bacini idrografici e opere di sistemazione montana) col quale i Ministeri dell'agricoltura e dei lavori pubblici dispusero che per ogni bacino idrografico fosse

compilato un piano regolatore per tracciare, in linea di larga massima, le linee generali della sistemazione stessa. Alla compilazione di detto piano doveva provvedere, in ciascun comitato, un Comitato costituito dall'Ispettore del Genio civile, dall'Ispettore forestale e dall'Ispettore agrario. Detto Comitato poteva servirsi dei propri organi tecnici e, se del caso, anche di persone estranee specialmente esperte, od, infine, della concessione di studio ai termini della suddetta legge sulla bonifica. Il piano regolatore, una volta compilato, doveva essere trasmesso all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e, sul parere di esso, approvato con decreto dei Ministri competenti.

La circolare interministeriale n. 35 del 16 settembre 1933, diretta agli organi periferici, ribadì come fosse implicito nel concetto stesso di piano regolatore che le direttive di sistemazione generale di un bacino idrografico debbono studiarsi con una visione unitaria, al fine di realizzare, nel modo più economico, la migliore *difesa preventiva* contro gli effetti dannosi delle acque, e insieme la loro migliore *valorizzazione*. Quindi, nella ricerca della soluzione del problema è necessario considerare non solo i rapporti fisici fra le varie parti del bacino e quelli tecnici fra i vari gruppi di opere, ma anche i dati economici, attivi e passivi, che sono variabilissimi da caso a caso. Insomma, continua la circolare stessa, il complesso problema non può essere risolto con criteri unilaterali, né ammettere soluzioni uniche, ma, solo caso per caso, esaminata la situazione sotto tutti i suoi aspetti fisici, tecnici, economici e sociali, verrà determinata la soluzione più conveniente.

* * *

Al Congresso di Firenze, il professor Gino Passerini lamentò che, nonostante l'esistenza di queste ottime istruzioni, poche bonifiche portassero i segni di quell'auspicato coordinamento. La montagna restò quasi sempre isolata, nonché monopolio della Milizia forestale. Il decreto sui piani regolatori dei bacini rimase lettera morta sia perché dei funzionari componenti i Comitati stessi pochi o punti avevano le idee chiare in proposito, sia perché nessuno aveva il tempo ed i mezzi per compiere gli stu-

di. Ed il suddetto relatore continuava affermando l'esigenza fondamentale di svolgere attività ben studiate, non essendo più assolutamente possibile che «sulle nostre montagne debba perpetuarsi l'aspra contesa fra coltura agraria e coltura forestale, fra bosco e pascolo, fra pecorai nomadi e contadini; che gli industriali idroelettrici pensino solo a sfruttare i beni che la montagna offre senza restituirlle neppure una minima parte dei guadagni che ne ottengono; che le grandi società mopolizzatrici di energia elettrica boicottino regolarmente, col presentare progetti in concorrenza o con l'acquisto degli altri progetti, e così via, tutte le iniziative; che l'acqua dopo aver azionato le turbine non vada ad irrigare le colture agrarie; ed, infine, che i laghi artificiali non siano protetti dai danni della insidia solida mediante le sistemazioni idraulico-forestali o idraulico-agrarie del bacino sotteso. Insomma, concludeva il prefato relatore, non è più possibile continuare a prescindere da quella collaborazione fra le varie forze operanti in uno stesso congegno produttivo, senza della quale le forze stesse si disperdono o si annullano».

Analogamente, nello stesso Congresso, il professor Eliseo Jandolo dopo aver lamentato anch'egli la deplorevole mancanza dell'opera di coordinamento, concludeva che, a suo avviso, la soluzione migliore sarebbe quella di costituire dei comitati in cui facciano bensì parte le autorità dello Stato, ma siano anche aperti ai rappresentanti dei maggiori interessi collegati alla sistemazione ed alla utilizzazione idraulica del territorio.

* * *

Ottene, partendo la queste logiche e motivate premesse, noi intendiamo ora svolgere brevemente due ordini di considerazioni: a) In merito alla assoluta necessità che siano compilati e subito i piani regolatori, dal momento che già esiste un preciso decreto interministeriale, non abbiamo creduto che fosse il caso di far esplicito richiamo di quella norma nei nostri emendamenti; occorre soltanto che tale decreto sia applicato, ed a tal uopo ci faremo premura di redigere un apposito ordine del giorno da sottoporre al voto di questa Alta As-

semblea che impegni il Governo a seguire quella strada; b) In merito ancora ai suddetti piani regolatori, ai piani di bonifica, ai progetti di opere di competenza statale, ed, in genere, alle questioni più importanti che riguardano l'applicazione delle leggi del 1923 e del 1933, nonchè del presente progetto, in piena aderenza a quanto ha giustamente affermato a Firenze il professor Eliseo Jandolo, noi proponiamo che gli stessi siano sottoposti al preventivo esame e parere dei Comitati regionali (e provinciali) per la montagna, nei quali, oltre ai funzionari dei vari Dicasteri, competenti per territorio, vi siano tre membri nominati dall'Assemblea regionale, tra cui il presidente del Comitato stesso, nonchè un membro nominato da ciascuna delle provincie della Regione. Va da sè che una proposta del genere la estendiamo anche ai Comitati provinciali di cui all'articolo 181 della legge del 1923. Per questi noi proponiamo che, oltre ai tecnici degli Ispettorati e del Genio civile, vi siano anche tre membri di nomina del Consiglio provinciale, fra cui il presidente del Comitato stesso, ed un membro in rappresentanza di ciascun Comune montano, il quale, prenderà parte, con voto deliberativo, ai lavori, però, limitatamente a quanto concerne gli interessi del Comune che egli rappresenta.

In tal modo le Regioni, le Province ed i Comuni, che sono gli organi politici ed amministrativi attraverso i quali, nell'ambito delle rispettive competenze di territorio, si esprimono la volontà, le esigenze, gli interessi e le aspirazioni dei cittadini che essi rappresentano, avranno modo di far sentire la loro voce, di dibattere i loro punti di vista, e di tutelare i propri interessi, così come deve avvenire in un Paese che, sul serio, voglia agire democraticamente e con consapevolezza, e non in base a criteri unilaterali, arbitrariamente imposti dall'alto, come, in assenza di tali norme non potrebbe far a meno di verificarsi.

LE OPERE PUBBLICHE.

La legge del 30 dicembre 1923, n. 3267, all'articolo 39, nei bacini montani classificati, considera quali opere pubbliche, da eseguirsi a

cura ed a totali spese dello Stato, quelle di sistemazione idrulico-forestale, e cioè i rimboschimenti, i rinsaldamenti e le opere costruttive connesse (Ministero dell'agricoltura), nonchè le altre opere idrauliche eventualmente occorrenti (Ministero dei lavori pubblici).

La legge del 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, all'articolo 2, considera opere pubbliche, da eseguirsi nei comprensori di bonifica classificati, siano essi di montagna, di collina o di pianura, una lunga serie di opere. Per ciò che particolarmente interessa il territorio montano dette opere sono: 1) alla lettera a): i rimboschimenti, la correzione dei corsi d'acqua, il rinsaldamento delle rispettive pendici (anche mediante la creazione di prati e pascoli alberati), la sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto siano dirette ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque; 2) alla lettera d): le opere di provvista dell'acqua potabile per le popolazioni rurali; 3) alla lettera e): le opere di difesa dalle acque, di provvista e di utilizzazione agricola di esse; 4) alla lettera f): le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero comprensorio o di una notevole parte di esso; 5) alla lettera g): le opere stradali, edilizie e d'altra natura di interesse comune del comprensorio o di una notevole parte di esso.

Le opere contemplate alla lettera a) dell'articolo 2 della legge del 1923 sono poste a totale carico dello Stato; per tutte le altre opere questi concorre per l'87,50 per cento nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana, nel Lazio e nell'Italia meridionale ed insulare, e per il 75 per cento nelle restanti regioni.

Nel presente progetto di legge, secondo il testo approvato dalla maggioranza della Commissione, sono comprese fra le opere pubbliche quelle già indicate nell'articolo 39 della legge del 1923 e nell'articolo 2 della legge del 1933, ed, inoltre, sono state aggiunte sia le opere dirette al miglioramento dei pascoli montani, sia le teleferiche, compresi i fili a sbalzo, sia la costruzione di cabine e di linee di distribuzione dell'energia elettrica anche per usi artigianali, ed, infine, la costruzione di linee e di impianti telefonici ad uso dei centri rurali.

Le opere pubbliche già contemplate nell'articolo 39 della legge del 1923 e nell'articolo 2, lettera *a*, della legge del 1933, erano e rimangono a totale carico dello Stato. Le altre opere pubbliche godranno di un sussidio del 92 per cento nel Friuli, nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana, nel Lazio e nell'Italia meridionale ed insulare, e dell'84 per cento nelle restanti regioni, ad eccezione delle cabine e delle linee elettriche per usi artigianali e per gli impianti telefonici ad uso dei centri rurali, per le quali il sussidio è pari al 50 per cento dovunque.

* * *

Nei nostri emendamenti abbiamo anzitutto ritenuto necessario ed opportuno di dover distinguere le opere pubbliche in due grandi gruppi. Nel primo gruppo abbiamo comprese quelle che sono indispensabili alla valorizzazione delle risorse naturali ed allo sviluppo della economia del territorio montano indiscriminatamente considerato, vale a dire, quelle che rientrano negli scopi generali che il presente progetto di legge dovrebbe perseguire. Tali opere riguardano i bacini per la raccolta e gli impianti occorrenti per la promiscua utilizzazione delle acque, anche se a prevalente beneficio di altri territori; la costruzione di cabine e di linee elettriche anche per usi industriali; le opere stradali, le funivie e le teleferiche, compresi i fili a sbalzo; le linee e gli impianti telefonici ad uso dei centri rurali. Le opere del secondo gruppo, invece, riguardano tutte quelle necessarie ai fini generali della bonifica e della difesa dalle alluvioni. Esse sono quelle indicate nell'articolo 39 della legge del 1923 e nell'articolo 2, lettere *a), b), c)*, della legge del 1933, nonchè le opere rivolte al miglioramento dei pascoli montani e quelle edilizie e di altra natura che sono di interesse comune del comprensorio o di una notevole parte di esso. In questo secondo gruppo, naturalmente, deve trattarsi di opere ricadenti nell'ambito dei comprensori classificati e da classificarsi di bonifica montana.

Oltre, tutte le suddette opere, del primo e del secondo gruppo, noi riteniamo logico ed indispensabile che siano eseguite a cura ed a spese totali dello Stato.

Ciò premesso, crediamo sia doveroso ed anche opportuno esporre le ragioni che giustificano il criterio da noi adottato sia per la classifica, sia per l'attribuzione della spesa a carico totale dello Stato. La prima innovazione, nei confronti del progetto della maggioranza, consiste nell'aver esteso il carattere di opere pubbliche a quelle del primo gruppo, anche nel caso in cui esse non ricadano nell'ambito di un comprensorio classificato di bonifica montana, purchè, naturalmente, si tratti sempre di territorio montano. La seconda innovazione consiste nell'aver compreso fra le opere pubbliche di competenza dello Stato ed a totale suo carico, sia la costruzione dei bacini e degli impianti per la utilizzazione delle acque per usi promiscui, anche se a prevalente beneficio della collina o della pianura, sia la costruzione di cabine e di linee elettriche per qualsiasi uso (e non soltanto per quello artigianale), sia le funivie per il servizio locale e turistico. La terza innovazione consiste nell'aver attribuita la spesa, per tutte le suddette opere pubbliche, a totale carico dello Stato, mentre nel progetto della maggioranza, ad eccezione soltanto delle opere pubbliche per la sistemazione idro-geologica dei bacini di bonifica montana classificati, tutte le altre opere godrebbero rispettivamente, del sussidio dell'84 e del 92 per cento, a seconda delle regioni.

* * *

Circa la prima innovazione osserviamo che il fatto di distinguere fra territorio classificato di bonifica e territorio non classificato di bonifica, cosa che per la legge del 1933 aveva fondamentale importanza specialmente nelle zone di pianura, trattandosi di territori di montagna tale distinzione perde molto di consistenza perchè, come già accennammo, tutto il territorio montano finirà di essere classificato in tanti comprensori di bonifica montana. Infatti, ripetiamo, su 10.444.618 ettari che secondo il Catasto agrario fanno parte del territorio di montagna (10.398.034 ettari secondo l'articolo 1 del progetto di legge della maggioranza) ben 10.287.000 ettari sono già classificati come bacini montani, ed altre migliaia di ettari sono in corso di classificazione, ed a questi poi bisognerebbe aggiun-

gere anche alcuni comprensori di bonifica montana. Orbene, secondo il progetto di legge d'ora innanzi vi saranno soltanto comprensori di bonifica e non più bacini montani da una parte e comprensori di bonifica dall'altra. Per liquidare le precedenti classificazioni, il progetto della maggioranza dispone che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Ministri dell'agricoltura, dei lavori pubblici e del tesoro, determineranno quali dei comprensori di bonifica già classificati e quali bacini montani già classificati abbiano le caratteristiche dei comprensori di bonifica montana ai sensi del presente progetto di legge. Quindi, praticamente, è molto probabile che i 10.287.000 e più ettari vengano classificati come bacini di bonifica montana, e se, per un criterio limitativo di riclassificazione che il Governo potrebbe adottare, cioè, in un primo tempo almeno, non dovesse verificarsi, è ovvio che penseranno gli interessati a premere per ottenere tale classificazione con tutti i vantaggi che da essa ne derivano, e poichè, all'infuori di alcune sporadiche zone di ampiezza insignificante, si tratta dovunque di aree assai depresse, sarà ben difficile che il Governo possa rifiutarsi di accondiscendere alle richieste di cui trattasi.

A noi, invece, è parso logico proporre senz'altro che i territori di montagna già classificati come bacini o come comprensori di bonifica siano *ipso jure* riclassificati come comprensori di bonifica montana.

* * *

Comunque, a prescindere dalle ragioni su esposte, osserviamo che la determinazione di un gruppo di opere (quelle del primo gruppo) da considerarsi pubbliche ed a totale carico dello Stato, anche se non ricadenti in un comprensorio classificato di bonifica montana, purchè, naturalmente, si tratti sempre di territorio montano, a nostro avviso, ha la sua profonda ragion d'essere. Infatti, come già dicemmo, uno dei più importanti obiettivi che si debbono raggiungere è proprio quello della massima valorizzazione di tutte le risorse naturali della montagna e dello sviluppo della sua economia. Orbene, la costruzione sia degli

impianti per la utilizzazione delle acque, sia di quelli per la distribuzione dell'energia elettrica, non soltanto per usi agricoli, artigianali o di illuminazione, ma anche ad uso di piccole e medie industrie, sia delle opere stradali di ogni genere, delle funivie e delle teleferiche, ed, infine, degli impianti telefonici, a nostro avviso, sono il minimo che si possa pretendere nell'ambito del territorio montano per creare quell'ossatura di beni strumentali che rappresenta la più valida piattaforma per promuovere l'ulteriore sviluppo della economia locale. Dobbiamo o non dobbiamo favorire in tutto il territorio montano il risveglio della attività agricola, artigianale ed industriale, nonchè il miglioramento dei servizi? Non v'è dubbio. Quindi quel minimo indispensabile di mezzi che servono a creare le premesse per attivizzare il mercato di produzione e di scambio, e che di conseguenza convergono verso il fondamentale obiettivo del miglioramento del tenore di vita dei montanari, bisogna impiegarli in tutto il territorio montano, e non soltanto nell'ambito dei comprensori di bonifica. La nostra, in fondo, è una visione più larga, più adeguata e più completa del problema che ci assilla. Malauguratamente, nell'ambito del territorio montano, la esecuzione delle sudette opere, finora, è mancata del tutto o quasi, e non v'è dubbio che proprio questa sia una delle cause principali della paurosa decadenza economica e sociale del territorio medesimo.

* * *

In quanto alla pretesa che i montanari debbano contribuire, sia pure entro limiti modesti, alla spesa per le principali opere pubbliche, sarà cosa molto saggia che, in proposito nessuno di faccia pericolose illusioni. Parliamoci chiaro: i montanari sono gente operosa e tenace, pronta a qualsiasi sacrificio, provvista di una immensa dose di sopportazione e di pazienza e di tante altre belle virtù, ma, in larga massima, non dispongono affatto di mezzi finanziari, e tanto meno per contribuire nelle spese per le opere pubbliche di cui trattasi. È già molto, ma molto difficile che essi possano sostenere il peso della percentuale di loro competenza per quanto riguarda le opere private

di cui diremo nel seguente capitolo. Dunque, se si vuole sul serio perseguire una sana politica di bonifica integrale della montagna per risolvere una buona volta per sempre questo vetusto ed angoscioso problema, giunto ormai ad una fase estremamente acuta proprio perchè la montagna ed i montanari furono sempre vergognosamente e stoltamente negletti, è indispensabile che già in partenza si abbandoni del tutto qualsiasi criterio di miope grettezza. In caso contrario possiamo essere certi fin d'ora che faremo un buco nell'acqua. Potremo bensì sistemare la montagna dal punto di vista idro-geologico, ma questo — ripetiamo — è soltanto uno degli aspetti del problema. Rimarrebbe pur sempre da risolvere il problema economico e sociale. Orbene, se non si risolve anche il problema economico e sociale la montagna verrà fatalmente abbandonata a se stessa perchè i montanari se ne andranno. Ed allora, come già dicemmo, lo Stato sarebbe costretto a spendere molto di più di quanto avrebbe speso se avesse avuto la saggezza di farlo mentre era ancora in tempo. Da questo dilemma non si sfugge.

* * *

Ed ora veniamo ad una questione di fondo. I bacini e gli impianti idro-elettrici a vasto raggio di utilizzazione che già esistono in montagna, finora sono stati costruiti, in genere, attraverso l'istituto della concessione, dalle grandi Società del ramo. Però, nel territorio italiano le risorse idrauliche ancora disponibili, e per le quali attualmente vi sono soltanto i progetti sulla carta, secondo quanto ha affermato l'ing. Mario Giandotti al Congresso di Firenze, ammontano a circa 11 milioni di cavalli nominali medi, di cui 8,3 milioni nell'Italia settentrionale; 1,3 milioni nella Centrale; 1,17 milioni nella Meridionale e 170 mila nelle Isole. Molte concessioni, di carattere del tutto provvisorio, relative allo sfruttamento di questa imponente forza dinamica potenziale, sono in capo alle grandi Società, le quali, sebbene siano già scaduti i termini che furono loro concessi, non si sognano nemmeno di far fronte agli impegni che assunsero. Basta citare alcuni esempi: la Terni, nel 1938

ebbe in concessione gli impianti del Vomano da ultimare al massimo entro il 1946. Siamo nel 1952, e la Società ha solo in piccola parte eseguito gli impianti di cui trattasi, fruendo del contributo statale del 60 per cento, e non ha nessuna intenzione di costruire anche quelli rimanenti. La Vizzola fin dal 1941 doveva aver ultimato la diga sul Ticino per la derivazione, in destra del fiume, del Canale Elena e per lo sviluppo di energia elettrica da ricavarsi dalla centrale incorporata nella diga medesima. Invece, la Vizzola non ha fatto nulla, anzi, non vorrebbe mai che il Canale Elena potesse funzionare perchè essa cesserrebbe di godere a sbafo dell'acqua che risulta di competenza di questo canale (50-70 metri cubi) e che ora transita attraverso le sue centrali a catena situate in sinistra del fiume. E così, come presso a poco avviene in montagna, un interesse privato si è sovrapposto ad un interesse pubblico che concerne 320.000 ettari di una delle plaghe più fertili d'Italia, e cioè il Vercellese, il Novarese e la Lomellina. Finalmente, però, il Ministro delle finanze, accogliendo, in un primo tempo, le proposte avanzate dallo scrivente in seduta pubblica, si è deciso di procedere direttamente alla costruzione della diga, ed allora la Vizzola sarebbe venuta a miti consigli, impegnandosi di costruire la diga entro un breve termine. Se son rose fioriranno.

Conviene aggiungere che, a prescindere dagli impianti già in funzione, e riferendoci soltanto a quelli che sono ancora allo stato di progetto, è fuori dubbio che il Paese ha tutto l'interesse sia di aumentare la produzione di energia elettrica, sia che gli impianti di cui trattasi abbiano la più lunga durata possibile, e non soltanto quella relativa al ciclo del massimo profitto dei capitali investiti (le concessioni hanno la durata di 60 anni), proprio come accade quando gli impianti sono in mano alle Società, le quali, alla scadenza delle concessioni, faranno del loro meglio per restituire allo Stato soltanto dei rottami. Inoltre, agli effetti particolari del problema della montagna, v'è la imprescindibile esigenza sia che tali impianti sorgano, non in contrasto, ma in piena armonia con le sistemazioni idro-geologiche ed agrarie e con tutti quei miglioramenti che si dovranno introdurre nei bacini idrografici, e sia che tali impianti non arrechino

mai pregiudizio alla economia delle vallate, frustrando gli scopi che questo progetto di legge dovrebbe perseguire. Ciò premesso, è ovvio che se le su esposte esigenze debbono essere soddisfatte con tutte le richieste garanzie, bisogna che lo studio e la costruzione di tali opere siano affidati direttamente allo Stato, oppure, se si ritenesse opportuno di decentrarre, che, in tal caso, lo Stato si avvalga di un Ente pubblico, e cioè delle Province, od, in linea subordinata, dei Comuni.

* * *

Le Società idroelettriche, le quali sono preoccupate soltanto di fare i loro esosi interessi, quando costruiscono i bacini e gli impianti di utilizzazione delle acque montane sottraggono ai valligiani ed agli Enti i terreni più fertili del fondo valle; obbligano gli abitanti ai margini degli invasi a respirare i miasmi della acqua stagnante; tacitano i maggiori proprietari dei terreni sommersi od occupati per schiacciare la resistenza di quelli piccoli; distolgono le acque dalla irrigazione dei campi; gravano con una incombente minaccia di distruzione le località sottoposte agli sbarramenti; non eseguiscono poi le opere di loro competenza, sia per scongiurare danni, sia per il rinsaldamento delle pendici e sia per lo espurgo dei bacini che, perciò, a poco a poco vanno colmandosi, e così via. Insomma queste Società mettono a soqquadro intere vallate, così che l'economia rurale delle zone colpite subisce una contrazione profonda nel suo equilibrio e nelle sue possibilità di sviluppo, e, talvolta, soggiace persino ad un processo di regredimento trasformandosi da agraria a pastorale. Se poi le Società concessionarie procrastinano la costruzione degli impianti, oltre il danno che ne deriva alla economia nazionale, accade che in quelle vallate non sarà mai possibile procedere con ordine ad una proficua opera di bonifica e di trasformazione perchè incombe sempre la minaccia che un giorno o l'altro le Società stesse arrivino in tempo a sconvolgere ogni cosa. Questa è la realtà. Ogni bacino idroelettrico montano, affermò il dottor Guido Ghilardi al Congresso di Firenze, significa spopolamento.

Aggiungasi che una discussione pubblica su questo tema, svolta nel marzo del 1947 presso la Radio svizzera della stazione di Monte Ceneri, si è chiusa contestando alle grandi centrali il carattere di opere di pubblica utilità perchè risulta manifestamente illecito il sacrificio ch'esse impongono ad intere vallate per « aumentare i dividendi degli azionisti », e convenendo che occorre limitare gli impianti a quelli non contrastati dalle popolazioni, senza impegnarsi troppo in spese che potrebbero diventare vane quando l'energia atomica fosse unicamente messa al servizio delle pacifiche attività.

È vero che nel testo unico dell'11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), viene riconosciuto il diritto ai Comuni rivieraschi di una riserva di energia elettrica o di equivalenti canoni e sopraccanoni in denaro, ma tale complessivo indennizzo è ben lontano dal rappresentare un equo compenso per i gravi danni che vengono arrecati. Comunque, poichè questa materia ha già formato oggetto di numerose proposte di legge e trovasi attualmente in discussione in sede competente presso l'altro ramo del Parlamento, da parte nostra non riteniamo che sia il caso di soffermarci.

* * *

Piuttosto ci preme rilevare che, in un provvedimento, com'è il presente progetto di legge, che in sostanza concerne la bonifica integrale del territorio montano, sarebbe quanto mai logico ed opportuno che il Ministero dell'agricoltura, al quale, sia pure di concerto con quello dei lavori pubblici, è dalla legge affidato il compito di sovraintendere a tutte le inconvenienze della bonifica medesima, debba intervenire come supremo regolatore fra tutte quante le opere pubbliche cadenti in montagna, ivi compresi i grandi bacini e gli impianti idroelettrici di utilizzazione, salva, naturalmente, la competenza del Ministero dei lavori pubblici per quanto concerne la derivazione dai corsi dichiarati di acqua pubblica e la verifica dei relativi progetti. In tal modo, mentre le esigenze di ordine collettivo delle industrie situate nel piano verrebbero ugualmente salva-

guardate, la sistemazione idro-geologica ed agraria della montagna procederebbe con ordine e con unità di coordinati lavori in tutti i bacini interessati; i montanari sarebbero protetti da ogni sconvolgimento e vessazione nella loro modesta economia; scomparirebbe ogni contrasto, si eviterebbero sprechi inutili e danni alle persone ed alle cose; le opere complementari sarebbero ridotte al minimo; noi vi sarebbero più incertezze sul da farsi e perdite di tempo che aggraverebbero la situazione, e così via. Per risolvere questo problema non c'è altra via di scampo. Finchè le concessioni saranno fatte alle grandi Società l'odissea dei montanari non avrà mai termine e sarebbe una vana illusione credere che il riassetto e la bonifica della montagna possa procedere con ordine, con profitto e con tranquillità.

Altro che, com'era previsto nel progetto di legge governativo, affidare la esecuzione delle opere pubbliche di competenza statale alle Società idroelettriche direttamente interessate alla sistemazione dei comprensori! Ci sarebbe mancata anche questa! Per fortuna che, in seguito alle nostre vive proteste, la Commissione ha soppresso tale norma così tenera verso il monopolio idroelettrico, e nondimeno così insensata ed in piena antitesi con le finalità che, almeno nei propositi, questo progetto di legge vorrebbe perseguire.

* * *

A sostegno della tesi che noi caldeggiamo v'è poi un altro argomento che, a nostro avviso, riveste la massima importanza. Eccolo: se è vero che i bacini della cerchia alpina vengono costruiti quasi esclusivamente per la produzione di energia idroelettrica, non è meno vero che nell'Italia centro-meridionale ed insulare, in cui il progresso agricolo è senza dubbio principalmente basato sullo sviluppo della irrigazione, i bacini che si dovranno costruire sulle montagne avranno scopi prevalentemente irrigui. Va da sè che alla utilizzazione irrigua verranno abbinate, ma solo in linea secondaria, anche quella di forza motrice e per gli usi potabili e civili. In altre parole, nell'Italia centro-meridionale ed insulare, quand'anche, come

caldamente auspiciamo, la produzione di energia idroelettrica dovesse in avvenire essere soppiantata da quella atomica, se vogliamo indirizzare le suddette contrade verso il loro rapido progresso agrario, economico e sociale, si dovranno ugualmente costruire i bacini per l'immagazzinamento dell'acqua piovana autunno-vernina per poter incrementare dovunque l'irrigazione. Orbene, osserviamo che queste opere sono già di diretta competenza del Ministero dell'agricoltura. Infatti, con l'articolo 19 del regio decreto del 26 luglio 1929, n. 1530, e che non fu abrogato della legge del 1933, per il Mezzogiorno d'Italia e le Isole, il Ministero dei lavori pubblici venne autorizzato a provvedere *direttamente* alla costruzione dei serbatoi o laghi, destinati in *prevalenza* alla irrigazione. L'esercizio dei serbatoi, una volta costruiti, può essere dato in concessione tenendo distinti, se occorra, l'irrigazione, l'eventuale produzione di energia idroelettrica e l'uso potabile. Successivamente, col regio decreto del 27 settembre 1929, n. 1726, all'articolo 3, lettera c), sono stati trasferiti al Sottosegretariato per la bonifica integrale i servizi fino a quella data appartenenti alla Amministrazione dei lavori pubblici, e relativi, fra l'altro, alle opere di irrigazione, anche con serbatoi e laghi artificiali. Quindi, sebbene esistesse già da tempo l'istituto della concessione, il Ministero dei lavori pubblici era autorizzato a provvedere direttamente agli impianti di tale natura, e poichè la competenza del suddetto Ministero è passata prima al Sottosegretariato della bonifica integrale, ed ora quest'ultimo è stato soppresso, la competenza è oggi devoluta al Ministero dell'agricoltura. Ed infatti, tanto per citare alcuni casi, i due Ministeri da noi interpellati, ci comunicarono che gli sbarramenti irrigui della Piana di Gela in Sicilia, del Sulcis in Sardegna, del Cannano in Lucania, e così via, sono stati eseguiti dal Ministero dell'agricoltura salvo l'intervento di quello dei lavori pubblici per quanto riguarda la derivazione dell'acqua e l'esame dei progetti delle opere pubbliche connesse. Va da se, poi, che nel caso in cui gli sbarramenti siano parte sostanziale ed integrante del complesso delle opere pubbliche comprese nel piano di trasformazione di un comprensorio di bonifica, come, ad esempio, per quelli dell'Arda e del Tidone

in provincia di Piacenza, essi, in base alla stessa legge del 1933, sono senz'altro di competenza del Ministero dell'agricoltura, appunto petenza del Ministero dell'agricoltura, appunto perchè si tratta di opere pubbliche di bonifica.

Concludendo, tutto ciò premesso, noi riteniamo logico e nondimeno indispensabile che, tanto per le esigenze della bonifica integrale della montagna, quanto per quelle della bonifica irrigua del piano, per la tutela dei supremi interessi dell'agricoltura e di quelli delle popolazioni montane, per il buon ordine del riassetto idro-geologico dei bacini, per la necessaria unità di indirizzo nella successione e nello svolgimento dei lavori, e così via, che tutte le opere di sbarramento e di utilizzazione delle acque in montagna, comunque debba essere la natura ed il raggio del loro impiego, siano incluse nel primo gruppo di opere che noi consideriamo necessarie ai fini della valorizzazione delle risorse naturali e dello sviluppo della economia montana. Dette opere che, in definitiva, si autofinanziano attraverso i proventi ricavandi, dovranno essere eseguite direttamente dallo Stato o, per concessione, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi. Proponiamo anche che la manutenzione e l'esercizio dei nuovi bacini e dei nuovi impianti siano affidati alle Aziende municipalizzate da costituirsi fra gli stessi Comuni rivieraschi della montagna. E così si otterrà il vantaggio di calmierare il prezzo della energia elettrica, e, se mai ci fossero utili di esercizio, essi andranno finalmente a beneficio dei Comuni della montagna.

LE OPERE DI COMPETENZA PRIVATA.

Elencate in precedenza le opere pubbliche è ovvio che, implicitamente, tutte le altre saranno di competenza privata. In breve, si tratta di quel complesso di opere che interessano particolarmente i singoli fondi e che i proprietari debbono obbligatoriamente eseguire in conformità del piano generale di bonifica e nel termine che verrà fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale obbligatorietà è giustificata dal fatto che, quando sia avvenuta l'esecuzione delle opere

pubbliche, se mancasse poi quella delle opere private, verrebbe impedito il conseguimento del fine ultimo per cui la bonifica stessa venne concepita ed attuata. Aggiungasi che lo Stato concede un contributo nella spesa per le opere private appunto per assicurare al proprietario la convenienza, nel senso che l'onere residuo per la parte a suo carico trovi il sufficiente compenso nell'incremento del reddito della proprietà bonificata.

All'articolo 20 del presente progetto di legge (nei nostri emendamenti la stessa norma è già riportata nell'articolo 19) viene sancito che le opere di competenza privata usufruiranno dei concorsi e dei contributi previsti dall'articolo 3 del presente progetto di legge. Secondo la legge del 1933 (articoli 43 e 44) tale contributo è normalmente di un terzo della spesa, da elevarsi fino al 38 per cento per il miglioramento dei pascoli montani. Secondo il testo della maggioranza, trattandosi di territori montani, tale contributo può giungere fino al 50 per cento. Per i rimboschimenti dei terreni soggetti a vincolo il contributo viene elevato dal 66 (articolo 91 della legge del 1923) al 75 per cento, mentre per l'acquisto di fertilizzanti, di bestiame selezionato e di sementi elette, viene fissato al 35 per cento.

Nei nostri emendamenti, invece, per le opere di cui all'articolo 43 della legge sulla bonifica, come per l'acquisto di fertilizzanti, di bestiame selezionato e di sementi elette, proponiamo che il contributo non sia concesso in misura uguale per tutti, ma in misura differenziata, e cioè del 75, del 55 e del 40 per cento, rispettivamente, per le piccole, le medie e le grandi proprietà. Inoltre, ad impedire che i grandi proprietari possano far man bassa dei fondi disponibili per i mutui di cui all'articolo 3 del presente progetto di legge, proponiamo che il 60 per cento dei medesimi sia riservato a beneficio delle piccole proprietà.

Ed infine, conviene precisare che, agli effetti dei contributi differenziati di cui dicemmo or ora, proponiamo che i Comuni, le Province, le Università agrarie, le Comunanze, le Partecipanze e le Società di antichi originari che, in montagna, in genere, sono enti economicamente deboli, siano sempre ammessi al contributo massimo di spettanza della piccola proprietà.

* * *

A prescindere dalla più o meno alta percentuale di contributo, si deve ammettere che, in definitiva, il criterio della differenziazione del contributo stesso a seconda dell'ampiezza della azienda, è già stato più volte accolto nell'ambito del nostro diritto positivo. Ad esempio, nel decreto-legge provvisorio del 1º luglio 1946, n. 31, per la concessione dei contributi per le sistemazioni agrarie ed il ripristino di arboreti e vigneti, con impiego di mano d'opera salariata, sono state fissate le percentuali del 67, del 52 e del 35 per cento, rispettivamente, per le piccole, le medie e le grandi aziende, come pure nella legge del 10 gennaio 1952, n. 3, per la ricostruzione dei beni alluvionati, dette percentuali risultano del 55, del 45 e del 35 per cento.

Tale criterio, logico sotto tutti i punti di vista, è particolarmente necessario in montagna appunto perchè la proprietà è alquanto frazionata, non solo, ma, finanziariamente parlando, quella piccola è senza dubbio la più debole e la più meritevole di aiuto. Si parla sempre da parte della maggioranza governativa della esigenza di ordine economico, umano e sociale di diffondere, incrementare e sorreggere la piccola proprietà la quale, in molte plaghe d'Italia, come, ad esempio, nel litorale della Liguria, nelle Murgie pugliesi, e così via, con la sua encomiabile ed operosa fatica ha realizzato miracoli di trasformazione fondiaria ed agraria dei terreni, e poi, proprio in questo caso in cui la piccola proprietà è sempre stata abbandonata nella miseria ed in mezzo ad enormi difficoltà di ogni specie, tant'è vero che in molti luoghi ha finito di piantare in asso le terre e le case per andarsene altrove, si ritiene logico di concedere un contributo uguale per tutti i proprietari di fondi. Insomma, i Torlonia, i Baracco, i Berlingieri, i Carrelli, i Verga, i Giannone, e così via, ad esempio, che possiedono migliaia di ettari riceverebbero lo stesso contributo del contadino che dispone unicamente di un palmo di terra. I primi, per sostenere le spese obbligatorie della bonifica, se mai, possono vendere una minima parte dei loro fondi, mentre il secondo non può nemmeno privarsi di un mezzo metro del

proprio terreno perchè il pochissimo fondo, nel complesso, è il suo unico strumento di lavoro, dove, forse, anche se egli suda sangue, non ricava nemmeno i mezzi che gli occorrono per sfamare se stesso e la famiglia. Ecco perchè da parte nostra abbiamo proposto questa logica, razionale ed anche, diciamo così, costituzionale differenziazione (articolo 44 della Carta costituzionale).

* * *

In quanto all'aumento dei contributi, in confronto a quelli che furono adottati dalle leggi precedenti, è ovvio che lo abbiamo fatto proprio in considerazione dell'estrema povertà economica che affligge la montagna. Non crediamo sia il caso di doverci ripetere. Diremo soltanto che se si vuole sul serio operare la bonifica dei territori montani, è assolutamente necessario che i proprietari trovino la convenienza economica per attuarla, perchè sarebbe assurdo, ed anche iniquo, se si volesse pretendere che per eseguire tali opere i proprietari dovessero contrarre dei debiti che non sarebbero mai in grado di ammortizzare. L'esperienza insegna: coi contributi stabiliti dalla legge del 1933 in molti e molti luoghi non di montagna, ma addirittura di pianura, la bonifica non si farà mai perchè i piccoli e medi proprietari non vi trovano alcuna convenienza. Figuriamoci poi in montagna dove tutto si complica e diventa più difficile e più oneroso. E perciò occorre che nel caso nostro i contributi risultino tali da permettere ai valligiani sia di superare ogni difficoltà di ordine tecnico, economico e finanziario, sia, col maggior reddito che dovrà derivare dalla bonifica, di poter migliorare il loro tenore di vita. Solo in tal modo i valligiani saranno lieti di rimanere sulla terra avita, dove, le innumerevoli generazioni che li precedettero e loro stessi si sono sempre curvati, dall'alba al tramonto, nel duro ed ingrato lavoro quotidiano.

* * *

In merito poi al caso in cui il proprietario non dovesse ottemperare agli obblighi che gli derivano dalla bonifica, noi, nei confronti dei piccoli proprietari, abbiamo tradotto in una

proposta di emendamento il seguente concetto: considerate le precarie condizioni in cui versano particolarmente i piccoli proprietari della montagna bisogna ch'essi siano sorretti in tale misura che, se saranno inadempienti, si abbia la certezza che ciò debba imputarsi esclusivamente alla loro indolenza e cattiva volontà. In tal caso sarà giusto che anche il piccolo proprietario venga colpito dal rigore della legge. Ciò premesso, noi proponiamo (articolo 18) che il piccolo proprietario possa non soltanto invitare il Consorzio a redigere il progetto delle opere, ma anche invitarlo ad eseguire le opere stesse, dietro rimborso, in un periodo non minore di 30 anni e senza interessi, della sua quota parte, al netto dei contributi previsti dalla presente legge. Date queste condizioni di favore, delle quali, sia detto tra parentesi, anche il piccolo proprietario ne sostiene il costo nella ripartizione delle spese generali del Consorzio, è lapalissiano che quando egli non si sia valso di tali disposizioni di favore e poi si renda inadempiente non v'è più dubbio che la colpa ricadrebbe soltanto sulla sua inettitudine o mala fede. Quando ciò si verificasse noi proponiamo che il Consorzio si sostituisca di diritto al proprietario inadempiente e quest'ultimo sia tenuto a rimborsare al Consorzio le maggiori spese inerenti in un periodo non inferiore a trent'anni e con l'interesse del 3 per cento.

Per le altre proprietà (medie e grandi) noi proponiamo che l'inadempiente debba cedere il fondo in enfiteusi, al canone del cinque per cento ed in base al valore del fondo stesso quale risulta determinato ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio. Se poi la costituzione in enfiteusi non potesse aver luogo, il fondo dovrebbe essere espropriato, però, a beneficio dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali, e non del Consorzio.

Nel progetto della maggioranza della Commissione, invece, se il proprietario inadempiente non è un coltivatore diretto, qualora il Ministero non intenda procedere alla espropriazione, il Consorzio si sostituirà al proprietario medesimo. Nel caso in cui, invece, si tratti di un coltivatore diretto avrà luogo senz'altro la espropriazione a favore del Consorzio o, in mancanza, di un altro Ente che si impegni ad

eseguire le opere offrendo adeguate garanzie. Insomma, secondo il progetto del Governo e della maggioranza della Commissione, ai piccoli proprietari ed ai piccoli proprietari coltivatori diretti viene usato un trattamento assai peggiore di quello che viene usato ai medi ed ai grandi proprietari.

Noi siamo certi che data la modesta entità dei contributi previsti nel progetto di legge della maggioranza della Commissione, se essi non verranno aumentati e modificati come noi proponiamo, e se, per l'inadempienza, la suddetta norma si dovesse applicare con rigore, molti e molti piccoli proprietari dovranno sottostare alla procedura della espropriazione dei loro fondi.

Dato che si vuol favorire la piccola proprietà ci sembra che questa adozione di due pesi e di due misure sia un favore che sarà poco gradito dai piccoli proprietari, ed aggiungiamo pure, anche un procedimento iniquo.

I CONSORZI DI BONIFICA MONTANA.

Com'è noto, secondo la legge del 1933 sulla bonifica integrale, al Consorzio costituito dai proprietari del comprensorio classificato, normalmente è attribuito il compito di tutta la gestione della bonifica, sia nel campo delle opere pubbliche come in quello delle opere private. Questo organismo si attua col consenso dei proprietari che dovrebbero rappresentare la maggior parte del territorio che risulta incluso nel comprensorio, ed è normalmente amministrato da persone elette, con voto plurimo, dai proprietari stessi. Tale istituto, sorto con la legge sulle bonifiche idrauliche, ha personalità giuridica pubblica, esplica la propria attività in base alle norme di legge e del rispettivo statuto, ed ha il potere di imporre ai propri associati l'esecuzione di determinate opere ed il pagamento di contributi che si compensano in oneri reali sui loro fondi.

La legge del 1923, per quanto concerne la disciplina giuridica dei boschi e dei terreni montani, dà vita ad almeno sette tipi di Consorzi (fra i proprietari interessati per il rimboschimento; fra gli Enti pubblici, gli Enti

morali ed i privati per eseguire le opere di sistemazione dei bacini montani; fra l'Amministrazione forestale e gli Enti pubblici per il rimboschimento dei terreni vincolati; fra i proprietari di terreni vincolati per provvedere al loro rimboschimento; fra i proprietari dei boschi per esercitare l'industria silvana; fra gli Enti collettivi per l'assunzione di personale tecnico e di custodia; fra i Comuni e gli Enti morali per l'assunzione di una direzione tecnica e di personale di custodia, ecc.).

Quasi non bastasse una simile pletora di Consorzi, col presente progetto di legge se ne introducono altri tre tipi: quello di prevenzione, e, per giunta, d'ufficio mediante un semplice decreto; quello per la gestione dei beni silvopastorali degli Enti pubblici e collettivi, e, naturalmente, quello di bonifica montana, in base alle norme della legge del 1933.

* * *

In altre parole, l'istituto del Consorzio per la bonifica integrale verrebbe trasportato di peso nell'ambito del territorio montano, non solo, ma si istituisce una nuova forma obbligatoria di consorzio, cosiddetto di prevenzione, al quale spetterebbero poteri ancora più ampi di quelli che sono già attribuiti al Consorzio di bonifica montana. Infatti, il Consorzio di prevenzione, secondo il progetto della maggioranza, può prescrivere persino gli indirizzi culturali dei fondi, nonchè le opere e le attività di miglioramento del suolo, la qual cosa, premesso che le norme dettate dal Consorzio sono obbligatorie, in pratica può tradursi in un drastico intervento nella scelta delle colture, delle lavorazioni, delle concimazioni, e così via, ed infine, può senz'altro surrogarsi ai proprietari che non rispettino le sue prescrizioni. Gli interessati, come unica, ed ahimè!, insufficientissima tutela contro questo inqualificabile ed illimitato potere di intervento, conservano la facoltà di ricorrere al Ministero dell'agricoltura. Naturalmente, come nei Consorzi di bonifica, quelli di prevenzione possono intervenire direttamente nella esecuzione delle opere e delle attività che siano di interesse comune a più fondi. E per ultimo, le loro funzioni pos-

sono essere assunte da qualsiasi altro Consorzio amministrativo esistente, vale a dire un Consorzio stradale o per la frutticoltura, o per la difesa fitosanitaria, e così via, mediante un semplice decreto verrebbe investito di questo potere praticamente illimitato.

* * *

Tutto ciò premesso, è ovvio come da parte nostra non si possa fare a meno di proporre la reiezione in tronco degli articoli del presente disegno di legge che concernono i Consorzi di prevenzione sia perchè la casistica di questi istituti, avendo ormai formato una tale selva di tipi che più nessuno è capace di districarsi, andrebbe piuttosto ridotta che aumentata, sia perchè in un ambiente così povero come sarebbe la montagna è assolutamente indispensabile che siano ridotte al minimo le spese di gestione a carico dei montanari, ed, infine, e specialmente, perchè le funzioni di prevenzione possono benissimo essere assolte dal Consorzio di bonifica. Infatti, in pratica, non esistono comprensori di una qualche ampiezza in cui interessi soltanto prevenire, ma piuttosto esistono, o per dir meglio esisteranno dovunque, Consorzi di bonifica montana nell'ambito dei quali potranno essere individuabili qua e là delle zone in cui le condizioni di dissesto idro-geologico od economico non si sono ancora manifestate, ma che potrebbero manifestarsi se si trascurasse di adottare qualche provvedimento cautelativo. Orbene, se esiste il Consorzio di bonifica, questi provvedimenti cautelativi possono benissimo essere assunti dal medesimo; se, invece, non esiste il Consorzio di bonifica è segno che in quella rara oasi le cose procedono a meraviglia, ed allora bisogna convenire che sarebbe dannoso ed inutile tormentare con quelle vessatorie disposizioni i contadini che lavorano in pace la loro terra. Se mai fosse proprio il caso potrebbe valere assai di più l'opera di persuasione dei cattedratici dell'ispettorato agrario e di quello forestale, tenuto anche presente che il contadino beneficerebbe sempre dei contributi di legge per le opere di sistemazione o di miglioramento fondiario che si richiedessero.

* * *

Dicendo questo, però, non vorremmo essere fraintesi. Sia ben chiaro che noi non siamo affatto disposti ad accogliere, così *sic et simpliciter* l'istituto del Consorzio nell'ambito della bonifica montana nel modo con cui esso è regolato dalla legge del 1933 e dal presente progetto di legge. Questo perchè siamo convinti che se in merito alla struttura ed ai compiti del Consorzio non si introdurranno opportuni emendamenti esso non potrebbe fare a meno di produrre, nell'ambito del territorio montano, quei nefasti effetti che già largamente produsse nel territorio di pianura. I fatti stanno a provare quasi dovunque questa nostra asserzione.

È innegabile, per intanto, che la cosiddetta bonifica integrale, nel modo con cui venne concepita ed attuata nel periodo fascista, pur avendo assorbito all'incirca 1.000 miliardi di lire di denaro pubblico valutato in moneta corrente, dal punto di vista della produzione, nel complesso, ha dato risultati che senz'altro possiamo definire fallimentari. A tal uopo basterebbe confrontare le statistiche, prima e dopo il ventennio, per convincersene. In sostanza, come risulta dalle esplicite dichiarazioni dei legislatori di quel tempo, si volle attribuire alla bonifica integrale il carattere di surrogato della riforma fondiaria. In altre parole, la bonifica fu proprio l'estremo tentativo di salvare la grande proprietà terriera da un fatale processo di ridistribuzione delle terre ai contadini, facendo leva sul presupposto che per attuare la bonifica bastasse assicurare alla stessa grande proprietà la convenienza privata di intraprendere le trasformazioni. E così, invece di chiamare alla bonifica gli autentici lavoratori della terra, la legislazione fascista affidò il monopolio della bonifica medesima ad una classe di parassiti che (rarissime eccezioni a parte) da tempo aveva già esaurito ogni funzione positiva nello sviluppo della produzione.

Fatte queste indispensabili premesse passiamo al Consorzio. Questo istituto, che venne concepito come lo strumento caratteristico per attuare in tale campo una economia di tipo corporativo, era, ed è rimasto tuttora, il feudo in cui la grande proprietà terriera, presente dovunque, esercita il suo incontrastato dominio,

sacrificando ai propri interessi la massa dei piccoli e medi proprietari, degli affittuari, dei mezzadri e coloni, dei tecnici agricoli, dei salariati, dei braccianti e dei partecipanti.

Nell'ambito amministrativo del Consorzio vi possono accedere soltanto i proprietari dei fondi e non tutti hanno diritto al voto; è sempre adottato d'imperio quell'arcaico meccanismo del voto plurimo, che consente ad uno od a pochi individui in collusione, di esercitare un dispotico e vessatorio potere e di compiere ogni sorta di abusi; v'è un enorme dispendio di spese generali; non vi sono norme che disciplinino e garantiscano in concreto l'utile impiego delle ingentissime somme che lo Stato versa; non vi sono norme per una pacifica ed onesta regolazione dei rapporti preesistenti e non esistono nemmeno le possibilità e gli strumenti idonei per costringere sul serio a fare il loro dovere i grossi proprietari che si rendessero adempienti per inerzia congenita o per mala fede, e così via.

* * *

Per queste chiare e precise ragioni, che sono ormai convalidate anche da probatori bilanci consuntivi, è ovvio che sarebbe una vera stoltezza voler continuare a persistere negli stessi errori. Nell'ambito della politica della bonifica s'impongono radicali rivolgimenti su tutta la linea. Trattandosi quindi, si può dire, di muovere i primi passi nella bonifica integrale della montagna, data la natura e le difficoltà che sono proprie dell'ambiente, a più forte ragione è d'uopo che si possa disporre di strumenti organizzativi ed operanti che non portino conseguenze i vizi di origine che noi abbiamo testé denunciati. Si dirà che in montagna, a prescindere dalle proprietà degli Enti pubblici e collettivi, la piccola proprietà è molto diffusa, ma tutti sanno benissimo che anche in tale ambiente non mancano i grandi proprietari, i quali *rebus sic stantibus* sarebbero i veri padroni dispotici di questi Consorzi di bonifica. E tale istituto, così malamente congegnato e con le penose esperienze che abbiamo dinanzi, secondo la legge vigente ed anche secondo il presente progetto di legge, dovrebbe conservare la priorità della concessione per eseguire

le opere pubbliche, vale a dire il potere quasi incontrollato di impiegare il denaro dell'erario per eseguire soprattutto le opere che più converranno ai papaveri del Consorzio medesimo, ad esclusione di quelle che sarebbero utili a tutti, e quindi di provocare un danno alla collettività? La quale collettività, in fine dei conti, non è soltanto costituita dai proprietari di terre consorziati, ma da una gamma notevole di categorie di produttori di beni e di servizi che vanno dall'artigiano al piccolo industriale, dal commerciante al professionista, dal mezzadro al bracciante, dal tecnico all'operaio, dall'impiegato privato al funzionario statale, provinciale, comunale, e così via.

* * *

Concludendo, ecco perchè, in tema di Consorzi, noi proponiamo: che in tutte le deliberazioni del Consorzio, ivi compresa quella della costituzione di esso, ogni proprietario possa disporre di un solo voto; che nel piano di bonifica siano indicate soltanto le « opere » obbligatorie di miglioramento fondiario (con particolare riguardo a quelle di consolidamento del suolo e di regimazione delle acque) che sono necessarie ai fini della trasformazione agraria del comprensorio (questa norma è stata accolta dalla maggioranza della Commissione), e non come per il passato, anche le cosiddette « direttive fondamentali » della trasformazione, le quali consentirebbero al Consorzio di imporre ogni sorta di obblighi, così da privare il contadino di qualsiasi libertà di movimento; che sul piano generale di bonifica sia obbligatorio il parere dei Comitati regionali e provinciali; ed, infine, che le opere pubbliche, come già accennammo, siano eseguite non più dal Consorzio dei proprietari fondiari, ma direttamente dallo Stato, o per concessione dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi. E perciò sia il controllo e l'indirizzo della impostazione del complesso delle opere pubbliche, sia la loro esecuzione a mezzo di organi periferici, avverrebbero, non più attraverso ad un Consorzio limitato ai proprietari dei fondi, ma bensì attraverso ad un Ente pubblico locale, che è già attrezzato per ogni esigenza del genere, ed è l'unico che rappresenti effettivamente gli inte-

ressi della collettività, la quale, in fondo, è proprio quella che paga i tributi da cui si attingono i fondi necessari alla bonifica stessa. Inoltre, nessuno potrà mettere in dubbio che tali Enti offrono tutte le dovute garanzie dell'utile ed onesto impiego delle somme che ricevono in opere che servano effettivamente a tutti coloro che vivono ed operano non soltanto sulle montagne, ma anche nei territori limitrofi di colle e di piano posti nell'ambito della giurisdizione amministrativa dell'Ente medesimo.

IL CAMPO TRIBUTARIO.

Secondo il testo della maggioranza della Commissione, ai territori dei Comuni montani verrebbero estese in ogni tempo e con le stesse modalità, le agevolazioni fiscali già previste dal decreto del Capo provvisorio dello Stato del 7 gennaio 1947, n. 12, in materia di imposta erariale sui terreni situati ad una altitudine non minore di 700 metri. In breve, con la suddetta proposta si trattierebbe di estendere l'esenzione dalle imposte erariali sul reddito dominicale e sul reddito agrario a tutti indistintamente i terreni situati nell'ambito del territorio montano. Inoltre, verrebbe pure concessa l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, già prevista dalla legge del 13 giugno 1942, n. 1063, per i terreni situati ad una altitudine superiore agli 800 metri, quando, però, in detti terreni siano praticate le colture e le industrie agricole che abbiano le caratteristiche dell'economia povera della montagna.

Ciò premesso, in merito alle suddette proposte di esenzione fiscale e contribuzionale noi dobbiamo esporre alcune obiezioni ed avanzare alcune controposte.

* * *

Per intanto diremo subito che i contributi unificati in agricoltura non si debbono mai considerare a guisa di un onere di carattere tributario, ma bensì come una parte integrante del salario da corrispondersi al lavoratore dipendente, nel settore della agricoltura, per

le prestazioni assistenziali e di previdenza di cui ha diritto. Orbene, noi non vediamo proprio quale giustificazione si possa addurre per estendere una esenzione del genere ai proprietari dei terreni di montagna quando essi impieghino mano d'opera salariata per la lavorazione dei propri fondi. È ovvio che ciò sarebbe in piena antitesi col principio informatore sul quale si regge l'istituto dei contributi unificati in agricoltura. Chi si vale ordinariamente di mano d'opera salariata deve pagare i contributi proprio perchè gli stessi, come diciamo or ora, rappresentano nè più nè meno che una integrazione del salario medesimo.

Il fatto poi che il fondo di assistenza e di previdenza non subisca alcuna perdita, perchè a colmare le minori entrate vi provvede lo Stato con un corrispondente versamento nelle casse degli Enti del ramo assistenziale e previdenziale, non muta per nulla la sostanza delle cose. L'obbligo della prestazione, e quindi anche l'obbligo di pagare il contributo, sorgono simultaneamente con l'assunzione della mano d'opera salariata, e perciò sarebbe iniquo che la collettività dovesse sostituirsì a chi, irrazionalmente, verrebbe sottratto dall'adempimento di un suo preciso e specifico impegno. Tant'è vero che tale esenzione, prevista dalla legge del 1942, fu revocata con il decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945.

E perciò, da parte nostra proponiamo che nell'ambito di territori montani soltanto i proprietari coltivatori diretti siano esonerati dall'obbligo di pagare i contributi unificati in agricoltura, vuoi perchè soltanto essi, in linea di massima, impiegano unicamente la propria opera e quella dei familiari e vuoi perchè essi non godono di alcuna prestazione assistenziale e previdenziale, ad eccezione dell'assicurazione per il caso di infortunio sul lavoro per la quale forma di previdenza versano i relativi premi in separata sede.

* * *

Per i tributi fiscali, veri e propri, la questione è alquanto più complessa. In fondo, secondo le proposte della maggioranza della Commissione, tutti i proprietari di terreni in montagna, siano essi piccoli o grandi, e quindi,

rispettivamente, poveri o ricchi, non pagherebbero più le imposte erariali, ma soltanto le sovraimposte comunali e provinciali.

Noi riconosciamo, come giustamente ha affermato il professor Mario Bandini al Congresso di Firenze, che fra tutti gli aspetti che il problema della montagna presenta, bisogna attribuire il massimo rilievo a quello fiscale. Infatti la montagna è caratterizzata da una economia povera, e perciò quando si tratta di valutare le quote con le quali essa è tenuta a concorrere alle spese pubbliche indivisibili, deve essere trattata da povera, tanto più, aggiungiamo noi, che essa, almeno finora, in quanto a servizi di carattere pubblico, si può dire che fu sempre dimenticata. D'accordo. Però, non vorremmo che generalizzando troppo si andasse al di là di un limite lecito ed onesto. Esentare sì, ma unicamente le piccole proprietà, ed anzi in tal caso, è ovvio che non è sufficiente limitarsi alle imposte erariali perchè bisogna comprendere nell'esenzione anche le sovraimposte comunali e provinciali, le quali, senza dubbio, sono le più onerose. Se, infatti, si parte dal principio costituzionale (articolo 53) della capacità contributiva, e quindi dal suo corollario della doverosa esenzione dei redditi minimi, è logico che se esenzione vi dev'essere, essa non può arrestarsi alle soglie dei tributi provinciali e comunali, perchè quando si ammette che la capacità contributiva del soggetto è nulla, tale esenzione dovrebbe avvenire in riferimento a qualsiasi forma di tributo. Purtroppo, vi sono già le imposte indirette e quelle di consumo, le quali, in genere, data la loro natura, vengono indiscriminatamente applicate qualunque sia il reddito del soggetto colpito. Quindi bisogna che siano comprese nella esenzione anche le sovraimposte comunali e provinciali. Ciò, naturalmente, non significa affatto che se le entrate fiscali dei Comuni montani dovessero diminuire alquanto, detti Comuni siano costretti ad analizzare o, addirittura, a sopprimere alcuni dei servizi pubblici che sono loro demandati. Tutt'altro. In tal caso è d'uopo che intervenga lo Stato mediante l'istituto della integrazione dei bilanci che, per questo motivo, risultassero deficitari. Ecco qual'è la strada giusta. E tale strada, ad onor del vero, è già stata percorsa perchè tutti sappiamo che nel progetto di legge sulla finanza locale è proprio previsto

un contributo dell'uno per cento sul gettito dell'imposta erariale sull'entrata a beneficio dei Comuni poveri della montagna e delle piccole isole.

* * *

E perciò, nei nostri emendamenti, lasciando impregiudicato quanto fu già stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1947, per i terreni situati sopra i 700 metri sul livello del mare (esenzione per tutti dalle imposte fondiarie erariali) perchè, in genere, esso riguarda i terreni più poveri e che, prevalentemente, appartengono ai Comuni ed agli Enti collettivi, proponiamo che sia concessa l'esenzione dalle imposte fondiarie e dalle sovraimposte comunali e provinciali per tutti i proprietari, coltivatori diretti e non coltivatori diretti, il cui reddito dominicale complessivo risulti inferiore alle 5.000 lire della stima catastale del 1937-39. Per i redditi dominicali compresi da oltre 5.000 a 10.000 lire, proponiamo che nella determinazione delle imposte e delle sovraimposte di cui trattasi, venga applicata la franchigia di 5.000 lire per il reddito dominicale e quella di 1.700 lire per il reddito agrario.

Inoltre, proponiamo che l'imposta di ricchezza mobile a carico degli affittuari sia sostituita dall'imposta sul reddito agrario di cui al regio decreto-legge del 4 aprile 1939, n. 589, ed ancora, che per i piccoli affittuari sia concessa, rispettivamente, la esenzione o la riduzione dalle imposte e dalle sovraimposte come nel caso dei piccoli proprietari.

In sostanza, dovendo trattare il problema delle esenzioni fiscali per la montagna, ambiente povero per eccellenza, abbiamo pensato bene di riproporre in questa sede le esenzioni contemplate nel progetto di legge che lo scrivente presentò fin dal 1º agosto del 1951 alla onorevole Presidenza del Senato, e che la 5ª Commissione, a cui venne subito trasmesso per l'esame, sebbene siano trascorsi ben 7 mesi, non si è ancora nemmeno accinta a discutere. Pertanto, per gli onorevoli colleghi che volessero addentrarsi nella materia che ci occupa, rivolgiamo la preghiera di esaminare il sud-

detto progetto di legge e soprattutto la relazione illustrativa che lo precede.

Nelle nostre attuali proposte, però, fra le condizioni che occorrono per ottenere l'esonero fiscale di cui trattasi, abbiamo soppressa quella di coltivatore diretto perchè, dato il particolare ambiente di montagna, i casi in cui il piccolo proprietario non sia anche coltivatore diretto sono poco diffusi, non solo, ma quando ciò si verifica, in genere, è proprio perchè il proprietario ha dovuto emigrare, e quindi ci è parso umano e logico non colpire con la imposta e la sovraimposta fondiaria coloro che, forzatamente, hanno dovuto abbandonare la propria terra perchè essa non era più nemmeno in grado di nutrirli.

* * *

E per ultimo, abbiamo poi incluso, fra le nostre proposte di esenzione, anche due articoli riguardanti: il primo le cooperative, ed il secondo la imposta sul bestiame.

È certo che nell'ambiente di montagna, ancora assai arretrato, la cooperazione che fosse rivolta al rimboschimento, al miglioramento dei pascoli, alla trasformazione, lavorazione e vendita dei prodotti, nonchè all'acquisto ed alla vendita dei beni di consumo o di reimpiego, e così via, rappresenterebbe uno strumento di formidabile potenza per risolvere tante difficoltà che sono connaturate all'ambiente stesso, per sviluppare un sano e proficuo spirito di collaborazione e di solidarietà, per conferire i mezzi morali e materiali per la difesa contro la speculazione, ed anche la possibilità di compiere utili intraprese che la tipica dispersione delle forze locali non potrebbe mai consentire. E perciò, è proprio verso questo primo e più sicuro strumento di educazione e di progresso economico e sociale che bisogna polarizzare l'attenzione e gli sforzi dei montanari, e quindi sorreggerli in tutti i modi, specie nelle difficoltà dell'inizio, affinchè essi siano indotti a persistere fino al consolidamento ed al successivo sviluppo di questi efficaci organismi di azione collettiva.

Orbene, è ovvio che il primo e più appariscente vantaggio che dobbiamo offrire alle cooperative della montagna sarebbe proprio

quello della esenzione fiscale, tanto più, poi, se si considera che la cooperativa persegue scopi di pretta mutualità fra i propri soci. Perciò nei nostri emendamenti proponiamo che le società cooperative, legalmente costituite, fra coltivatori diretti, piccoli allevatori, artigiani, braccianti ed operai della montagna, siano esentate da qualsiasi imposta e sovraimposta erariale o locale.

* * *

Circa l'imposta sul bestiame, basta affermare che la zootecnia è giustamente considerata una delle leve più potenti per conseguire il progresso economico e sociale della montagna, per comprendere l'esigenza che questo tributo sia per lo meno disciplinato in conformità delle norme costituzionali. L'imposta sul bestiame, com'è oggi congegnata, è proprio una imposta irrazionale ed iniqua perché colpisce indiscriminatamente e nella stessa misura unitaria tanto il capo del povero contadino di montagna, quanto il capo della grande stalla industrializzata. Essa è non soltanto invisa dai contadini in genere, ma rappresenta una duplicazione di imposta, ed è in pieno contrasto con le norme postulate dall'articolo 53 della Costituzione della Repubblica. Da parte nostra, in sede di discussione del progetto di legge sulle finanze locali avevamo proposto un emendamento tendente ad attribuire a questa imposta una ben diversa configurazione. Eccolo: « I Comuni sono autorizzati ad applicare l'imposta sul bestiame tenendo conto del valore patrimoniale complessivo del bestiame posseduto nel Comune, fissando limiti di esenzione di valore patrimoniale e graduando l'aliquota sino al limite massimo del 3 per cento del valore patrimoniale complessivo ». In breve, lungi dal proporre la soppressione di questa imposta comunale, perchè vi sono molti contribuenti che possono e debbono pagarla, noi abbiamo pensato bene di congegnarla in modo tale che se i Comuni lo vorranno, sia loro concessa la facoltà di esentare dall'imposta le minime dotazioni di bestiame, e, nel contempo, di rifarsi della perdita che ne deriva, applicando non più l'aliquota dell'uno per cento, ma una aliquota che, in base al criterio di progressività sancito dal-

la Costituzione, può salire fino al massimo del 3 per cento nei confronti delle più cospicue dotazioni di bestiame. Tale emendamento non è stato accolto. Ora che si tratta di concedere esenzioni fiscali a beneficio dei territori montani, noi lo riproponiamo confidando che dalla saggezza di questa Alta Assemblea gli sia riservata una sorte migliore. Il professor Mario Bandini, sempre nel Congresso di Firenze, a proposito della imposta sul bestiame così concludeva il suo intervento: « Molto vi è da fare per determinare il miglioramento in senso zootechnico delle produzioni della montagna, e di questo viene autorevolmente trattato in altre relazioni. Per parte nostra ci limitiamo a segnalare che, nella imposizione locale, non si prenda come favorito bersaglio il bestiame, nè lo si carichi con tariffe di imposta che sono aumentate già, rispetto all'anteguerra, in misura sproporzionata, ma si consideri invece che dal bestiame deve venire la rinascita della montagna, e che quindi è più saggia politica agevolare tale produzione piuttosto che colpirla. Non si preferisca l'uovo oggi alla gallina domani ». Parole illuminate che facciamo nostre e che raccomandiamo alla meditazione degli onorevoli colleghi.

IL PREVENTIVO DI SPESA.

Valendoci degli elementi attinti presso il Ministero dell'agricoltura e dei risultati delle nostre indagini svolte nell'ambito di alcuni Ripartimenti che si possono considerare come rappresentativi, in termine medio per l'Italia, dei molteplici aspetti in cui, nelle varie regioni, si presenta il problema del riassetto idro-geologico, economico e sociale della montagna, abbiamo compilato un preventivo della spesa che, in linea di massima, si dovrebbe sostenere per conseguire appieno lo scopo. Il riepilogo schematico del suddetto preventivo di spesa lo esponiamo nel Propetto n. 4.

Però, come gli onorevoli colleghi osserveranno, nel suddetto preventivo di spesa non sono comprese quelle inerenti alla costruzione dei grandi bacini alpini ed appenninici, rispettivamente, per lo sbarramento dei torrenti e l'immagazzinamento dell'acqua piovana, nonchè

le spese per gli impianti di utilizzazione dell'acqua medesima per scopi idroelettrici, irrigui, potabili e civili. Ciò sia perchè si tratta di spese relative ad impianti che verrebbero, si può dire, utilizzati quasi totalmente al di là del perimetro del territorio montano, sia perchè sono opere che, in definitiva, si autofinanziano coi proventi ricavabili, e sia perchè allo stato attuale delle cose un preventivo del genere non potrebbe essere una cosa seria per la carenza di precisi e probatori elementi di calcolo.

Dunque, dal suddetto computo ci risulta che la spesa complessiva (pubblica e privata) sarebbe pari a 3.628 miliardi di lire, dei quali, 3.203 miliardi possiamo considerarli a carico dello Stato, e 425 miliardi a carico dei privati. Conviene, però, osservare che, dei suddetti 3.203 miliardi, soltanto 2.815 miliardi rappresentano spese effettive e gli altri 388 miliardi movimento di capitale (mutui). Quindi, in ultima analisi, i privati, oltre a sostenere direttamente una spesa di 425 miliardi, dovranno, in trenta rate annuali rimborsare allo Stato anche i 388 miliardi che verranno loro anticipati.

* * *

Considerata quindi l'esigenza di procedere il più rapidamente possibile, sia per scongiurare il pericolo di probabili alluvioni, sia per impedire che il disagio economico e sociale della montagna, già oggi così generale ed acuto, si aggravi sempre più fino a produrre effetti irreparabili, ed, infine, sia per le ragioni di ordine tecnico e di ordine finanziario che sono connaturate all'aspetto esecutivo delle

opere stesse, siamo venuti nel convincimento che i lavori dovrebbero essere condotti a termine in un periodo, che, al massimo, non dovrebbe superare quindici anni.

Premesso che si tratta di opere che sono tutte indeclinabili, dobbiamo però ammettere che, relativamente parlando, vi sono opere che costituiscono l'ossatura fondamentale della sistemazione e della corrispondente bonifica della montagna, per le quali è indispensabile che siano accelerati i tempi. Esse, in linea di massima, comprendono: la sistemazione idro-geologica dei bacini, i rimboschimenti, le strade, il risanamento ed il riattamento dei fabbricati, gli ambulatori, gli acquedotti per gli usi civili e domestici, l'impianto e lo sviluppo delle aziende artigianali e delle piccole industrie, l'impianto delle latterie e dei caseifici, le teleferiche, gli impianti irrigui, gli impianti elettrici per i centri rurali, il miglioramento dei seminativi, prati e pascoli e lo sviluppo della zootecnia. La spesa assoluta complessiva per queste opere sarebbe di 2.500 miliardi di lire. Per le altre opere, sebbene vadano eseguite parallelamente e condotte in porto entro il quindicennio, si potrà, tuttavia, seguire un ritmo meno intenso di lavoro.

Comunque, è ovvio che occorrerà compilare un piano organico e coordinato per lo sviluppo delle opere e dei provvedimenti suddetti sul terreno operativo, affinchè non si producano dannose interferenze, sovrapposizioni, intralci o pregiudizievoli arresti nella esecuzione di determinate opere perchè quelle fondamentali, che dovrebbero precederle, abbiano subito un ritardo in riferimento al tempo preventivato.

Ed ora facciamo senz'altro seguire il Prospetto n. 4 di cui dicemmo in precedenza:

PROSPETTO N. 4.

**PREVENTIVO DI MASSIMA DELLA SPESA OCCORRENTE
PER LE OPERE DI BONIFICA INTEGRALE DEL TERRITORIO MONTANO
(durante un periodo di quindici anni).**

N.	Elenco delle opere e dei provvedimenti	Spesa totale (miliardi)	Ripartizione della spesa secondo le proposte della minoranza		<i>Osservazioni</i>
			a carico dello Stato (miliardi)	c carico di Enti o privati (miliardi)	
	a) <i>Sistemazione del territorio e dei corsi d'acqua montani.</i>				
1	Sistemazione idro-geologica dei bacini montani classificati o da classificarsi L.	510	510	—	
2	Spietramento, rinsaldamento, disodamento e sistemazione dei terreni di Enti o privati	140	84	56	Contributo medio del 60 per cento
	b) <i>Rimboschimenti.</i>	650	594	56	
3	Rimboschimento dei bacini di bonifica montani classificati o da classificarsi (compresi i vivai forestali). L.	120	120	—	
4	Acquisto od esproprio di terreni e loro successivo rimboschimento da parte dell'Azienda forestale dello Stato	176	176	—	
5	Rimboschimento a nuovo e ripristino di boschi gravemente deteriorati, da parte di Enti o privati (compresi i vivai forestali).	200	140	60	Contributo medio del 70 per cento.
	c) <i>Costruzioni stradali.</i>	496	436	60	
6	Costruzione della rete di strade provinciali e comunali L.	450	450	—	
7	Costruzione di strade interpoderali e poderali da parte di Enti o privati.	54	32	22	Contributo medio del 60 per cento.
	d) <i>Costruzione e sistemazione di fabbricati civili.</i>	504	482	22	
8	Costruzione di case popolari e semi-coloniche di interesse collettivo L.	70	70	—	
9	Risanamento e riattamento di fabbricati di abitazione privata . . .	60	36	24	<i>Idem.</i>
10	Costruzione di scuole comunali e frazionali	24	24	—	
	<i>A riportarsi . . . L.</i>	154	130	24	
		1.804	1.642	162	

Segue PROSPETTO N. 4.

N.	Elenco delle opere e dei provvedimenti	Spesa totale (miliardi)	Ripartizione della spesa secondo le proposte della minoranza		<i>Osservazioni</i>
			a carico dello Stato (miliardi)	a carico di Enti o privati (miliardi)	
	<i>Riporto . . . L.</i>	1.804	1.642	162	
11	e) Costruzione di fabbricati rurali.	80	48	32	Contributo medio del 60 per cento.
12	Costruzione di stalle razionali e loro pertinenze . . L.	40	24	16	<i>Idem.</i>
		120	72	48	
	f) Costruzione di fabbricati e manufatti ad uso sanitario ed igienico.				
13	Costruzione di ambulatori e piccoli ospedali L.	20	20	—	
14	Costruzione di acquedotti per gli usi civili e domestici	36	36	—	
15	Costruzione di fognature per i centri urbani e rurali	20	20	—	
		76	76	—	
	g) Costruzione di impianti industriali per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti della montagna.				
16	Costruzione di aziende artigianali e di piccole industrie	200	200	—	Anticipazioni.
17	Costruzione di latterie e caseifici . .	180	180	—	<i>Idem.</i>
18	Costruzione di funivie per il servizio locale e turistico	135	135	—	
19	Costruzione di teleferiche ad uso promiscuo, compresi i fili a sbalzo.	25	25	—	
		540	540	—	
	h) Costruzione di impianti irrigui.				
20	Costruzione di piccoli impianti irrigui locali L.	130	130	—	
		130	130	—	
	i) Costruzione di impianti per illuminazione e forza motrice.				
21	Costruzione di impianti elettrici, per uso di illuminazione e di forza motrice, nei centri rurali . . . L.	30	30	—	
		30	30	—	
	<i>Da riportarsi . . . L.</i>	2.700	2.490	210	

Segue PROSPETTO N. 4.

N.	Elenco delle opere e dei provvedimenti	Spesa totale (miliardi)	Ripartizione della spesa secondo le proposte della minoranza		Osservazioni
			a carico dello Stato (miliardi)	a carico di Enti o privati (miliardi)	
	<i>Riporto . . . L.</i>	2.700	2.490	210	
22	1) <i>Miglioramenti agrari e zootecnici.</i> Miglioramento agrario dei pascoli di Enti o privati L.	140	140	--	
23	Miglioramento agrario dei prati di Enti o privati	50	30	20	Contributo del 60 per cento.
24	Miglioramento agrario dei seminativi di Enti o privati	280	168	112	<i>Idem.</i>
25	Impianto di nuovi frutteti e miglioramento di quelli esistenti . . .	70	42	28	<i>Idem.</i>
26	Miglioramento e sviluppo della zootecnia	100	60	40	<i>Idem.</i>
	m) <i>Varie.</i>	640	440	200	
27	Redazione di piani, di progetti e varie da parte di Enti o privati. L.	8	8	--	Anticipazioni.
28	Impianto e funzionamento di condotte agrarie e forestali; di uffici di direzione tecnica e di consulenza; di campi sperimentali e dimostrativi; di aziende modello e simili.	180	155	15	Durante 15 anni.
29	Maggiori spese di progettazione studio, direzione, sorveglianza, controllo e collaudo lavori; trasporti e sopraluoghi del personale tecnico; spese di ufficio; contributo per interessi passivi sui mutui di favore; ecc.	100	100	--	Durante 15 anni; il contributo dello Stato per interessi passivi sui mutui è ragguagliato in capitale.
	Totali . . . L.	3.628	3.203	425	

N. B. — Dal suddetto computo preveventivo sono escluse le spese per i bacini e gli impianti di utilizzazione dell'acqua ad uso promiscuo ed a prevalente beneficio dei territori di collina e di pianura.

CONCLUSIONE

A fianco di un preventivo di spesa a carico dello Stato, pari a 3.203 miliardi di lire (di cui 2.815 rappresentano spese effettive e 388 miliardi soltanto anticipazioni di capitale) e che ripartita in quindici esercizi risulta in media di circa 214 miliardi di lire all'anno, nel presente progetto di legge sono stanziati, durante un quinquennio, 32 miliardi di lire, e cioè, in media, 6 miliardi e 400 milioni di lire all'anno.

Va da sè che noi non teniamo conto alcuno delle somme che l'Azienda forestale dello Stato destina ogni anno nel proprio bilancio per i rimboschimenti e le altre opere connesse, perché siccome si tratta di lavori che, più o meno, ricorrono tali e quali ogni anno, dette somme non aumentano il volume degli investimenti già in atto per le opere pubbliche da eseguirsi nei territori montani.

Occorre poi aggiungere, per amor di chiarezza e di precisione, che dei suddetti 32 miliardi per il quinquennio, 9 servono come anticipazioni agli Istituti federali di credito agrario perchè possano concedere mutui ai privati, 9 miliardi per acquisto di terreni da parte della Azienda forestale dello Stato, e 7 miliardi per concorsi e contributi dello Stato a favore dei privati per la esecuzione delle opere di trasformazione e di bonifica di loro competenza. Quindi, in concreto, la disponibilità per le opere pubbliche di spettanza dello Stato sarebbe di appena 7 miliardi di lire in cinque anni, vale a dire 1 miliardo e 400 milioni di lire all'anno. Purtroppo è proprio il caso di affermare, con profondo sconforto, che la montagna ha partorito il topo.

* * *

Tutto ciò premesso, dobbiamo però giustamente riconoscere che per la montagna non è previsto soltanto lo stanziamento di 32 miliardi in cinque anni che è contemplato dal presente progetto di legge. Infatti, in base alle recenti deliberazioni dell'apposito Comitato dei Ministri, sappiamo che dai 20 miliardi di lire previsti annualmente con la legge del 10 agosto

1950, n. 647, per le opere da eseguirsi nelle aree depresse del Centro-Nord, verranno stralciati 5 miliardi a beneficio delle opere pubbliche da eseguirsi nei bacini montani; che dai 100 miliardi previsti annualmente con la legge del 10 agosto 1950, n. 646, per le aree depresse facenti capo alla Cassa per il Mezzogiorno, verranno pure stralciati altri 22 miliardi e mezzo per destinarli al medesimo scopo; che dai 10 miliardi stanziati nel bilancio annuale del Ministero del lavoro per i cantieri-scuola, 2 miliardi e mezzo passeranno alla Azienda forestale dello Stato per i rimboschimenti; ed, infine, che nel progetto di legge n. 2511 (Camera dei deputati), dal titolo: « Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'aumento dell'occupazione », forse qualche altro miliardo verrà ulteriormente destinato a beneficio dei territori montani. È ovvio però che, almeno per il momento, non possiamo prendere in considerazione quest'ultimo progetto di legge, dal contenuto, in verità, piuttosto posticcio, disorganico e nebuloso, specialmente perchè si tratta di una materia che dev'essere ancora discussa e definita in modo chiaro, preciso ed inequivocabile.

Anzitutto, vogliamo pertanto osservare che questi stanziamenti, che chiameremo supplementari, ci sembra che svolgano una specie di danza in lungo e in largo per la penisola. Infatti, in un primo tempo erano diretti ad altri impieghi ed ora, mutando destinazione, è fuori dubbio che assottiglieranno di altrettanto la disponibilità originaria che era riservata agli impieghi suddetti. Aggiungasi che, a questa data, nella zona della Cassa per il Mezzogiorno soltanto una meschina parte delle somme stanziate (25 su 150 miliardi) è stata tradotta in effettivi investimenti. Quanto sopra, sia detto tra parentesi, non può fare a meno di renderci alquanto perplessi anche per la sorte che, strada facendo, potrebbe essere riservata alle somme che ora si stornano a beneficio dei territori montani. Sarà quello che vedremo.

Comunque, se si somma lo stanziamento previsto dal presente progetto di legge a quelli cosiddetti supplementari, si ottiene un totale di 36 miliardi e 400 milioni di lire che, ogni anno, verrebbero destinati alle opere ed agli

impieghi promiscui nell'ambito dei territori montani.

Ed ora, al fine di istituire un confronto col preventivo di spesa che noi abbiamo compilato, supponiamo che questo stanziamento complessivo di 36 miliardi e 400 milioni di lire, venga rinnovato ogni anno e per la ininterrotta durata di 15 anni. In tale ipotesi, risulterebbero disponibili 546 miliardi, mentre come abbiamo visto poc'anzi, c'è una esigenza concreta di ben 3.203 miliardi di lire. Siamo dunque di fronte a poco più di un sesto di quanto sarebbe realmente indispensabile. Se poi, fermo restando lo stanziamento annuo dei 30 miliardi supplementari, si volesse coprire il residuo fabbisogno finanziario (184 miliardi) dilatando lo stanziamento contemplato nel presente progetto di legge (6 miliardi e 400 milioni), quest'ultimo dovrebbe essere moltiplicato addirittura per 28 volte tanto, e cioè, naturalmente, per la durata di quindici esercizi consecutivi. In conclusione, ecco qual'è la portata concreta del presente progetto di legge in riferimento al reale fabbisogno.

* * *

Ci vuole quindi un bel coraggio ed una bella dose di disinvoltura, affermare ciò che si afferma nella relazione governativa, al presente progetto di legge! Nella medesima, infatti, sta scritto: « Detti stanziamenti sono quelli minimi ritenuti indispensabili per affrontare ed avviare a soluzione il problema della montagna e per il quale sarebbe inutile continuare, come per il passato, ad erogare mezzi finanziari irrigori e frammentari ». E più innanzi la stessa relazione continua con questo tono: « Trattasi cioè di dare al più presto inizio e di condurre a termine nel più breve tempo possibile, una grandiosa opera di vera bonifica integrale della montagna, opportunamente affiancata da una coraggiosa politica di sgravi fiscali in favore delle popolazioni montane. Per il compimento di questa opera urgente ed indifferibile è necessario, però, non lesinare i mezzi finanziari il cui impiego, oltre ad integrare il programma governativo predisposto a sollievo della disoccupazione, consentirà un effettivo incremento del capitale fondiario e del reddito

nazionale, cioè un utilissimo investimento, capace oltre tutto, di ovviare ai gravissimi danni che troppo spesso devono lamentarsi ad opera delle disastrose alluvioni causate dal dissesto idro-geologico della montagna ».

Dunque, secondo la relazione governativa, si avrebbe la pretesa di risolvere il vasto e complesso problema della montagna con uno stanziamento annuale, che, a prescindere dalla durata, è pari alla ventottesima parte di quanto, in base ad un preventivo serio, sarebbe effettivamente necessario? C'è da restare allibiti!

Ed è con 1 miliardo e 400 milioni di lire all'anno e per cinque anni, da destinarsi alla esecuzione delle opere pubbliche promiscue nei bacini montani che, secondo la relazione governativa, si avrebbe la pretesa di risolvere anche il problema del dissesto idro-geologico della montagna per scongiurare le alluvioni, quando, in base ad un preventivo serio, occorrerebbero, solo per questo, almeno 67 miliardi di lire all'anno e per quindici anni?

Povera montagna, poveri montanari e povera sottostante pianura, vi protegga il Cielo!

* * *

Giunti a questo punto della nostra disamina prevediamo quali potranno essere *more solito* le obiezioni. Si dirà che si tratta di una spesa rilevante; che non è assolutamente possibile reperire i fondi necessari; che gli impegni del Paese sono molteplici; che bisogna ridurre queste spese ad un limite sopportabile; che la pressione fiscale è già troppo forte; che bisogna dar tempo al tempo; che se nel passato non si è fatto nulla, nessuno può pretendere che oggi si faccia tutto; e così via, con altre simili allegrezze.

Onorevoli colleghi della maggioranza, il problema è un altro. Insomma, si vuole o non si vuole risolvere, per lo meno in quel lasso di tempo tutt'altro che breve (15 anni), il vetusto ed angoscioso problema della montagna, problema, ripetiamo, che è non soltanto di carattere idro-geologico, ma anche, e specialmente, di carattere umano e sociale? Ed ancora, esistono forse in Italia altre possibilità di risolverlo le quali siano meno onerose?

Orbene, che questo problema, finalmente, debba essere risolto crediamo che nessuno possa opporre qualche riserva. In quanto poi alle possibilità di soluzione all'infuori dell'intervento massiccio, organico e coordinato da noi esposto precedentemente e tradotto anche in cifre e che, aggiungiamo, il presente progetto di legge, sia pure in modo alquanto irrazionale, asseconda nella formulazione, ma oblitera nella sostanza, crediamo ch'esse sopravvivano soltanto nella mente dei teorici e nella fantasia degli illusi. Non esistono affatto altre possibilità di soluzione. Si pensi che la pura e semplice sistemazione idro-geologica della montagna ed i connessi rimboschimenti delle falde, che sono soltanto uno degli aspetti del problema, su 3.628 miliardi di spesa totale della bonifica, richiederebbero non meno di mille miliardi. Ciò detto, è ovvio che rimarrebbe pur sempre in sospeso l'altro grave ed inquietante aspetto del problema che concerne circa dieci milioni di cittadini, i quali, direttamente o indirettamente, traggono i loro mezzi di vita dalla montagna.

* * *

Sappiamo benissimo che qualcuno pensa ancora alle possibilità della nostra emigrazione temporanea o permanente. A prescindere dal fatto che soltanto il prospettare il ricorso ad una simile ancora di salvezza denuncia implicitamente il recondito proposito di risolvere il problema tentando di eluderlo, l'esperienza insegnava che le possibilità teoriche di assorbimento nel campo della emigrazione sono addirittura insignificanti, e che, per giunta, riguardano in massima parte alcuni limitati sbocchi nell'ambito di economie coloniali o semicoloniali, dove gli immigrati verrebbero sottoposti ad un brutale sfruttamento di tipo schiavistico, oppure, se si tratta di paesi più evoluti, la offerta di lavoro è unicamente rivolta a modeste aliquote di mano d'opera di alta qualificazione tecnica, e cioè di quella mano d'opera che in montagna non esiste, e, qualora dovesse esistere, sarebbe indispensabile che restasse per sopperire alle esigenze del razionale svolgimento della nostra attività produttiva. Quindi su questa ipotetica ancora di salvezza nessuno

può farsi illusioni, né per oggi, nè tanto meno, per domani. Delle altre presunte possibilità di soluzione abbiamo già discorso nelle pagine che precedono e quindi non crediamo sia il caso di ripeterci. Concludendo, il problema della montagna dobbiamo risolverlo noi, da soli, col nostro spirito di sacrificio, col nostro coraggio, col nostro senso di responsabilità e di consapevolezza, e ciò prima che sia troppo tardi, vale a dire prima che ne derivino, da un lato, altri spaventosi disastri come le recenti alluvioni, e dall'altro, conseguenze irreparabili nel campo economico e sociale.

* * *

Ritorniamo quindi all'argomento di carattere finanziario. Orbene, noi affermiamo che questo ostacolo può essere superato purchè si abbia veramente l'animo e la volontà di superarlo. Ecco tutto.

Conviene per intanto affermare che, se fosse vero ciò che alcuni studiosi di economia sostengono, vale a dire che il reddito lordo nazionale annuo, che da parte nostra prudenzialmente consideriamo pari ad 8.000 miliardi, sia suscettibile di un incremento del cinque per cento da un anno all'altro, ne deriverebbe che nel volgere dei 15 anni preventivati il suddetto reddito lordo dovrebbe raddoppiarsi (a calcolo, 16.630 miliardi). E perciò, adottando un coefficiente di incidenza fiscale pari al 18 per cento dell'incremento medio annuo del reddito stesso (a calcolo, 4.083 miliardi), dovrebbe verificarsi in media un maggior gettito fiscale di 735 miliardi di lire all'anno.

Noi, però, non siamo affatto dello stesso avviso. In breve, riteniamo che, verificandosi le migliori condizioni, l'incremento medio annuo del reddito lordo nazionale, potrebbe raggiungere, in massima, il coefficiente dell'uno per cento o, tutt'al più, in anni di punta, avvicinarsi al limite insuperabile del due per cento. Se così avvenisse realmente potremmo già dichiararci molto soddisfatti. Ad ogni modo, ai fini dei nostri calcoli, accetteremo anche quest'ultimo rapporto. In tal caso, l'incremento medio annuo del reddito lordo nazionale, durante il quindicennio, risulterebbe pari a 1.407 miliardi, e, per conseguenza, il corrispondente

incremento medio annuo del gettito fiscale risulterebbe pari a 253 miliardi.

Ebbene, se ora facciamo l'ipotesi che al completamento della grandiosa opera di bonifica integrale della montagna si voglia destinare in seguito almeno un terzo del suddetto presunto incremento del gettito fiscale — e, per ovvie ragioni, destinarlo a mano a mano ch'esso risulterà realmente prodotto — lo scarto medio residuo di 177,6 miliardi all'anno fra ciò che effettivamente occorre (214) e ciò che viene messo a disposizione dal complesso dei provvedimenti di legge emanati ed in corso (36,4), si ridurrebbe a 93 miliardi di lire in cifra tonda.

Inoltre, nel prospetto del preventivo di spesa da noi compilato, abbiamo visto che figura anche la somma di 388 miliardi per anticipazioni, da esaurirsi in mutui durante i 15 anni, e che i beneficiari dei mutui stessi dovranno restituire al Tesoro per tramite degli Istituti federali di credito agrario, mediante il versamento delle quote annue trentennali. Quindi, non esistendo in questo caso un fondo di rotazione, lo Stato beneficierebbe delle quote annue di rimborso dei capitali mutuati in precedenza. Durante il quindicennio la sommatoria delle quote parziali, a calcolo, risulterebbe in media da 6 a 7 miliardi di lire all'anno. Ragione per la quale lo scarto di cui dicemmo verrebbe, in definitiva, a ridursi a circa 87 miliardi di lire all'anno e per la durata di quindici anni consecutivi. Questa, in concreto, è la somma di cui, almeno in un primo tempo, dobbiamo tener conto per compilare un preventivo di massima dello stanziamento occorrente.

* * *

Ciò premesso — diremo ora — è mai possibile che in Italia non si possano reperire altri 87 miliardi per risolvere sul serio ed una buona volta per sempre un problema di tanta importanza e di tanta gravità? Ci rifiutiamo di crederlo.

Se si riflette che i danni materiali arrecati dalle recenti alluvioni, a prescindere dalle vittime umane perchè non esiste moneta che possa compensarle, come da molti si afferma saranno non meno dell'ordine di 300-350 miliardi

di lire, e che le alluvioni del genere, oramai, date le manifeste condizioni disastrate della montagna e lo stato di incuria degli alvei e delle arginature dei fiumi, pendono come una spada di Damocle sul nostro Paese, non v'è dubbio che anche sotto l'aspetto — ci si consenta di dire — puramente economico, appaia incontrovertibile l'urgenza e la necessità di fare il massimo sforzo finanziario per procedere all'opera di generale e completo riassetto della montagna. Converrà anche aggiungere che tale intervento, almeno per una parte considerevole (296 miliardi) si tradurrebbe in investimenti proficui. Ed infatti, è innegabile che, a stretto rigor di termini, il rimboschimento ad opera dello Stato non sia da considerarsi una vera e propria spesa, ma, piuttosto, un buon investimento, a lunga scadenza, di capitale a frutto.

Certo che se le alluvioni dovessero ripetersi *quod Deus avertat* senza che si sia tempestivamente provveduto con opere veramente adeguate, non sappiamo come, di fronte alle zone che verrebbero colpite, si possa poi avere il coraggio di tentare la difesa del colpevole agnosticismo dei pubblici poteri. È indubbio che queste considerazioni debbono far riflettere e richiamarci tutti al preciso senso delle profonde e tremende responsabilità che incombono.

Per risolvere il problema della montagna — ripetiamo — occorrono ancora 87 miliardi di lire all'anno e per quindici anni consecutivi. Bisogna trovarli. Non c'è via di scampo.

Ed oltre al problema delle alluvioni non possiamo di certo ignorare anche quello della spaventosa disoccupazione che tuttora affligge il nostro Paese e che, putroppo, tende sempre più ad aggravarsi. Anzi. La grandiosa opera di bonifica integrale della montagna apporterebbe, sotto questo profilo un notevole sollievo anche perchè, in genere, essa è tale da richiedere non solo un maggior assorbimento di mano d'opera nei confronti dei materiali, ma particolarmente di mano d'opera comune in luogo di quella specializzata. Pertanto, da un calcolo sommario ci risulta che attraverso l'ulteriore stanziamento di 87 miliardi di cui dicemmo poc'anzi, potrebbero trovare occupazione, diretta e continua, almeno altre 320 mila unità per ogni giorno lavorativo durante l'anno.

* * *

Si provi un po' il Governo, tanto per incominciare, a perseguire sul serio le scandalose evasioni fiscali nel settore dei redditi più elevati di cui in tutta Italia, piaccia o non piaccia a chicchessia, abbiamo avuto un così clamoroso e vergognoso esempio, e poi vedrà che solo attraverso quest'opera di profilassi sociale, perlomeno 300 miliardi di lire all'anno di maggior gettito tributario potrebbero affluire alle casse dello Stato. Certo che per conseguire un simile risultato dovrebbero intervenire ben altri criteri di quelli che sono contemplati dalla legge sulla cosiddetta perequazione tributaria escogitata dall'onorevole Ministro delle finanze.

Ed ancora, si provi un po' il Governo a ridurre ad un limite ragionevole le spese militari e di riarmo, le quali, nel bilancio di quest'anno raggiungeranno la cospicua somma di 612 miliardi di lire. Queste sì che sono proprio spese veramente enormi, inutili e del tutto improduttive, specie in questo periodo di grave depressione in cui il nostro Paese ha un assillante bisogno di produrre beni strumentali e di consumo per risolvere, in un clima di pace operosa, i problemi di fondo della sua struttura economica e sociale.

Basterebbero soltanto questi due provvedimenti per risolvere non uno, ma bensì dieci problemini della montagna.

* * *

Quando nel febbraio del 1950, la Confederazione generale italiana del lavoro, dopo aver analizzato profondamente le cause della crisi che da tanto tempo travaglia la nostra economia, propose il « piano di lavoro » come l'unico mezzo possibile per dare sviluppo alle nostre latenti capacità produttive e ravvivare il mercato, da parte della classe borghese dirigente si è volutamente opposta una muraglia di incomprensione e di mala fede, e poi... e poi dopo tanto ostile clangore di trombe il Governo ha varato alcuni provvedimenti (legge della Cassa per il Mezzogiorno, legge per le aree depresse del Centro-Nord, ecc.) che vorrebbero essere un *quid* simile al « piano di lavoro » proposto

dalla Confederazione, ma che in realtà non sono altro che un suo meschino surrogato. Ad ogni modo ciò dimostra che il Governo ha implicitamente dovuto ammettere che la minoranza aveva ragione di sostenere « il piano di lavoro » suddetto.

Quando la minoranza, durante la discussione, nei due rami del Parlamento, della legge sulla perequazione tributaria si è battuta a fondo per ottenere sia la riduzione delle aliquote delle imposte dirette, sia l'adozione di una procedura democratica ed efficace per l'accertamento degli imponibili, sia il ricorso a drastiche sanzioni contro i grandi evasori del fisco, e così via, si è controbattuto, fra l'altro, che noi volevamo rovinare le finanze dello Stato, ed ora, di fronte al fallimento della legge stessa, il Consiglio dei Ministri, almeno per quanto concerne il problema delle aliquote, ha deciso di proporre un provvedimento analogo a quello sostenuto allora dalla minoranza.

Insomma, è innegabile che tanto nel primo caso quanto nel secondo, i fatti si sono incaricati di confermare in modo clamoroso la giustezza della politica che noi avevamo sostenuta con senso di consapevolezza, con tenacia e con lealtà nell'interesse del popolo e del Paese.

* * *

Ed ora, nella presente circostanza, affermiamo con forza che il problema della montagna dev'essere finalmente affrontato in pieno e risolto con urgenza, avvedutezza ed estrema decisione e non col ricorso a strumenti che lasciano il tempo che trovano, come nel caso del progetto di legge in esame. Ed ancora affermiamo con forza che i mezzi per adottare adeguati e seri provvedimenti non mancano, purchè si abbia l'animo e la volontà di agire nell'interesse del nostro Paese.

La montagna ed i montanari non possono più attendere. Hanno già atteso troppo tempo. L'una si sfalda e minaccia sempre più di travolgere la stabilità della pianura, gli altri conducono una vita miserabile e sono giunti ormai all'estremo limite di ogni umana capacità di sopportazione. Procrastinare ancora come si è sempre fatto nel passato la soluzione di questo

vetusto ed angoscioso problema sarebbe commettere un grave errore ed anche macchiarci di una grave colpa verso gli uomini e verso le cose. Noi che amiamo sinceramente la terra ed il popolo buono, forte e laborioso della montagna non vogliamo assolutamente che, anche in questo caso, un giorno i fatti ci diano un'altra volta ragione. Confidiamo invece che si ar-

rivi alla decisione di provvedere subito e sul serio mentre si è ancora in tempo. Solo in tal modo la clesse borghese dirigente potrà dare una prova della sua recipiscenza e riparare al male ch'essa ha fatto obliando per tanti decenni la montagna ed i montanari.

CERRUTI, relatore per la minoranza.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE)

1. — La Commissione lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile del Senato, invitata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge «Provvedimenti in favore dei territori montani» espone alcune considerazioni nei limiti ristretti della propria competenza.

Il disegno di legge può essere considerato sotto due visuali: l'una dal punto di vista sociale, l'altra dal punto di vista del consolidamento dei terreni montani e della attenuazione e del rallentamento di propagazione delle piene dei torrenti e dei fiumi.

2. — Dal punto di vista sociale, poichè i provvedimenti proposti tendono a migliorare le condizioni ambientali per la vita delle popolazioni montane favorendone le varie attività, essi faciliteranno l'alleggerimento della pressione urbanistica sui centri abitati situati a valle o al piano.

Da ciò la necessità che nella delimitazione delle zone da rimboschire per creare foreste demaniali, consortili o private, sia lasciata al pascolo e al prato la massima estensione, la quale a sua volta trova un limite naturale nella possibilità di affidare il consolidamento della falda montana alla sola cotica erbosa.

È ovvio rilevare che la massima estensione di superficie sistemata in tal modo è la condizione necessaria per favorire il massimo carico di bestiame col massimo sviluppo conseguibile per altre attività derivate.

3. — Il disegno di legge adotta per la classificazione del Comune montano il criterio adottato nel disegno di legge recante disposizioni in materia di finanza locale, approvato dal Senato nella seduta del 10 ottobre 1951 e nella legge 2 gennaio 1952, n. 10.

Tuttavia quando si abbia presente la particolare morfologia delle sponde dei laghi alpini e prealpini (la cui altitudine scende fino a m. 65 s. l. m.) e delle sponde marine della penisola e delle isole, sembra che il criterio adottato sia eccessivamente limitativo.

Sembra pertanto che sia opportuno di integrare tale criterio, considerando la linea di natural declivio della zona e includendo nei territori montani anche quelli che, pur non rispondendo alle condizioni di altitudine previste, hanno una linea di natural declivio con pendenza superiore al trenta per cento.

4. — Si suggerisce di dichiarare esplicitamente che tra le aziende produttrici o trasformatrici di materie prime (art. 3) sono comprese anche le aziende che si propongono la coltivazione di miniere. Vi sono infatti zone montane i cui giacimenti minerari possono essere sfruttati con notevole impiego di mano d'opera locale.

5. — Dal punto di vista del consolidamento dei terreni è indispensabile che i lavori da eseguire siano coordinati organicamente.

Sia che questi lavori siano direttamente eseguiti dallo Stato o siano eseguiti col contributo dello Stato da consorzi o da privati che ne ottengono la concessione, bisogna che in ogni bacino imbrifero essi siano visti nel loro insieme al fine di raggiungere lo scopo per il quale vengono eseguiti.

È perciò indispensabile che agiscano di pieno accordo gli organi tecnici del Ministero

dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero dei lavori pubblici preposti allo studio e alla approvazione dei progetti e all'esecuzione o alla sorveglianza dei lavori.

Di ciò si raccomanda che sia tenuto conto in modo speciale nelle norme integrative e di attuazione.

Estensore del parere: BUIZZA.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL GOVERNO

—
TITOLO I.

**DEI TERRITORI MONTANI
E DEI COMPRENSORI DI BONIFICA MONTANA**

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni censuari situati interamente al disopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorato del coefficiente 12 a' sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2.400.

L'elenco dei Comuni montani è stabilito e tenuto aggiornato dalla Commissione censuaria centrale, la quale ha facoltà di escludere dal conteggio del reddito medio le qualità di colture il cui reddito complessivo dominicale e agrario sia superiore a lire 12.000.

La predetta Commissione ha facoltà di includere nell'elenco stesso anche i Comuni censuari limitrofi ai precedenti, quando abbiano pari condizioni economico-agrarie.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA COMMISSIONE

—
TITOLO I.

DEI TERRITORI MONTANI

Art. 1.

(*Determinazione dei territori montani*).

Identico.

Sono escluse dal conteggio del reddito medio di cui al comma precedente le qualità di coltura, il cui reddito complessivo dominicale e agrario per ettaro sia superiore a lire 12.000.

La Commissione censuaria centrale compila e tiene aggiornato un elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati, sono inclusi i territori montani. La Commissione censuaria centrale notifica al Comune interessato e al Ministero dell'agricoltura e foreste l'avvenuta inclusione nell'elenco.

La predetta Commissione ha altresì facoltà di includere nell'elenco stesso i Comuni anche non limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, presentino pari condizioni economico-agrarie.

Art. 2.

I territori montani che, a causa dell'accentuato degradamento fisico e del grave dissesto economico, non sono suscettibili di una proficua trasformazione senza il coordinamento dell'attività privata e l'integrazione della medesima ad opera dello Stato, possono essere classificati e delimitati in comprensori di bonifica montana, su richiesta della maggioranza dei proprietari, o di un qualsiasi ente od istituto interessato, o del Corpo forestale dello Stato, con decreto del Capo dello Stato, promosso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici.

TITOLO II.

**DEL FINANZIAMENTO
E DELLA ESECUZIONE DELLE OPERE**

CAPO I.

*Disposizioni finanziarie
a favore dei territori montani.*

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste, per l'esercizio 1952-53 sarà concessa una anticipazione fino all'ammontare di due miliardi, da elevarsi a tre miliardi annui per ciascuno dei successivi quattro esercizi finanziari, agli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, che si impegnino a concedere mutui a coltivatori diretti, ad allevatori e ad artigiani residenti ed operanti nei territori montani siti al disopra di metri 600. Tali mutui, diretti allo sviluppo delle aziende produttrici o trasformatrici di materie prime ottenute nei territori montani, saranno concessi per l'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e saranno rimborsabili in 30 anni, con una quota annua di ammortamento e di interessi del 5 per cento ed esclusa ogni provvigione o compenso accessorio, ad eccezione delle spese di contratto.

(Modificato ed inserito dopo l'articolo 14 per connessione di materia).

TITOLO II.

**DISPOSIZIONI A FAVORE DEI TERRITORI
MONTANI**

Art. 2.

(Mutui di miglioramento e per l'artigianato montano).

Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio 1952-53 sarà concessa una anticipazione fino all'ammontare di un miliardo di lire, da elevarsi a due miliardi annui per ciascuno dei successivi quattro esercizi finanziari, agli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, che, anche in deroga alle disposizioni statutarie, si impegnino a concedere mutui a coltivatori diretti, nonché a piccoli proprietari, a piccoli e medi allevatori, ad artigiani singoli od associati, operanti nei territori montani. Tali mutui, diretti all'impianto e allo sviluppo di aziende agricole, zootechniche e forestali e di aziende trasformatrici di materie prime prodotte nei territori montani, saranno concessi per l'80 per cento della spesa riconosciuta tecnicamente ammissibile e saranno rimborsabili in trenta anni, con una quota annua di ammortamento e di interessi del quattro

per cento, esclusa ogni provvigione o compenso accessorio, ad eccezione delle spese di contratto.

Per detti mutui è concessa la garanzia subsidiaria dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 70 per cento della perdita accertata.

Alle operazioni di credito concernenti immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli, non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 del regio decreto 5 maggio 1910, n. 472.

Le opere che beneficeranno dei mutui di miglioramento previsti dal presente articolo saranno escluse dal godimento del concorso in capitale e del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi previsti dalle leggi vigenti.

Le anticipazioni sono restituite al Tesoro dagli istituti assegnatari, senza corresponsione di interessi, di quinquennio in quinquennio a decorrere dal quinto anno successivo all'assegnazione, in misura pari alla parte di capitale prevista come ammortizzabile dai mutuatari nel precedente quinquennio. Le eventuali perdite per il mancato o ritardato pagamento di quote sono a carico dell'istituto mutuante.

Con le norme di attuazione di cui all'ultimo articolo della presente legge saranno stabilite le modalità per la concessione del credito suddetto, nonchè quelle relative alla somministrazione delle somme da parte dello Stato agli Istituti e alla restituzione delle somme stesse.

Art. 4.

Nei territori montani continuano ad avere vigore le disposizioni delle leggi attuali ed in particolare quelle concernenti la conservazione del suolo, la regimazione delle acque, i miglioramenti dell'agricoltura e le attività connesse.

Le agevolazioni ed i sussidi previsti dal testo unico 30 dicembre 1923, n. 3267, per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, si applicano a tutti i territori montani.

Art. 3.

(*Sussidi e concorsi dello Stato per opere di miglioramento*).

Soppresso.

Le agevolazioni ed i sussidi previsti dagli articoli 16, 58, 90 e 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonchè dall'articolo 105 del regio decreto 26 maggio 1926, n. 1126, si applicano a tutti i territori montani con le modifiche di cui al ~~terzo~~ comma.

I contributi previsti dall'articolo 43 e seguenti del decreto-legge 12 febbraio 1933, n. 215, per i miglioramenti fondiari facoltativi, sono portati nei territori montani ad un massimo del 50 per cento delle spese di miglioria da sussidiare, salvo la maggiore misura di sussidio prevista dalle leggi vigenti per determinate opere e piantagioni.

I contributi per le opere di miglioramento fondiario previsti dagli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dall'articolo 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, sono elevati, per i territori montani, ad un massimo del 50 per cento delle spese di miglioria da sussidiare, salvo la maggiore misura di sussidio prevista dalle leggi vigenti per determinate opere e piantagioni. Sono ammesse al contributo sino alla misura massima del 50 per cento anche le spese per l'impianto di vivai e di centri produttori di sementi elette, con particolare riguardo a quelle foraggere.

I contributi di cui all'articolo 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'articolo 105 del regio decreto 26 maggio 1926, n. 1126, per la formazione di nuovi boschi, per la ricostruzione di boschi estremamente deteriorati, per la formazione di boschi richiesti per la difesa di terreni o fabbricati e per la tutela delle condizioni igieniche, viene elevato al 75 per cento della spesa relativa.

Per la costruzione di impianti produttivi di gas di carbone o di metano biologico ad uso casalingo, agricolo ed industriale, è concesso un contributo dello Stato sino al 50 per cento della spesa. Per l'acquisto di fertilizzanti per le concimazioni di fondo, di sostanze idonee al miglioramento della struttura fisico-chimica del terreno, di bestiame selezionato e per l'acquisto di sementi elette, il contributo dello Stato è concesso nella misura massima del 35 per cento.

Identico.

Il concessionario del contributo che intenda ricorrere ad un mutuo per la esecuzione delle opere di miglioramento, può ottenere il contributo statale in forma di partecipazione alla quota annua di ammortamento e di interessi, restando immutata la misura del concorso finanziario ragguagliato in capitale.

Art. 5.

Il contributo previsto dall'articolo 139 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3267, può essere concesso nella misura massima del 75 per cento sulle spese per stipendi e assegni al personale tecnico e di custodia e su quelle

Art. 4.

(*Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti e per l'aggiornamento e l'assistenza tecnica.*)

Il contributo previsto dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, da commisurarsi alla povertà dei territori in cui operano gli enti, non può essere inferiore al 40 per cento e non può avere la durata infe-

d'ufficio, qualora gli enti considerati nell'articolo 150 del testo unico stesso, nonchè le aziende e i consorzi, oltre alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli appartenenti agli enti assumano nelle rispettive circoscrizioni compiti di propaganda e di assistenza tecnica nel campo forestale, agrario e zootecnico.

Tale contributo, da commisurarsi alla povezza dei territori in cui operano gli enti, non può essere inferiore al 40 per cento.

Art. 6.

Alle aziende, ai consorzi e in genere agli enti e società che intraprendano studi e ricerche per la soluzione dei problemi che interessano l'economia della montagna e si propongano la redazione dei piani per il più razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino al 30 giugno 1957, può anticipare i mezzi necessari nel modo previsto per la concessione di studi dall'articolo 108 del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e disposizioni successive.

In particolare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dei lavori pubblici, è autorizzato ad anticipare i mezzi necessari per la ricerca di acque utilizzabili a scopo irriguo o potabile.

Qualora al compimento degli studi non subentri la esecuzione di opere pubbliche di competenza statale, la concessione di studi è ugualmente possibile salvo a determinare in sede di concessione il modo e le garanzie per il recupero in un congruo numero di anni, in ogni caso non superiore a 10, del 50 per cento della spesa anticipata dallo Stato.

Art. 7.

Oltre ai sussidi eventualmente concedibili nei lavori di impianto ai sensi del precedente articolo 4, i consorzi di prevenzione di cui al successivo articolo 14, possono ottenere per un periodo non maggiore di 10 anni il corso del Ministero agricoltura e foreste nelle

riore ad anni cinque. Tale contributo può essere concesso nella misura del 75 per cento sulle spese per stipendi e assegni al personale tecnico e di custodia e su quelle d'ufficio, qualora le aziende speciali previste dal citato articolo 139, i consorzi di cui all'articolo 155, nonchè gli enti considerati nell'articolo 150 del testo unico stesso, oltre alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli appartenenti agli enti assumano nelle rispettive circoscrizioni compiti di aggiornamento e di assistenza tecnica forestale, agraria o zootecnica.

Art. 5.

(Concessione di studi).

Agli enti pubblici, alle aziende speciali di cui all'articolo precedente, ai consorzi e alle associazioni che intraprendano studi e ricerche per la redazione dei piani per il più razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali dei territori montani, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino al 30 giugno 1957, può anticipare i mezzi necessari nel modo previsto per la concessione di studi dall'articolo 108 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e disposizioni successive.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dei lavori pubblici, è altresì autorizzato ad anticipare i mezzi necessari per la ricerca di acque utilizzabili nei territori montani a scopo irriguo o potabile.

Identico.

(Articolo in parte soppresso ed in parte inserito nell'articolo 10 [secondo comma] per migliore distribuzione della materia).

spese per stipendi e assegni del personale tecnico e di custodia e in quelle d'ufficio nella misura del 50 per cento da ridursi scalarmente anno per anno a partire dal primo quinquennio.

Il contributo statale liquidato ogni anno sulla spesa prevista nel bilancio dell'esercizio è corrisposto all'inizio dell'esercizio stesso ed è invariabile qualunque sia l'ammontare della spesa consuntiva.

Art. 8.

Le spese per le opere di sistemazione montana di cui al testo unico 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'articolo 2-a) del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 sono a totale carico dello Stato.

Nei comprensori di bonifica montana, per le opere considerate pubbliche e come tali incluse nel piano generale di cui all'articolo 19 della presente legge, lo Stato contribuisce fino al 75 per cento, restando la differenza a carico dei singoli o delle collettività beneficate, nelle spese per le opere intese al miglioramento dei pascoli montani, per le opere stradali e le teleferiche, compresi i fili a sbalzo, di interesse comune ad un comprensorio o ad una parte notevole di esso, e per le opere edilizie che, servendo a rendere possibile e conveniente per i privati la trasformazione dell'agricoltura, si presentino come necessariamente preparatorie dell'attività privata.

La concessione dei contributi per le opere di ricerca e di utilizzazione delle acque a scopo irriguo o potabile dovrà essere disposta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dei lavori pubblici.

Sono del pari sussidiabili dallo Stato, nella misura massima del 50 per cento nei comprensori di bonifica montana le spese riconosciute ammissibili per la costruzione di linee di distribuzione e di cabine di trasformazione di energia elettrica destinata anche ad usi artigianali, qualora non già sussidiata ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, la costruzione di linee e di impianti telefonici per uso dei centri rurali, la formazione di vivai, la provvista e la produzione di sementi elette con particolare riguardo alle foraggere.

(Comma trasferito all'articolo 20 per migliore distribuzione della materia).

(Comma modificato. La materia è stata trasferita, con modifiche, negli articoli 19 e 20).

(Comma soppresso essendo la materia già disciplinata dall'articolo 5 e dall'articolo 20).

(Comma modificato e trasferito in parte nell'articolo 3 e in parte nell'articolo 19).

Per la costruzione di impianti produttivi di gas di carbone o di metano biologo ad uso casalingo, agricolo ed industriale, per l'acquisto dei fertilizzanti per le concimazioni di fondo di sostanze idonee al miglioramento della struttura fisico-chimica del terreno, per la costituzione di nuclei di bestiame selezionato allo scopo di agevolarne l'acquisto agli agricoltori coltivatori diretti meno abbienti, il contributo dello Stato è concesso nella misura massima del 35 per cento.

Il contributo dello Stato per le opere di cui al secondo e terzo comma del presente articolo può essere elevato fino alla misura massima dell'87,50 per cento nella Venezia Giulia, nella Maremma toscana, nel Lazio, nel Mezzogiorno e nelle Isole.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da emanarsi sentito il Ministro per i lavori pubblici, si provvede alla delimitazione dei territori montani che, per essere soggetti agli obblighi di trasformazione, possono usufruire dei benefici previsti nel presente articolo.

La ripartizione delle quote di spesa tra più interessati alle opere suddette sarà fatta, in via provvisoria, sulla base dei presunti benefici conseguibili, e, in via definitiva, ad opere ultimate in ragione del beneficio effettivamente conseguito. Ove la ripartizione non sia stabilita dai consorzi in virtù di statuti o di delibere, sarà disposta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

La Cassa depositi e prestiti, gli istituti di credito di diritto pubblico e, in genere, tutti gli istituti di credito e di previdenza e di assicurazioni sociali sono autorizzati a concedere mutui per l'esecuzione delle opere pubbliche e private di sistemazione dei territori montani.

Per la riscossione dei loro crediti gli istituti mutuanti sono surrogati nei diritti spettanti ai mutuatari, ai termini dell'articolo 28 della presente legge.

Art. 10.

Gli atti costitutivi, di attuazione e di primo stabilimento dei consorzi previsti dalla pre-

(Comma parzialmente modificato e trasferito nell'articolo 3 per connessione di materia).

(Comma trasferito nell'articolo 20 per connessione di materia).

(Comma soppresso perchè la materia è già disciplinata dall'articolo 14).

(Comma parzialmente modificato e trasferito per connessione di materia nell'articolo 20).

(Articolo modificato e trasferito per migliore distribuzione di materia dopo l'articolo 31).

(Articolo modificato e trasferito, per migliore distribuzione della materia, dopo l'articolo 34).

sente legge e gli atti e contratti successivi che, per la durata di anni 6 dalla data dell'atto costitutivo, occorrono per l'esecuzione delle opere affidate ai consorzi stessi, sono soggetti all'imposta fissa di registro salva la corrispondenza dei diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari.

Art. 11.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare in ciascun anno del quinquennio 1952-53, 1956-57 terreni nudi, cespugliati o anche parzialmente boscati atti al rimboschimento, nell'ambito dei territori montani, fino al limite della spesa annua di un miliardo di lire per il 1952-53 e di due miliardi per ciascuno degli esercizi successivi fino al 30 giugno 1957, da prelevarsi sui fondi stanziati per l'applicazione della presente legge.

Per lo stesso scopo l'Azienda può ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, dagli istituti esercenti il credito agrario e fondiario, dagli istituti di previdenza e assicurazioni sociali, mutui di favore fino al limite massimo di un miliardo annuo e per cinque anni.

Per il rimboschimento e la sistemazione dei terreni suddetti l'Azienda è autorizzata a proporre l'apertura di cantieri-scuola previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, approntando i progetti e gli elaborati tecnico-amministrativi relativi ai cantieri stessi e trasmettendoli direttamente al Ministero del lavoro che decide in merito alla inclusione dei progetti e degli elaborati medesimi nel piano all'uopo predisposto su scala nazionale e al conseguente avviamento della mano d'opera disoccupata.

La spesa per detti cantieri graverà sul bilancio del Ministero del lavoro.

Art. 6.

(*Demanio forestale*).

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare in ciascun anno del quinquennio 1952-53, 1956-57 terreni nudi, cespugliati o anche parzialmente boscati atti al rimboschimento e alla formazione di prati e pascoli, anche fuori dell'ambito dei territori montani, fino al limite della spesa annua di un miliardo di lire per il 1952-53 e di due miliardi per ciascuno degli esercizi successivi fino al 30 giugno 1957, da prelevarsi sui fondi stanziati per l'applicazione della presente legge.

Identico.

Per il rimboschimento e la sistemazione dei territori suddetti è riservato a disposizione dell'Azienda un quarto delle somme annualmente stanziate nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'apertura di cantieri-scuola previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264. Con detti fondi l'Azienda direttamente ed in deroga alla procedura prevista dalla predetta legge, aprirà cantieri di rimboschimento nei territori di sua proprietà.

Le somme eventualmente non utilizzabili allo scopo suddetto serviranno ad aprire cantieri di rimboschimento in altri territori a cura del Corpo forestale dello Stato.

Soppresso.

Art. 7.

(*Espropriazioni*).

I terreni comunque rimboschiti a totale carico dello Stato ai sensi dell'articolo 20 della

presente legge sono espropriati a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, quando siano situati in attiguità a terreni di proprietà dell'Azienda stessa oppure costituiscono un comprensorio boschato di estensione sufficiente a formare una unità tecnica amministrativa autonoma o possano essere convenientemente assunti in gestione da un ufficio vicinio dell'Azienda.

Per quanto riguarda il procedimento, la espropriazione è regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Alla spesa relativa si provvede con i fondi normali di bilancio dell'Azienda entro i limiti fissati annualmente dal suo Consiglio d'amministrazione e, per la eventuale eccedenza, con i fondi di cui alla lettera b) dell'articolo 31 della presente legge.

Art. 8.

(*Agevolazioni fiscali*).

Ai territori montani sono estese, in ogni tempo e con le stesse modalità, le agevolazioni fiscali in materia d'imposta terreni e di imposta sui redditi agrari, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, per i terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri s. m., nonché la esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, già prevista per i terreni situati sopra gli 800 metri s. m., dalla legge 13 giugno 1942, n. 1063.

Art. 12.

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di quattro miliardi di lire da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1952-53.

Nei successivi stati di previsione sarà determinato l'ammontare della spesa autorizzata per i singoli esercizi, e che per quelli 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57 non potrà essere inferiore ai sette miliardi annui.

Le somme di cui a precedenti commi eventualmente non utilizzate nell'esercizio saranno

(*Articolo modificato e riordinato, trasferito dopo l'articolo 30*).

portate in aumento delle disponibilità per gli esercizi successivi.

CAPO II.

Delle aziende speciali e dei consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni ed altri enti. Dei consorzi di prevenzione. Norme per l'esecuzione delle opere di sistemazione montana.

Art. 13.

Le aziende speciali ed i consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici e collettivi, previsti dal testo unico 30 dicembre 1923, n. 3267; possono essere costituiti obbligatoriamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, restando abrogate le norme procedurali dell'articolo 157 del citato testo unico.

La gestione dei beni silvo-pastorali appartenenti ai Comuni o altri enti è fatta comunque con contabilità separata da quella degli enti interessati.

Art. 14.

Per i territori montani in cui necessiti prevenire il degradamento con la disciplina e la coordinazione delle attività dei singoli ai fini

TITOLO III.

DEGLI ENTI PER LA DIFESA MONTANA

CAPO I.

Delle aziende speciali e dei Consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici.

Art. 9.

(Costituzione obbligatoria).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura delle provincie interessate e l'organo regionale competente, può costituire d'ufficio le aziende speciali ed i consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici e collettivi previsti dagli articoli 139 e 155 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Sono abrogate le norme procedurali dell'articolo 157 del citato provvedimento.

Il provvedimento, con il quale vengono costituiti l'azienda speciale o il consorzio obbligatorio, di cui al primo comma, fissa altresì la misura e la durata del contributo di cui all'articolo 4.

Identico.

CAPO II.

Dei Consorzi di prevenzione.

Art. 10.

(Costituzione).

Nei territori montani in cui necessiti prevenire il degradamento con la disciplina e la coordinazione delle attività dei singoli ai fini

della regimazione degli scoli, dell'indirizzo delle coltivazioni e del miglioramento fisico-chimico del suolo, possono essere costituiti di ufficio consorzi di prevenzione tra i proprietari interessati.

La costituzione è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per i lavori pubblici.

Art. 15.

Ai consorzi di prevenzione, sentiti anche gli uffici del Genio civile, spetta di prescrivere le opere e gli interventi di competenza privata necessari alla buona regolazione delle acque. Ai detti consorzi spetta altresì di prescrivere gli indirizzi culturali, e le opere ed attività di miglioramento del suolo, in quanto indispensabili alla stabilità del terreno ed al buon regime degli scoli.

Contro le prescrizioni dei consorzi, gli interessati, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, possono ricorrere al Ministro per l'agricoltura e per le foreste che provvede di concerto con quello per i lavori pubblici.

Art. 16.

I consorzi di prevenzione hanno facoltà di eseguire direttamente le opere di competenza privata che, interessando più fondi appartenenti a diversi proprietari, hanno bisogno di essere coordinati, sia nelle modalità, che nel tempo dell'esecuzione.

Essi inoltre possono, previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, surrogarsi ai proprietari inadempienti nella esecuzione delle opere e degli interventi pre-

della regimazione degli scoli, dell'indirizzo delle coltivazioni e del miglioramento fisico-chimico del suolo, ove non esistano consorzi di bonifica montana, possono essere costituiti di ufficio consorzi di prevenzione tra proprietari interessati, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura e l'organo regionale competente.

I consorzi di prevenzione godono del contributo di cui all'articolo 4 della presente legge. La misura e la durata del contributo sono fissate dal decreto di costituzione.

Identico.

Art. 11.

(*Prescrizioni dei consorzi*).

Ai consorzi di prevenzione, sentiti anche gli uffici del Genio civile, le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli organi regionali competenti, spetta di prescrivere le opere e gli interventi di competenza privata necessari alla buona regolazione delle acque. Ai detti consorzi spetta altresì di prescrivere gli indirizzi culturali e le opere ed attività di miglioramento del suolo, in quanto indispensabili alla stabilità del terreno ed al buon regime degli scoli.

Identico.

Art. 12.

(*Compiti e facoltà*).

Identico.

Identico.

scritti ai termini dell'articolo precedente, nonchè nella manutenzione delle opere stesse.

I consorzi predetti, in particolare, possono assumere in concessione dallo Stato:

a) le funzioni delle aziende speciali, consorzi ed enti di cui all'articolo 5 della presente legge previa interpellazione degli enti pubblici interessati stabilendo nell'atto di concessione i rapporti di questi enti con i consorzi con particolare riguardo agli oneri ed ai proventi della gestione dei beni;

b) le opere ed attività che, servendo a rendere più agevole o meno costosa l'azione dei proprietari abbiano carattere d'interesse comune e si presentino come preparatorie dell'attività privata;

c) la esecuzione e la manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale o di sistemazione idraulico-agraria previste dal testo unico 30 dicembre 1923, n. 3267.

Alla concessione delle opere ed attività di cui alla lettera b) si applicano le disposizioni dell'articolo 22 della presente legge.

Art. 17.

Le funzioni dei consorzi di prevenzione ed in genere quelle dei consorzi di sistemazione montana possono essere assunte da qualsiasi altro consorzio amministrativo esistente, quando ne sia riconosciuta l'idoneità, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da emettersi di concerto con quello per i lavori pubblici.

Art. 18.

Per tutto quanto non sia diversamente disposto nei precedenti articoli, i consorzi di prevenzione sono disciplinati dalle stesse norme stabilite per i consorzi di sistemazione montana.

Soppresso.

Soppresso.

(*Articolo modificato e trasferito dopo l'articolo 29.*)

Art. 13.

(*Rinvio.*)

Per tutto quanto non sia diversamente disposto nei precedenti articoli i consorzi di prevenzione sono disciplinati dalle stesse norme stabilite per i consorzi di bonifica montana, di cui al Capo III della presente legge.

TITOLO IV.

DELLA BONIFICA MONTANA

CAPO I.

Dei comprensori di bonifica montana.

Art. 14.

(*Classificazione e delimitazione*):

I territori montani, che, a causa del degrado fisico e del grave dissesto economico, non siano suscettibili di una proficua trasformazione senza il coordinamento dell'attività dei singoli e l'integrazione della medesima ad opera dello Stato, possono essere delimitati e classificati in comprensori di bonifica montana su richiesta della maggioranza dei proprietari o di un qualsiasi ente interessato o del Corpo forestale dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

Quando sia reso necessario dalle esigenze della sistemazione e dall'organicità dell'intervento pubblico, possono essere inclusi nei comprensori di bonifica anche territori che non presentino le caratteristiche di cui all'articolo 1 della presente legge. Tali territori sono ammessi, per il semplice fatto della inclusione in un comprensorio di bonifica montana, a godere di tutte le agevolazioni concesse dalla presente legge.

Art. 15.

(*Classificazione di comprensori di bonifica e di bacini montani in comprensori di bonifica montana*):

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro, determina quali dei comprensori di bonifica, classificati ai termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e quali bacini montani delimitati ai sensi del Titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, abbiano le caratteristiche dei comprensori di bonifica montana e debbano essere regolati dalle norme per essi stabilite dalla presente legge.

Nelle zone che restino a far parte dei comprensori di bonifica regolati dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, riclassificati ai sensi del precedente comma, sono applicabili, in quanto più favorevoli, le disposizioni per i territori montani previste dalla presente legge, nei limiti territoriali da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dei lavori pubblici.

CAPO II.

Dei consorzi di bonifica montana e del piano generale di bonifica.

Art. 16.

(*Costituzione e compiti dei consorzi di bonifica montana*).

Nei comprensori di bonifica montana classificati ai sensi dei precedenti articoli 14 e 15 possono costituirsì consorzi di bonifica montana tra i proprietari interessati, per iniziativa degli stessi o degli enti pubblici interessati. In difetto, si provvede d'ufficio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa col Ministro dei lavori pubblici.

I consorzi di bonifica montana provvedono all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica dei territori montani.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, i consorzi di bonifica montana sono costituiti e disciplinati secondo le norme stabilite per i consorzi di bonifica al Titolo V, Capo I, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 19.

In ciascun comprensorio di bonifica montana la sistemazione è fatta sulla base di un piano generale il quale contiene il progetto di massima delle opere da eseguirsi a cura dello Stato e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura.

Art. 17.

(*Piano generale di bonifica montana*).

Per ciascun comprensorio di bonifica montana deve essere redatto un piano generale di bonifica. Il piano contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e l'indicazione delle opere di miglioramento fondiario, con particolare riguardo alle opere di consolidamento del suolo e regimazione delle acque, necessarie ai fini della trasformazione agraria del comprensorio.

Il piano generale è redatto, per concessione dello Stato ai termini del precedente articolo 6, dal consorzio dei proprietari, dove esiste, e, in difetto, da altri enti interessati.

Può, tuttavia, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, procedere direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale, nonchè alla compilazione del piano stesso.

Il piano generale è pubblicato con le modalità stabilite dalle norme integrative e di attuazione di cui all'articolo 41 della presente legge.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, decide sui ricorsi e sulle opposizioni presentate, approva il piano e può introdurre in esso le modiche e le integrazioni ritenute opportune.

Il piano generale è redatto, per concessione dello Stato ai termini del precedente articolo 5, dal consorzio dei proprietari, e, in difetto, da altri enti pubblici interessati.

In difetto, il Ministero dell'agricoltura e foreste, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, procede direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale, nonchè alla compilazione del piano stesso.

Il piano generale è pubblicato con le modalità stabilite dalle norme integrative e di attuazione di cui all'articolo 36 della presente legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, decide sui ricorsi e sulle opposizioni presentate, approva il piano e può introdurre in esso modifiche e integrazioni, anche ai fini del coordinamento del piano stesso con le opere di difesa idraulica e con i piani relativi a comprensori di bonifica classificati ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, riconducibili nel medesimo bacino idrografico.

Art. 20.

L'approvazione del piano generale ha per effetto di determinare le opere e le attività da considerare pubbliche di competenza dello Stato e di rendere obbligatoria per i privati l'osservanza delle direttive fondamentali di trasformazione dell'agricoltura.

Art. 18.

(Effetti dell'approvazione del piano).

L'approvazione del piano generale ha per effetto di determinare le opere e le attività da considerare pubbliche e quindi di competenza dello Stato e di rendere obbligatoria per i privati l'esecuzione delle opere indicate nel piano stesso, con i sussidi previsti dalla presente legge. Con il decreto di approvazione del piano vengono fissate la misura del sussidio, i termini per la presentazione dei progetti esecutivi di trasformazione delle singole proprietà e i termini per la esecuzione delle opere di trasformazione previste nel piano stesso.

Qualora gli interessati ne facciano richiesta, alla redazione del progetto esecutivo delle opere da eseguire nelle proprietà con un reddito dominicale complessivo inferiore a lire 5.000, secondo la stima catastale del 1937-39, provvede il Consorzio.

Gli interessati possono inoltre chiedere che il Consorzio provveda alla esecuzione delle opere stesse. Le spese di progettazione sono antici-

L'approvazione del piano ha pure l'effetto di sottoporre a vincolo idrogeologico i terreni che nel piano stesso siano delimitati al fine dell'imposizione del vincolo, ovvero di liberarli dal vincolo e di rendere possibili tutti i mutamenti di destinazione dei terreni necessari all'attuazione del piano stesso, senza che occorra l'osservanza delle norme del Titolo primo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per quanto concerne la procedura prescritta per il vincolo e lo svincolo dei terreni, nonché per la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura.

Art. 21.

Le opere di cui all'articolo 8 della presente legge da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana sono considerate pubbliche ai fini della inclusione nel piano generale per l'attribuzione allo Stato della competenza attiva.

Lo Stato è autorizzato ad anticipare tutta la spesa occorrente per la esecuzione di dette opere, salvo il recupero delle quote a carico dei proprietari secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 8, ultimo comma, e 34 della presente legge.

pate dallo Stato salvo recupero a carico degli interessati in un periodo di tempo non minore di trenta anni e senza interesse.

Identico.

(Comma soppresso, essendo la materia già disciplinata da altri articoli).

(Comma modificato e trasferito dopo il terzo comma dell'articolo 20 per connessione di materia).

CAPO III.

Delle opere di competenza dello Stato e delle opere di competenza privata.

Art. 19.

(*Opere pubbliche di competenza dello Stato*).

Nei comprensori di bonifica montana sono di competenza dello Stato, in quanto necessarie ai fini generali della bonifica, le opere previste dall'articolo 39 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3267, e dall'articolo 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le opere intese al miglioramento dei pascoli montani, le teleferiche, compresi i fili a sbalzo, e le opere di ricerca e di utilizzazione delle acque a scopo irriguo o potabile, quando siano di interesse comune al comprensorio o ad una notevole parte di esso.

È altresì di competenza dello Stato la costruzione di cabine di trasformazione e di linee di distribuzione di energia elettrica per usi artigianali e di linee e di impianti telefonici ad uso dei centri rurali.

Sono di competenza dei privati tutte le altre opere giudicate necessarie ai fini della bonifica montana.

Art. 20.

(Attribuzione della spesa per le opere di bonifica).

Le spese per le opere di cui all'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'articolo 2, lettera a), del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono a totale carico dello Stato.

Le spese per le altre opere di competenza statale di cui al primo comma dell'articolo 19, sono sostenute dallo Stato per l'84 per cento dell'importo complessivo, nell'Italia centro-settentrionale, escluse la regione Friuli-Venezia Giulia, la Maremma toscana ed il Lazio, e per il 92 per cento in queste e nelle altre regioni dell'Italia meridionale ed insulare.

Le spese per le opere pubbliche di cui al secondo comma dell'articolo 19, sono a carico dello Stato per il 50 per cento, eccettuate le linee di distribuzione di energia elettrica e le cabine di trasformazione, eseguite dai Comuni e già sussidiate ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Lo Stato è peraltro autorizzato ad anticipare tutta la spesa occorrente, salvo il recupero, delle quote a carico dei proprietari secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e all'articolo 29 della presente legge.

Le opere di competenza dei privati usufruiscono dei concorsi e contributi previsti dall'articolo 3 della presente legge.

Art. 21.

(Pubblica utilità delle opere di bonifica).

Le opere pubbliche o private da eseguirsi nei territori montani, in quanto necessarie ai fini della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, ed urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Quando si tratta di opere di competenza privata, il riconoscimento della loro necessità ai fini anzidetti, è fatto con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 22.

(Opere private di interesse comune).

Le opere di competenza privata, previste dal piano generale e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finiti, possono essere dichiarate di interesse comune con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura e l'organo regionale competente, e dal Ministro stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.

Art. 23.

(Sostituzione del consorzio ai proprietari obbligati).

Nel caso di ritardo o di inadempienza del proprietario non coltivatore diretto all'obbligo di attuare le direttive fondamentali di trasformazione dell'agricoltura, ove il Ministro dell'agricoltura e delle foreste non ritenga di procedere all'espropriazione, ai sensi dell'articolo 24 della presente legge, il consorzio di bonifica montana si sostituisce agli inadempienti.

Le modalità e le condizioni della sostituzione saranno stabilite con le norme di attuazione.

Art. 24.

(Espropriazioni per inadempienza).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può far luogo alla espropriazione totale o parziale del fondo, quando il proprietario non adempia agli obblighi della trasformazione e ne faccia richiesta il consorzio di bonifica montana, o, in mancanza, altro ente che si impegni ad attuare il piano offrendo adeguate garanzie.

Per quanto riguarda il procedimento, l'espropriazione è regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 22.

Nei comprensori di bonifica montana l'esecuzione delle opere di competenza statale, particolarmente nei casi in cui abbia la prevalenza la sistemazione idraulico-agraria, è fatta, per regola, col mezzo della concessione amministrativa a favore di chi abbia un proprio interesse diretto o indiretto ai risultati utili della sistemazione.

In particolare ha titolo alla concessione delle opere il consorzio dei proprietari dei terreni da sistemare, o il proprietario o i proprietari, anche se riuniti in società, della maggior parte dei terreni.

Quando manchi l'iniziativa del consorzio o dei proprietari della maggior parte dei terreni da sistemare, la concessione può essere fatta a Province, Comuni e loro consorzi, o a società idroelettriche interessate direttamente alla sistemazione dei comprensori.

La scelta tra più aspiranti è fatta insindacabilmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dei lavori pubblici nel caso trattasi della esecuzione di opere idrauliche, con riguardo alla organizzazione tecnico-finanziaria del richiedente e del suo specifico interesse alla buona riuscita della sistemazione.

Art. 23.

Se la concessione delle opere di sistemazione rende indispensabile di trasferire il possesso dei terreni da sistemare al concessionario delle opere stesse, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nell'atto in cui procede alla concessione o con provvedimenti successivi, determina anche le zone da occuparsi dal concessionario gradualmente in relazione allo sviluppo dei lavori, ne precisa il termine di tempo, con

CAPO IV.

*Dell'esecuzione, del compimento
e della manutenzione delle opere.*

Art. 25.

(*Esecuzione delle opere di competenza statale*).

Identico.

Identico.

Quando manchi l'iniziativa del consorzio o dei proprietari della maggior parte dei terreni da sistemare, la concessione può essere fatta a Province, Comuni e loro consorzi, o ad altri enti pubblici o associazioni interessati direttamente alla sistemazione dei comprensori.

La scelta tra più aspiranti è fatta insindacabilmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dei lavori pubblici, nel caso in cui la concessione abbia per oggetto opere idrauliche, con riguardo alla organizzazione tecnico-finanziaria del richiedente e del suo specifico interesse alla buona riuscita della sistemazione.

Art. 26.

(*Trasferimento del possesso dei terreni da sistemare*).

Se la concessione delle opere di bonifica rende indispensabile di trasferire il possesso dei terreni da sistemare al concessionario delle opere stesse, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'atto in cui procede alla concessione o con provvedimenti successivi, determina anche le zone da occuparsi dal concessionario gradualmente in relazione allo sviluppo dei lavori, ne precisa il termine di tempo, con ri-

riguardo alla durata dei lavori ed al periodo occorrente al primo avviamento, e stabilisce la misura della indennità di occupazione.

Art. 24.

Nei comprensori di bonifica montana, i proprietari hanno l'obbligo di eseguire con i sussidi previsti dall'articolo 4 le opere di interesse particolare dei propri fondi in conformità del piano generale di bonifica nei termini fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e previa presentazione di regolare progetto esecutivo.

Art. 25.

I proprietari coltivatori diretti sono dispensati dalla presentazione del progetto di miglioramento della loro proprietà di cui al precedente articolo 24.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare il concessionario a procedere, in luogo di essi, alla progettazione ed alla esecuzione delle opere di sistemazione.

Art. 26.

Le opere di competenza privata rese necessarie dal piano generale e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finiti, possono essere dichiarate d'interesse comune con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e da questo affidate al concessionario delle opere di competenza statale.

Qualora si trovino già concesse le opere di competenza statale, la concessione di cui al presente articolo va fatta allo stesso concessionario.

Art. 27.

Nel caso di ritardo o di inadempienza del proprietario non coltivatore diretto all'obbligo di attuare il piano di modifica dell'ordinamento produttivo, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può autorizzare il consorzio dei proprietari o il concessionario delle opere pubbliche a sostituirsi agli inadempienti.

riguardo alla durata dei lavori ed al periodo occorrente al primo avviamento, e stabilisce la misura della indennità di occupazione.

(Soppresso. La materia è riordinata e sistemata nell'articolo 18).

(Articolo soppresso. La materia è riordinata e sistemata nell'articolo 18).

(Articolo trasferito, con modifiche, dopo l'articolo 21 per connessione di materia).

(Articolo modificato e trasferito dopo l'articolo 22 per connessione di materia).

Con l'atto di autorizzazione il Ministro precisa i limiti della surrogazione, e, qualora occorra la occupazione dell'intero fondo, ne stabilisce la durata e fissa l'importo del canone dovuto al proprietario.

Art. 28.

Il credito per il rimborso delle spese occorse per l'attuazione del piano a carico dell'inadempiente è assistito dal privilegio sul fondo migliorato ed il privilegio prende grado dopo l'imposta fondiaria e le relative sovraimposte comunali e provinciali.

Art. 29.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può far luogo alla espropriazione totale o parziale del fondo, quando il proprietario non coltivatore diretto non dia sufficiente dimostrazione di possedere le disponibilità finanziarie per l'attuazione del piano o non se le procuri con la vendita parziale del fondo, ovvero, quando, pur disponendo dei mezzi finanziari occorrenti, non adempia agli obblighi della trasformazione.

L'espropriazione è ordinata a favore del Consorzio, se questo ne faccia richiesta, o in mancanza a favore di altro ente che si impegni ad attuare il piano offrendo opportune garanzie.

Per quanto riguarda il procedimento, l'espropriazione è regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni.

Art. 30.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli per i lavori pubblici e per il tesoro, determina quali dei comprensori di bonifica classificati ai termini del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, abbiano le caratteristiche dei comprensori di bonifica montana e debbano essere regolati dalle norme per essi stabilite dalla presente legge.

Alle zone montane che restino a far parte dei comprensori di bonifica regolati dal decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, sono applicabili, in quanto più favorevoli, le disposi-

(Articolo soppresso essendo la materia già disciplinata dall'articolo 30 del testo governativo).

(Comma modificato e inserito nell'articolo 24).

(Comma soppresso).

(Comma identico, trasferito nell'articolo 24).

(Articolo modificato e trasferito dopo l'articolo 14).

zioni per i territori montani previste dalla presente legge, nei limiti territoriali da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per i lavori pubblici.

Art. 31.

Per l'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di sistemazione dei territori montani possono costituirsi consorzi tra proprietari di immobili che traggano beneficio dalla sistemazione.

Di regola il perimetro del consorzio coincide con quello del comprensorio da sistemare, ma in un medesimo comprensorio possono costituirsi più consorzi quando siano individuabili in esso distinte aree di interessi omogenei.

Questi consorzi di sistemazione montana sono costituiti e disciplinati secondo le norme previste per i consorzi di bonifica al titolo V, capo I del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 32.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per i lavori pubblici, accerta con proprio decreto, il compimento delle opere eseguite come pubbliche di competenza statale, a mano a mano che esse risultino capaci di utile funzionamento.

Alla manutenzione delle opere, anche dopo accertato il compimento, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste se si tratti di opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere idrauliche immediatamente connesse, ovvero il Ministero dei lavori pubblici, o le altre amministrazioni o enti che vi siano normalmente tenuti a termini delle disposizioni regolatrici delle varie categorie di opere.

(Comma modificato e trasferito nell'articolo 16).

(Comma soppresso).

(Comma modificato e trasferito nell'articolo 16).

Art. 27.

(Compimento e manutenzione delle opere pubbliche).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dei lavori pubblici, accerta con proprio decreto, il compimento delle opere di competenza statale, a mano a mano che esse risultino capaci di utile funzionamento.

Alla manutenzione delle opere, anche dopo accertato il compimento, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, se si tratti di opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere idrauliche immediatamente connesse. Alla manutenzione delle altre opere pubbliche provvedono le amministrazioni dello Stato o gli enti che vi siano normalmente tenuti, a termini delle disposizioni regolatrici delle varie categorie di opere.

In particolare :

a) alla manutenzione delle strade provvedono lo Stato, le Province ed i Comuni, a seconda che si tratti di strade nazionali, provinciali, comunali.

All'uopo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'atto in cui accerta il compimento della strada, ne determina, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, i caratteri e stabilisce l'ente che è tenuto a provvedere alla manutenzione;

b) alla manutenzione delle opere di difesa idraulica, classificabili in una delle cinque categorie previste dal testo unico 25 luglio 1904, n. 523, provvedono gli enti obbligati ai sensi dello stesso testo unico e disposizioni successive. L'appartenenza delle opere ad una o ad altra categoria di opere pubbliche è dichiarata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero dei lavori pubblici;

c) alla manutenzione delle opere edilizie, quando costituiscano centri di sede di pubblici servizi o centri residenziali delle popolazioni, provvede il Comune che vi ha interesse.

All'uopo, il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, provvede o all'erezione in Comune del nuovo centro o alla sua aggregazione al Comune, nel cui territorio ricade il nuovo abitato;

d) alla manutenzione ed esercizio delle teleferiche, delle opere irrigue ed in genere di ogni altra opera eseguita come pubblica, provvede il consorzio dei proprietari, o, in difetto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salvo a rivalersi della spesa autorizzata, a carico degli interessati.

Art. 33.

Eseguite le opere pubbliche previste nel piano generale di cui all'articolo 19, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste fa procedere da apposita commissione formata da tecnici dell'Amministrazione delle foreste, dell'agricoltura e dei lavori pubblici all'accertamento dei risultati generali conseguiti al fine di stabilire se le opere compiute siano o meno sufficienti a promuovere il riassetto economico del comprensorio.

In caso affermativo, provvede a dichiarare ultimata la sistemazione, con la conseguenza che nessuna ulteriore opera, ancorchè resa necessaria da cause di forza maggiore, può più es-

Art. 28.

(*Dichiarazione di ultimazione della bonifica*).

Eseguite le opere di competenza statale previste nel piano generale, di cui all'articolo 17, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste fa procedere da apposita commissione formata da tecnici dell'Amministrazione delle foreste, dell'agricoltura e dei lavori pubblici all'accertamento dei risultati generali conseguiti al fine di stabilire se le opere compiute siano o meno sufficienti a promuovere il riassetto economico del comprensorio.

Identico.

sere assunta dallo Stato, in virtù della presente legge, senza una nuova classificazione del territorio, in comprensorio di bonifica montana. È fatta soltanto eccezione per la ricostituzione degli impianti meccanici per il prosciugamento o per la irrigazione dei terreni, quando la necessità della ricostituzione non dipenda, a giudizio del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da difetto di manutenzione da parte dell'ente che vi era obbligato.

Art. 34.

Le quote a carico dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, quelle dovute per la esecuzione e conservazione di opere di interesse comune a più fondi, nonchè le quote e i contributi cui i consorziati sono tenuti per lo adempimento dei fini istituzionali dei consorzi, come il debito per il rimborso di spese sostenute in sede di surrogazione dei consorzi stessi ai consorziati inadempienti, costituiscono oneri reali sui fondi e sono esigibili con le norme ed il privilegio stabiliti per l'imposta fondiaria prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrapposte provinciali e comunali.

Alla riscossione si procede con le norme che regolano la esazione delle imposte dirette.

Art. 35.

Le opere pubbliche o private da eseguirsi nei territori montani, in quanto necessarie ai fini previsti dalla presente legge, sono considerate di pubblica utilità.

Quando si tratta di opere di competenza privata il riconoscimento della loro necessità ai fini anzidetti, è fatto con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 29.

(*Oneri reali sui fondi*).

Le quote a carico dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza dello Stato, quelle dovute per la esecuzione e conservazione di opere di interesse comune a più fondi, nonchè le quote e i contributi cui i consorziati sono tenuti in applicazione della presente legge e per l'adempimento dei fini istituzionali dei consorzi, come il debito per il rimborso di spese sostenute in sede di surrogazione dei consorzi stessi ai consorziati inadempienti, costituiscono oneri reali sui fondi e sono esigibili con le norme ed il privilegio stabiliti per l'imposta fondiaria prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrapposte provinciali e comunali.

Identico.

(*Articolo modificato e trasferito dopo l'articolo 20 del nuovo testo*).

Art. 30.

(*Attribuzione ad altri consorzi delle funzioni dei consorzi di bonifica e di prevenzione*).

Le funzioni dei consorzi di prevenzione e quelle dei consorzi di bonifica montana possono

essere assunte da qualsiasi altro consorzio amministrativo esistente, quando ne sia riconosciuta l'idenità con decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle foreste, da emanare di concerto con quello dei lavori pubblici.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 31.

(*Autorizzazioni di spesa*).

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di quattro miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1952-53.

Nei successivi stati di previsione sarà determinato l'ammontare della spesa autorizzata per i singoli esercizi, spesa che per gli esercizi 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57 non potrà essere inferiore ai sette miliardi annui.

Le somme di cui ai precedenti commi, eventualmente non utilizzate nell'esercizio, saranno portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

Per l'esercizio finanziario 1952-53 la somma di lire quattro miliardi viene così ripartita:

a) lire un miliardo per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) lire un miliardo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7;

c) lire un miliardo per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20;

d) lire un miliardo per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 32 e delle anticipazioni di cui all'articolo 18.

Per gli esercizi finanziari successivi, sino al 1956-57, la somma minima di lire sette miliardi sarà così ripartita:

a) lire due miliardi per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario

di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) lire due miliardi all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7;

c) lire un miliardo e mezzo per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20;

d) lire un miliardo e mezzo per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 32 e delle anticipazioni di cui all'articolo 18.

Art. 32.

(*Mutui per l'esecuzione delle opere*).

La Cassa depositi e prestiti, gli istituti di credito di diritto pubblico e, in genere, tutti gli istituti di credito e di previdenza e di assicurazioni sociali sono autorizzati a concedere mutui ad enti e a privati, singoli o associati, per l'esecuzione delle opere pubbliche e private di bonifica dei territori montani.

Per la riscossione dei loro crediti gli istituti mutuanti sono surrogati nei diritti spettanti ai mutuatari, ai termini dell'articolo 29 della presente legge.

Le disposizioni contenute negli articoli 78, 79, 80 e 81 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono estese ai consorzi di bonifica montana.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 33.

(*Direzione generale per l'economia montana e per le foreste*).

La Direzione generale delle foreste, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assume la denominazione di Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. Oltre le funzioni fin qui esercitate, alla suddetta Direzione generale spetta anche il compito di presiedere e coordinare tutte le attività contemplate dalla presente legge e di gestire i fondi dei quali è prevista l'erogazione.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 36.

I terreni comunque rimboschiti a totale carico dello Stato sono espropriati a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali quando siano situati in attiguità a terreni di proprietà dell'Azienda stessa oppure costituiscano un comprensorio boscato di estensione sufficiente a formare una unità tecnica amministrativa autonoma o possano essere convenientemente assunti in gestione da un ufficio vicinio dell'Azienda.

Per quanto riguarda il procedimento, la espropriazione è regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni.

Alla spesa relativa si provvede con i fondi normali di bilancio dell'Azienda entro i limiti fissati annualmente dal suo Consiglio d'amministrazione e per l'eventuale eccedenza con i fondi di cui all'articolo 12 della presente legge.

Art. 37.

Le comunioni familiari delle regioni di montagna nell'esercizio dell'industria agro-silvo-pastorale continuano a godere e ad amministrare i loro beni aviti in conformità dei rispettivi statuti o consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore sotto cui sorsero.

Art. 38.

Ai territori montani sono estese, in ogni tempo e con le stesse modalità, le agevolazioni fiscali vigenti in materia d'imposta terreni e di imposta sui redditi agrari, nonché quelle relative ai contributi unificati in agricoltura.

Art. 39.

La Direzione generale delle foreste, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assume la denominazione di Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. Oltre le funzioni fin qui esercitate, alla suddetta Direzione generale spetta anche il compito di pre-

(Articolo modificato e trasferito dopo l'articolo 6 per connessione di materia).

Soppresso.

(Articolo modificato e trasferito, per connessione di materia, dopo l'articolo 7 del nuovo testo).

(Articolo trasferito, con modifiche, dopo l'articolo 32).

siedere e coordinare tutte le attività contemplate dalla presente legge e di gestire i fondi dei quali, con essa, è prevista l'erogazione, ferme rimanendo le attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici per quanto riguarda le opere pubbliche di sua competenza nei territori montani.

Art. 40.

Sono sottoposte al preventivo esame e parere dei Comitati regionali delle foreste competenti per territorio, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 le proposte e decisioni contemplate dalla presente legge per le quali è opportuno sentire anche il parere delle popolazioni montane interessate.

Alle riunioni dei Comitati regionali delle foreste, durante le quali sono trattate le materie di cui al precedente comma partecipano all'uopo, con voto consultivo, anche due esperti designati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura nella cui giurisdizione ricade la maggior parte del territorio al quale si riferisce l'argomento in discussione, scelti fra i proprietari terrieri, allevatori, ecc. della plaga e che, per la loro particolare competenza, siano in grado di apportare un utile contributo all'esame della questione oggetto della trattazione.

Soppresso.

Art. 34.

(Agevolazioni fiscali).

Gli atti costitutivi, di attuazione e di primo stabilimento dei consorzi previsti dalla presente legge e gli atti e contratti successivi che occorrano per l'esecuzione delle opere affidate ai consorzi stessi, sono soggetti all'imposta fissa di registro, salvo la corresponsione dei diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari.

Art. 35.

(Agevolazioni fiscali per trasferimenti e permute).

Sino al 30 giugno 1957, nei territori montani i trasferimenti di proprietà e gli atti di permute di fondi rustici, fatti a scopo di ar-

rotondamento o di accorpamento di piccole proprietà coltivatrici, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500.

La rispondenza dell'atto allo scopo dell'arrotondamento o dell'accorpamento è accertata dalle Commissioni, di cui all'articolo 1, comma quarto, del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, modificate dalla legge 20 novembre 1951, n. 1354. Le predette Commissioni sono integrate, a tal fine, dall'Ispettore ripartimentale delle foreste.

Per gli scopi di cui al comma precedente le predette Commissioni continueranno comunque a funzionare sino al 30 giugno 1957.

Art. 41.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con gli altri Ministri interessati, e udito il Consiglio dei ministri, saranno emanate le relative norme integrative e di attuazione.

Art. 36.

(*Regolamento d'esecuzione*).

Identico.

APPENDICE

LEGGI RICHIAMATE NEL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Articoli richiamanti	LEGGI E ARTICOLI RICHIAMATI	Articoli richiamanti	LEGGI E ARTICOLI RICHIAMATI
1	Regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589: « Revisione generale degli estimi dei terreni ».		riduzione in ordine al contingente stabilito dalla legge del 14 luglio 1864, n. 1831.
1	Decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356: « Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario ».		L'esenzione dalla sovrimposta comunale non potrà mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovrimposta medesima nei singoli Comuni.
2	Ultimo comma dell'articolo 6 del regio decreto 5 maggio 1910, n. 472: « Regolamento per la esecuzione delle leggi sul credito fondiario »; « Gli immobili destinati al servizio di un'industria, vengono accettati a garanzia del valore che possono avere, detratto l'importo della spesa che potrebbe occorrere per ridurli ad uso comune ».		Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'Agenzia delle imposte, corredata di certificato, pure in carta libera, dell'Ispettorato forestale comprovante l'esecuzione del lavoro di rimboschimento e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura.
3	Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 3267: « Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani ».		L'Ispettorato suddetto è tenuto a rilasciare tale certificato, previo, ove occorra, accertamento a spese dello Stato.
	<i>Art. 16.</i> — Gli estimi di terreni vincolati, che nella formazione del catasto siano stati applicati senza tener conto degli effetti del vincolo, saranno riveduti e ridotti in proporzione della diminuzione di reddito causata dal vincolo stesso.		<i>Art. 90.</i> — Gli uffici del Genio civile e quelli forestali trasmettono gli atti della istruttoria al Ministero competente, il quale provvede all'approvazione dei progetti, e restituisce, ove nulla osti, la convenzione all'ufficio competente, perchè, previa trascrizione su carta legale, venga accettata e sottoscritta dal richiedente la concessione. La firma dovrà essere autenticata dal funzionario dell'ufficio delegato ai contratti.
3	<i>Art. 5S.</i> — I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini montani, che dai loro proprietari siano rimboschiti e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al terzo comma dell'articolo 54, sono esenti dalla imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta provinciale e comunale per anni 40, quando si tratti di boschi d'alto fusto, e per 15, quando si tratti di boschi cedui.		L'Ufficio rimette poi l'atto al Ministero competente, che, d'intesa col Ministero delle finanze, provvede con formale decreto alla definitiva concessione, determinando in base alla spesa risultante dal progetto, aumentata fino al 20 per cento, l'importo che, in misura invariabile e qualunque sia per risultare l'effettivo costo dei lavori previsti, salvo quanto dispone il successivo articolo 93, dovrà essere corrisposto al concessionario in quel numero di annualità che saranno stabilite nella convenzione, in relazione agli stanziamenti di bilancio.
	L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione nelle Province nelle quali non è stato attivato il nuovo catasto rustico, e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; di essa sarà fatta proporzionale		

Articoli richiamanti

LEGGE E ARTICOLI RICHIAMATI

3 Art. 91. — Emanato il decreto di concessione si provvede, con le norme e secondo la competenza segnata dagli articoli 62, 63 e 64 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, alla compilazione, pubblicazione e successiva approvazione degli elenchi dei terreni compresi nel perimetro considerato dal progetto preso a base della concessione.

3 Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215: «Nuove norme per la bonifica integrale».

Art. 43. — Possono essere sussidiate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o agevolate con mutui godenti del concorso dello Stato negli interessi, le opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni; di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile; la costruzione e il riattamento di strade poderali e interpoderali e le teleferiche che possono sostituirle; le costruzioni e il riattamento di fabbricati e borgate rurali; i dissodamenti, con mezzi meccanici o con esplosivi; le opere occorrenti per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice ed in pianti idrovori; le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani; le piantagioni e in genere ogni miglioramento fondiario, eseguibile a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica. Possono pure essere sussidiati: a) gli impianti di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo, nonché i macchinari elettrici di utilizzazione dell'energia; b) gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni. Il sussidio per l'acquisto di macchinario o di altre cose mobili può essere concesso soltanto se il richiedente si impegni con adeguate garanzie, a non distoglierli dal previsto impiego prima che sia trascorso il termine prescritto dal Ministero. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, potrà limitare per ciascuna provincia o parte di provincia le categorie di opere che possono godere del sussidio o del concorso negli interessi dei mutui. Sentita la sezione stessa, determinerà le zone comprendenti i pascoli da considerare montani.

3 Art. 44. — Il sussidio dello Stato per le opere di cui all'articolo precedente è normalmente del terzo della spesa, ma può essere portato fino al 38 per cento quando si tratti di miglioramenti fondiari, di pascoli montani

Articoli richiamanti

LEGGE E ARTICOLI RICHIAMATI

o quando le opere sussidiabili ricadano nella Italia meridionale, nelle Isole, nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana o nel Lazio.

Nella spesa di costruzione degli acquedotti rurali lo Stato concorre nella misura del 75 per cento.

Nella spesa di impianto di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica ad uso agricolo, lo Stato concorre nella misura del 45 per cento, e nella spesa dei macchinari elettrici di utilizzazione dell'energia stessa o di apparecchi meccanici di dissodamento nella misura del 25 per cento.

Tuttavia, in relazione ai prevedibili risultati del miglioramento fondiario, il contributo dello Stato può essere diminuito fino al 10 per cento della spesa dell'opera.

3 Art. 45. — Qualora il sussidio o il credito di favore previsto all'articolo 43 venga accordato a chi non sia proprietario o possessore dei terreni migliorati e l'opera, l'impianto o l'apparecchio sussidiato siano suscettibili di esercizio lucrativo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa le modalità di determinazione delle tariffe di uso e di periodica revisione delle medesime, nonché eventualmente le modalità di riscatto da parte dei proprietari interessati.

Se si tratta di opere irrigue, il Ministero può imporre a carico dei terreni suscettibili di irrigazione il contributo di miglioria previsto dagli articoli 48, n. 2 e 56 del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161.

3 Art. 46. — Non possono essere concessi mutui e prestiti di miglioramento, col concorso dello Stato negli interessi, se non per le opere e per le spese di cui all'articolo 43.

Nulla è tuttavia innovato per le operazioni di credito agrario di miglioramento, di cui all'articolo 3, ultimo comma, nn. 1 e 2, della legge 29 luglio 1927, n. 1509.

Quando il concorso dello Stato negli interessi, ragguagliato in capitale, sia inferiore al sussidio riconosciuto assegnabile a termini dei precedenti articoli, può essere concessa, come sussidio, la differenza.

Quando il suddetto concorso risulti invece superiore, esso potrà venire ridotto fino ad egualgiare il sussidio riconosciuto assegnabile.

E tuttavia consentito il cumulo dell'intero sussidio con il concorso nel pagamento degli interessi, nei mutui di cui agli articoli 78 e 80.

3 Art. 47. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a compiere e a

Articoli richiamanti	LEGGE E ARTICOLI RICHIAMATI	Articoli richiamanti	LEGGE E ARTICOLI RICHIAMATI
	sussidiare gli studi e le ricerche, anche sperimentali, occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere sussidiabili a' termini degli articoli precedenti.		
3	<i>Art. 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165:</i> «Rientrano nelle opere di miglioramento fondiario, sia agli effetti dell'applicazione delle norme per la bonifica integrale, approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, sia agli effetti delle disposizioni sul credito agrario di miglioramento:	4	<i>Art. 150. — Le deliberazioni della Commissione non sono valide se non con l'intervento di tre membri.</i> I membri supplenti possono intervenire alle sedute, ma prendono parte alle votazioni solo in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi. Alle sedute della Commissione interviene anche il direttore dell'azienda, con voto consultivo.
	a) le opere edili, gli impianti ed attrezzature occorrenti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e armentizi e per l'allevamento ed il ricovero del bestiame, sempre che tali opere, impianti ed attrezzature siano di potenzialità non eccedente il fabbisogno della azienda agricola a cui debbono servire e si inseriscano nella struttura della Azienda stessa in modo da formare, con gli altri fattori produttivi, un complesso organico unitario, nonchè le opere, gli impianti ed il macchinario di cui all'articolo 43 del decreto 13 febbraio 1933, n. 215;	4	<i>Art. 155. — La responsabilità attribuita al direttore e alla Commissione in forza dell'articolo precedente, non esonerà i dipendenti da quella in cui essi personalmente incorrono per azioni od omissioni, tenuto conto delle attribuzioni loro conferite dal regolamento speciale.</i>
	b) la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura, da parte di enti di colonizzazione di cooperative agricole, compresi i consorzi agrari, di stabilimenti per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonchè - quando l'ente interessato si proponga la integrale utilizzazione dei prodotti stessi - per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei relativi sottoprodotti.	5	<i>Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215: «Nuove norme per la bonifica integrale».</i>
	La rispondenza delle opere, impianti ed attrezzature ai requisiti prescritti nella lettera a) del comma precedente è giudicata insindacabilmente dall'ispettore compartimentale dell'agricoltura competente per territorio, salvo che il loro importo sia superiore al limite massimo di lire 5 milioni, nel qual caso tale insindacabile giudizio è demandato ai fini della concessione dei sussidi di cui alla legge di bonifica, al Ministero della agricoltura e delle foreste».	5	<i>Art. 108. — Per un periodo di 5 anni, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di affidare in concessione a persone giuridiche o fisiche gli studi e le ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonchè la compilazione del piano e dei progetti stessi. Quando si valga di tale facoltà, gli studi, le ricerche, i progetti saranno considerati come parte integrante delle opere da eseguire e formeranno oggetto di separate concessioni. La spesa relativa è anticipata dallo Stato, il quale si rivale della quota a carico degli interessati quando provvede alla concessione dei lotti di lavori. Il consorzio dei proprietari e, in mancanza, la Federazione provinciale degli agricoltori della Provincia, in cui ricade la maggior parte del comprensorio, saranno chiamati a dar parere, sui piani e progetti la cui redazione sia stata assunta in concessione da persona diversa dai proprietari, singoli o riuniti in consorzio.</i>
4	<i>Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 3267: «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani».</i>	6	<i>Legge 29 aprile 1949, n. 246: «Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori disoccupati (Cantieri scuola di rimboschimento, sistemazione montana e costruzioni di opere di pubblica utilità)»:</i>
4	<i>Art. 139. — Contro la deliberazione del Comitato forestale relativa all'approvazione dei piani economici è ammesso ricorso nel termine di 30 giorni, dalla comunicazione del provvedimento, al Ministero per l'economia nazionale.</i>	6	<i>Art. 45. — Il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, nei casi e con le modalità stabilite nel presente titolo, promuove</i>

Articoli
richiamanti

LEGGE E ARTICLI RICHIAMATI

direttamente od autorizza l'istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione per disoccupati, per lavoratori in soprannumero nelle aziende e per emigranti, nonché l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità.

- 6** Art. 59. — Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con quello per i lavori pubblici, a seconda della materia, promuove direttamente e autorizza, in zone ove la disoccupazione sia particolarmente accentuata, l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità.

Ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici ed ai loro uffici periferici, nell'ambito delle rispettive competenze, è demandato il compito dell'approvazione dei progetti, della sorveglianza tecnica e del collaudo delle opere eseguite nei cantieri di cui al presente articolo.

I detti Ministeri ed uffici periferici, a richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, forniranno altresì la assistenza tecnica ai detti cantieri.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce le modalità organizzative dei cantieri-scuola ».

- 7** Legge 25 giugno 1865, n. 2359: « Espropriazioni per pubblica utilità ».

- 8** Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 7 gennaio 1947, n. 12: « Esenzioni da imposta fondiaria e sul reddito agrario per i terreni montani »:

« A decorrere dal 1º gennaio 1947 è concessa l'esenzione dall'imposta fondiaria e da quella sul reddito agrario per i terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare. La stessa esenzione è concessa anche per i terreni rappresentati da particelle catastali o sezionali o denominazioni equivalenti che si trovino soltanto in parte alla predetta altitudine.

Allo sgravio di dette imposte provvede d'ufficio l'Amministrazione finanziaria salvo che il territorio comunale sia posto soltanto in parte ad altitudine non inferiore a 700 me-

Articoli
richiamanti

LEGGE E ARTICOLI RICHIAMATI

tri sul livello del mare, nel qual caso l'esenzione stessa deve essere chiesta dagli interessati o per essi globalmente dal Comune, con domanda documentata da presentarsi entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli. Le domande prodotte oltre tale termine hanno effetto dalla data di presentazione ».

- 8** Legge 13 giugno 1942, n. 1063: « Esonero o riduzione dei contributi unificati in agricoltura a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori per i terreni ubicati in montagna o in altre zone elevate a scarso reddito ». Articolo 1 (primo comma): « Dal 1º gennaio 1942 è concessa l'esenzione dal pagamento dei contributi previsti dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, applicati col sistema unificato agli agricoltori ed ai lavoratori dell'agricoltura, limitatamente ai terreni ubicati in montagna ad una altitudine superiore ai metri 800 sul livello del mare ».

- 9** Gli articoli 139 e 155 del regio decreto 23 dicembre 1923, n. 3287, sono già stati riportati in corrispondenza del richiamo 4.

Art. 157. — Il prefetto, nel caso di Comuni e di enti morali appartenenti alla stessa Provincia, ed il Ministro per l'economia nazionale nel caso di Comuni e di enti morali appartenenti a più provincie possono, su proposta dei competenti Comitati forestali, costituire consorzi obbligatori per provvedere alla direzione tecnica dei patrimoni silvo-pastorali limitrofi, determinando la circoscrizione.

Il decreto di costituzione del consorzio determinerà la composizione della rappresentanza consorziale e il riparto della spesa per il mantenimento del consorzio.

I consorzi costituiti sia volontariamente sia coattivamente godranno dei contributi statali di cui all'articolo 139.

Sono escluse da tali benefici le cooperative e le società commerciali.

- 15** Vedere Titolo II del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

- 16** Vedere Titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

- 18** Procedura per il vincolo e lo svincolo dei terreni:

Vedere articoli 8,9,10,14 (vincolo); 4,5, 6,12,13 (svincolo) della legge forestale del 1923.

Articoli
richiamanti

LEGGE E ARTICOLI RICHIAMATI

19 Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267:

Art. 39. — Le opere di sistemazione dei bacini montani sono eseguite a cura e spese dello Stato.

Tali opere si distinguono in due categorie:

1º opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse;

2º altre opere idrauliche eventualmente occorrenti.

Le prime sono di competenza del Ministero dell'economia nazionale che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del Corpo reale delle foreste; le seconde sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici, che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del Corpo reale del genio civile.

19 Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215:

Art. 2. — I comprensori soggetti a bonifica sono di due categorie. Appartengono alla prima categoria quelli che hanno una eccezionale importanza, specialmente ai fini della colonizzazione, e richiedono, a tale effetto, opere gravemente onerose, per i proprietari interessati; appartengono alla seconda tutti gli altri.

Nei comprensori suddetti sono di competenza dello Stato, in quanto necessari ai fini generali della bonifica:

a) le opere di rimboschimento e ricostruzione di boschi deteriorati, di correzione di tronchi montani dei corsi d'acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque;

b) le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo;

c) il consolidamento delle dune e le piantagioni di alberi frangivento;

d) le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali;

e) le opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse;

f) le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero comprensorio o di una parte notevole di esso;

Articoli
richiamanti

LEGGE E ARTICOLI RICHIAMATI

g) le opere stradali, edilizia e d'altra natura che siano di interesse comune del comprensorio o di una parte notevole di esso;

h) la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiarie.

Sono di competenza dei proprietari ed obbligatorie per essi, tutte le altre opere giudicate necessarie ai fini della bonifica.

20

Legge 3 agosto 1949, n. 589: «Provvedimenti per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali» (contributi trentacinquennali nella spesa).

20

Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215:

Art. 11. — La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sé stanti, di esse; e in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo accertato il compimento dell'ultimo lotto della bonifica, a termini dell'articolo 16.

I criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei Consorzi o con successiva deliberazione, da approvarsi dal Ministero della agricoltura e delle foreste. Non esistendo consorzi sono stabiliti direttamente dal Ministero.

27

Testo unico 25 luglio 1904, n. 523: «Disposizioni intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie»:

Art. 4. — Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.

Esse si eseguiscono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato.

Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali di proprietà demaniale, quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni.

Art. 5. — Appartengono alla seconda categoria:

a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimenti arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue, e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una Provincia;

Articoli
richiamanti

LEGGE E ARTICOLI RICHIAMATI

b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse, che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi.

Esse si eseguiscono e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell'articolo seguente.

Nessuna opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge.

27

Art. 6. — Articolo 95 legge 20 marzo 1865, allegato F: Le spese per le opere indicate nell'articolo precedente vanno ripartite, detta la rendida netta patrimoniale dei consorzi, per una metà a carico dello Stato, l'altra metà per un quarto a carico della provincia o delle provincie interessate, e per il restante a carico degli altri interessati.

Esse spese sono obbligatorie, e nel loro riparto si includono le spese di manutenzione, quelle di sorveglianza dei lavori e quelle di guardia delle arginature.

27

Art. 7. — Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi abbiano uno dei seguenti scopi:

a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonchè beni demaniali dello Stato delle provincie e dei comuni;

b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria;

c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più Comuni, o producendo impaludamenti possano recare danno all'igiene ed all'agricoltura.

Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto reale, sentita la Commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche.

Sulla domanda e proposta di classificazione saranno sentiti i consigli dei Comuni e delle Province interessate i quali dovranno emettere il loro parere, non oltre i due mesi dalla richiesta.

Seaduti i detti due mesi si intenderà che i Comuni e le Province siano favorevoli senza riserva alla chiesta classificazione.

Art. 8. — Le opere di cui al precedente articolo, sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge.

Articoli
richiamanti

LEGGE E ARTICOLI RICHIAMATI

Le spese occorrenti vanno ripartite:

a) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato;

b) nella misura del 10 per cento a carico della Provincia o delle Province interessate;

c) nella misura del 10 per cento a carico del Comune o dei Comuni interessati;

d) nella misura del 30 per cento a carico del Consorzio degli interessati.

Le spese di cui alle lettere b), c) e d) sono rispettivamente obbligatorie per le Province, i Comuni ed i proprietari ed i possessori interessati.

La manutenzione successiva è a cura del consorzio degli interessati e ad esclusivo suo carico sono le spese relative, salvo il disposto dell'articolo 44, secondo comma.

27

Art. 9. — Appartengono alla quarta categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque:

a) dei fiumi e torrenti;

b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua.

Esse si eseguiscono e si mantengono dal consorzio degli interessati.

Le spese concernenti le opere di quarta categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati, quando ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi.

Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato a termini dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 638.

In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli imprevisti, ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e sorveglianza del lavoro.

Le Province nel cui territorio ricade il perimetro consorziale dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa, quando si tratti di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al precedente terzo comma.

In eguale misura dovranno concorrere i Comuni.

Lo Stato potrà concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere, quando, pur tenuto conto dei contributi provinciali e comunali il consorzio sia ancora impotente a sopportare alla spesa.

Articoli richiamanti

LEGGE E ARTICOLI RICHIAMATI

In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il terzo della spesa complessiva.

Art. 10. — Appartengono alla quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato in città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.

Esse si eseguiscono e si mantengono a cura del Comune, col concorso nella spesa in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal Prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali.

Sono applicabili alle opere di 5^a categoria le disposizioni di cui all'articolo 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorietà con decreto ministeriale, i relativi ricorsi e la valutazione delle spese.

27

Art. 11. — Lo Stato, indipendentemente dal concorso della Provincia, potrà accordare ai Comuni un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa quando questa sia sproporzionata alle forze riunite del Comune e dei proprietari o possessori interessati, salvo la disposizione dell'articolo 4 della legge 30 giugno 1904, n. 295.

27

Art. 12. — Articolo 101 della legge 30 marzo 1893, n. 173: I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quell'amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno.

Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti la costruzione delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'articolo 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio.

Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori

Articoli richiamanti

LEGGE E ARTICOLI RICHIAMATI

pubblici, si stabiliscono consorzi in conformità del disposto del Capo II, quando concorra l'assenso degli interessati secondo l'articolo 21.

32

Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215:

Art. 78. — La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con le norme del suo istituto, mutui ai Comuni per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario di pascoli montani nei terreni di loro pertinenza, sulle disponibilità di cui al regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 950, e alla legge 14 giugno 1928, n. 1398, con ammortamento in un periodo non superiore ai 30 anni e col concorso nel pagamento degli interessi, a carico del bilancio del ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione del 2 per cento all'anno, calcolato però sempre in relazione ad un saggio globale di interesse del 4 per cento qualunque sia quello di effettiva concessione dei mutui.

Sulle somme mutuate verranno corrisposti alla Cassa depositi e prestiti, nei primi cinque anni, i soli interessi; nei 25 anni successivi, agli interessi sarà aggiunta la quota di ammortamento del debito.

I Comuni mutuatari avranno, però, sempre la facoltà di estinguere il loro debito in un termine più breve.

32

Art. 79. — Per agevolare l'esecuzione delle opere di miglioramento dei pascoli montani, le casse di risparmio, i monti di pietà di prima categoria e gli altri istituti di credito, previdenza e risparmio, sono autorizzati a concedere a Comuni, università e comunanze agrarie, a istituzioni pubbliche ed enti morali in genere, prestiti ammortizzabili in un periodo non superiore ad un trentennio.

Tali prestiti saranno garantiti da ipoteche sul patrimonio dell'ente mutuatario o trattandosi di Comuni, da delegazioni sulle sovrapposte, sui redditi patrimoniali e su altri cespiti di entrata.

Le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 74 sono applicabili anche ai prestiti contemplati dal presente articolo e dal precedente.

32

Art. 80. — Lo Stato può contribuire al pagamento di una parte degli interessi sui mutui di cui al precedente articolo, in misura non superiore a lire 3 di interesse annuo per ogni 100 lire di capitale concesso a mu-

Articoli
richiamanti

LEGGE E ARTICOLI RICHIAMATI

tuo. Quest'ultimo non dovrà però oltrepassare la differenza tra l'importo della spesa per l'esecuzione delle opere di miglioria ed il sussidio concesso ai sensi del precedente articolo 44.

Il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi potrà essere corrisposto anche nella forma di capitalizzazione di annualità entro i limiti delle disponibilità del fondo annualmente starziato per la concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli.

32

Art. 81. — In casi assolutamente eccezionali il Governo del Re è autorizzato a garantire il capitale e gli interessi delle obbligazioni che venissero emesse da consorzi di proprietari e da enti morali, che si pongano scopi di bonifica per l'esecuzione delle opere, e la garanzia è concessa con decreto reale da promuoversi dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, previo accertamento della sicurezza dell'operazione.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste può garantire per cifra complessivamente non superiore ai 10 milioni, i prestiti che siano stati fatti per mezzo dell'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica, ai consorzi di nuova istituzione, per spese iniziali di funzionamento.

Articoli
richiamanti

LEGGE E ARTICOLI RICHIAMATI

36

Decreto legislativo 1948, n. 114: « Provvidenze a favore della piccola proprietà contadina »:

Art. 1 (comma 4). — L'esistenza delle condizioni di cui alla lettera *a*) viene attestata dall'Ispettorato provinciale agrario, competente per territorio, e quella dei requisiti di cui alle lettere *b*) e *d*) mediante esplicita contestuale dichiarazione da parte dell'acquirente od enfiteuta. Per quanto concerne la lettera *c*) una commissione provinciale, costituita dall'Ispettore agrario provinciale, dall'Intendente di finanza e dal dirigente locale dell'U.P.S.E.A., determina, in relazione alla diversa destinazione colturale, entro quale limite di imponibile catastale si riscontrì la idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà contadina.

Legge 20 novembre 1951, n. 1354:

L'articolo 1 della legge, modificando l'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, dispone che il rappresentante dell'Unione provinciale statistico-economica dell'agricoltura (U.P.S.E.A.) in seno alla Commissione, costituita in ogni Provincia per l'accertamento dell'idoneità dei fondi oggetto di atti di compra-vendita per costituire piccola proprietà contadina, viene sostituito da un tecnico agricolo nominato dal Prefetto.